

RESOCONTO STENOGRAFICO

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VITO LATTANZIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	5753, 5814	Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS (1821).	
PRESIDENTE	5754, 5755	PRESIDENTE 5755, 5756, 5757, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5789, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803	
MELLINI MAURO (FE)	5755	BIANCHI FORTUNATO (DC), <i>Relatore</i> . . .	5756
VIOLANTE LUCIANO (PCI)	5754	BORRUSO ANDREA (DC) . . .	5791, 5792, 5795
Disegni di legge:		CIMA LAURA (Verde)	5801
(Approvazione in Commissione) . . .	5908	CIPRIANI LUIGI (DP)	5785, 5794, 5797
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5757	CRISTOFORI NINO (DC)	5783
Disegno di legge di conversione:		GHEZZI GIORGIO (PCI)	5782
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	5753		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
FACCHIANO FERDINANDO (PSDI)	5800	MAINARDI FAVA ANNA (PCI)	5845, 5900
FOTI LUIGI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	5782, 5791, 5795	MELLINI MAURO (FE)	5822
MANCINI VINCENZO (DC), <i>Presidente della Commissione</i>	5780, 5781	MENSORIO CARMINE (DC)	5885
MASINI NADIA (PCI)	5795	MONTANARI FORNARI NANDA (PCI)	5851
MIGLIASSO TERESA (PCI)	5790, 5795, 5796	PATRIA RENZO (DC)	5890, 5892
PACETTI MASSIMO (PCI)	5796	RUTELLI FRANCESCO (FE)	5883, 5884
PALLANTI NOVELLO (PCI)	5784, 5785, 5790, 5796	SARETTA GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i>	5844, 5866, 5884, 5893
REBECCHI ALDO (PCI)	5795	TAGLIABUE GIANFRANCO (PCI)	5861, 5866, 5868, 5882
RUTELLI FRANCESCO (FE)	5756	TAMINO GIANNI (DP)	5829, 5852, 5858, 5859, 5866, 5868, 5882, 5902
SAMÀ FRANCESCO (PCI)	5793	TASSI CARLO (MSI-DN)	5851
SANTORO ITALICO (PRI)	5782, 5784	TEODORI MASSIMO (FE)	5850, 5852
TASSI CARLO (MSI-DN)	5802	VESCE EMILIO (FE)	5829, 5900, 5903
VESCE EMILIO (FE)	5799		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposte di legge:	
S. 414. — Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni (<i>approvato dal Senato</i>) (1558).		(Annunzio)	5753, 5814
PRESIDENTE	5808, 5809	(Approvazione in Commissione)	5815
MEROLLI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	5809	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5757
USELLINI MARIO (DC), <i>Relatore</i>	5809	(Autorizzazione di relazione orale)	5910
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		Proposte di legge costituzionale:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (1822).		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5757
PRESIDENTE 5815, 5822, 5829, 5830, 5834, 5843, 5844, 5845, 5846, 5850, 5851, 5852, 5853, 5858, 5859, 5860, 5861, 5865, 5866, 5867, 5868, 5875, 5876, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5890, 5891, 5892, 5893, 5897, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904		(Stralcio di disposizioni da una proposta assegnata a Commissione in sede referente)	5754
ARMELLIN LINO (DC)	5891	Interrogazioni, interpellanze e mozione:	
BATTAGLIA PIETRO (DC)	5850	(Annunzio)	5910
BENEVELLI LUIGI (PCI)	5851	Risoluzioni:	
BRUNI GIOVANNI (PRI)	5885, 5903	(Annunzio)	5910
CARLOTTO NATALE, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	5900	Convalida di deputati	5814
DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	5821, 5842, 5844, 5851, 5859, 5860, 5867, 5886, 5900, 5902	Corte costituzionale:	
DE LORENZO FRANCESCO (PLI)	5827, 5833, 5868, 5881, 5882	(Annunzio della trasmissione di atti alla Corte)	5754
DONAT CATTIN CARLO, <i>Ministro della sanità</i>	5845, 5866, 5882, 5883, 5884	Per lo svolgimento di una interrogazione e per la risposta scritta ad interrogazioni:	
FACCIO ADELE (FE)	5892, 5893	PRESIDENTE	5909
FACCHIANO FERDINANDO (PSDI)	5891	LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA (PCI)	5908
GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.)	5885	PIRO FRANCO (PSI)	5909
LABRIOLA SILVANO (PSI)	5883	Votazioni segrete 5785, 5793, 5846, 5851, 5852, 5853, 5858, 5859, 5861, 5866, 5867, 5868, 5876, 5877, 5884, 5885, 5886, 5893	
		Votazione segreta di disegno di legge 5803, 5810, 5904	
		Ordine del giorno della seduta di domani	5910

La seduta comincia alle 10.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 1° dicembre 1987.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Gorgoni e Mattarella sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 2 dicembre 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

AMODEO ed altri: «Norme sulla imposizione fiscale del naviglio da diporto, istituzione della tassa di iscrizione e provvidenze a favore dell'industria cantieristica da diporto» (2000);

SILVESTRI: «Istituzione in Ascoli Piceno di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale delle Marche» (2001);

CEDERNA ed altri: «Finanziamento degli oneri aggiuntivi per gli adeguamenti contrattuali dei lavoratori del settore dei tra-

sporti mediante riduzione di stanziamenti straordinari per opere autostradali» (2002);

RUSSO FRANCO ed altri: «Norme per il diritto all'accesso ai documenti amministrativi e per la loro pubblicazione» (2003);

BOTTA ed altri: «Norme concernenti lo snellimento delle procedure per l'affidamento di opere pubbliche» (2004);

SANGUINETI: «Istituzione dell'Albo degli amministratori condominiali» (2005);

PROVANTINI ed altri: «Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche» (2006).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, recante misure urgenti per il personale della scuola» (1604).

Stralcio di disposizioni di una proposta di legge costituzionale assegnata a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) esaminando in sede referente la proposta di legge costituzionale CAVERI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (1714), ha deliberato di richiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli 6 e 7, con il nuovo titolo: «Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna» (1714-bis); la restante parte del provvedimento assumerebbe il nuovo titolo «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (1714-ter).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizio di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Giustizia):

«Modifiche al codice di procedura penale in tema di impugnazioni» (1708) *(con parere della I Commissione).*

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, a nome del gruppo comunista vorrei formulare una riserva, atteso che questo disegno di legge riproduce parte di un altro progetto di legge che fu discusso, nella scorsa legislatura, dalla Commissione giustizia e che suscitò una serie di critiche, anche gravi, da parte degli avvocati, in relazione ad alcune lesioni (in parte ragionevoli, in parte forse no) del diritto di difesa. Tra l'altro, il disegno di legge non prevede la regolamentazione di una materia molto importante, cioè l'abrogazione della contumacia, nonostante questa fosse stata già approvata nella precedente edizione che ho ricordato dalla Commissione giustizia.

Poiché in tale disegno di legge sono rinvenibili alcune mancanze e, nel contempo, sono state inserite alcune norme discutibili, noi esprimiamo la nostra opposizione alla sua assegnazione in sede legislativa. Non riteniamo tuttavia che sussista alcun problema a che, dopo il lavoro in Commissione giustizia, si possa passare all'esame in sede legislativa. Vorremmo però acquisire prima il parere dei Consigli degli ordini e degli avvocati su questo provvedimento.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. A nome del gruppo federalista europeo, formulo identiche riserve poiché nel disegno di legge sono indubbiamente inserite norme che aggravano sensibilmente il diritto alla difesa e la possibilità di concreto espletamento delle incombenze necessarie per proporre le impugnazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la sua opposizione si aggiunge a quella espressa dall'onorevole Violante, che ha parlato non solo a titolo personale ma anche a nome del gruppo comunista.

MAURO MELLINI. *Quod superat, non vi-tiat!*

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione degli onorevoli Violante e Mellini risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 1708 si intende assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede referente.

III Commissione (Esteri):

«Concessione di un contributo straordinario all'UNFICYP (Forza di pace delle Nazioni unite a Cipro)» (1802) *(con parere della V Commissione);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Difesa):

«Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva» (1709);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze):

PATRIA ed altri: «Modificazioni alla

legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto» (1411) *(con parere della I e della V Commissione);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

MAURO MELLINI. Speriamo che non ci siano norme sulla lotteria dei partiti!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di conservare il suo umorismo per qualche altra sede, magari anche per qualche trasmissione televisiva!

MAURO MELLINI. Signor Presidente, questo lei non se lo può permettere!

Non è umorismo, si tratta di un precedente specifico!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, è lei che non può permettersi di fare dell'umorismo in aula su quello che dice il Presidente!

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS (1821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

Ricordo che nella seduta del 30 novembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alle repliche.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Bianchi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché è ancora in corso da parte del Comitato dei nove l'esame degli emendamenti (alcuni dei quali presentati dal Governo pochissimi minuti fa) vorrei chiederle cortesemente di sospendere la seduta per una mezz'ora.

Questo potrà impedire che alla ripresa si verifichino ulteriori interruzioni nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete potuto ascoltare, il relatore, onorevole Bianchi, ha chiesto una sospensione di mezz'ora dei nostri lavori, sì da consentire al Comitato dei nove, che è riunito dalle 8,30 di questa mattina, di concludere l'esame degli emendamenti.

GUIDO ALBORGHETTI. Il rappresentante del Governo non è presente!

PRESIDENTE. Il Governo è impegnato nella riunione del Comitato dei nove, onorevole Alborghetti, né il Presidente avrebbe consentito l'inizio dei lavori dell'Assemblea in assenza del Governo.

Vorrei sapere dal relatore, onorevole Bianchi, se sia sufficiente una sospensione di mezz'ora soltanto o se non sia più utile sospendere la seduta fino alle 11, in modo da poter tranquillamente riprendere i nostri lavori. Per tale ora il Comitato dei nove avrà completato i suoi lavori e saranno stampati tutti gli emendamenti (dal momento che anche per la stampa occorre un minimo di tempo).

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI, Signor Presidente, mi oppongo alla richiesta di sospensione. Certamente la sua valutazione rimane sovrana, ma ritengo che il comportamento del Governo, anche alla luce del modo in cui arriviamo all'inizio di

questa seduta — cioè dopo un rinvio e la mancata conclusione dell'iter di due dei tre provvedimenti che sono oggi all'ordine del giorno, per una serie di ritardi, in parte addebitabili al Governo, in parte alle assenze di colleghi in aula — deponga molto sfavorevolmente per il proseguimento dei nostri lavori.

Dal momento che la riunione del Comitato dei nove è in corso dalle 8,30 di questa mattina, mi chiedo se non sia possibile creare le condizioni per una inversione dell'ordine del giorno, cominciando ad affrontare i successivi punti all'ordine del giorno, anziché perdere un'ora di tempo nel cuore della mattinata, sapendo che nel corso del pomeriggio i deputati cominceranno ad andarsene.

Chiedo, pertanto, invece di sospendere per un'ora il dibattito sul disegno di legge n. 1821 (sospensione che rischia di protrarsi per un'ora e mezza), si predisponga affinché tra mezz'ora si riprenda la seduta con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, comprendo appieno il senso della sua proposta, ma devo ribadire che il Presidente non può non farsi carico della richiesta avanzata dal relatore, a nome del Comitato dei nove. Poiché sono venuto a conoscenza di tale situazione un attimo prima dell'inizio della seduta, anch'io ho valutato l'opportunità di proporre alla Assemblea di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione del disegno di legge n. 1558.

Lei, onorevole Rutelli, sa bene come procedono i lavori dell'aula, anche in base ad un certo schema di orari, e all'inizio della seduta né il relatore né il Governo erano in condizione di intervenire sul disegno di legge n. 1558. Non so se ciò sarà possibile tra mezz'ora.

L'onorevole Bianchi, relatore sul disegno di legge n. 1821, ha assicurato che fra circa mezz'ora il Comitato dei nove avrà esaurito l'esame degli emendamenti. La Presidenza si farà carico, comunque, di valutare alla ripresa dei lavori l'even-

tualità di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno.

In attesa che il Comitato dei nove concluda il suo lavoro e che i nuovi emendamenti siano trasmessi agli uffici per consentirne la stampa e la distribuzione, sospendo la seduta fino alle ore 11.

**La seduta, sospesa alle 10,15,
è ripresa alle 11.**

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTISTUZZI ed altri: «Modifica di norme della Costituzione sull'amministrazione della giustizia e sulla funzione giurisdizionale» (1004) (con parere della II Commissione);

II Commissione (Giustizia):

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (1995) (con parere della I e della V Commissione);

V Commissione (Bilancio):

SCOVACRICCHI e ROMITA: «Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia al fine di valorizzarne il ruolo di regione frontaliere della Comunità economica europea» (431) (con parere della I, della III, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione);

XI Commissione (Lavoro):

FERRARI MARTE ed altri: «Norme per la durata del servizio del personale ispet-

tivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (921) (con parere della III, della V e della VII Commissione);

XIII Commissione (Agricoltura):

FIANDROTTI ed altri: «Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (626) (con parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, segnalo che nel testo della Commissione del disegno di legge n. 1821, sono contenuti alcuni errori materiali.

Al comma 2-bis dell'articolo 1, in luogo delle parole: «oltre alla riduzione di cui al comma 1, lettera a), «devono leggersi le seguenti: «oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera a);

al comma 1, lettera b), dell'articolo 4, in luogo delle parole: «nei mesi di mancato o ritardato pagamento» devono leggersi le seguenti: «nei casi di mancato o ritardato pagamento»;

al comma 6 dell'articolo 6, in luogo delle parole: «legge 12 agosto 1975, n. 675» devono leggersi le seguenti: «legge 112 agosto 1977, n. 675».

Devono altresì osservare che il decreto in esame prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali, la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, il prepensionamento per alcuni settori e altre norme in materia di organizzazione dell'INPS.

La Presidenza ritiene pertanto inammissibili, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, i seguenti emendamenti:

a) Borruso 5.4. in quanto prevede la corresponsione di un compenso a componenti di un organismo tecnico;

b) Mazza 11.01 in quanto introduce una disposizione di carattere fiscale, con specifico riferimento alla formazione dell'imponibile IRPEF.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "sul contributo" sono aggiunte le seguenti: "a carico del datore di lavoro";

al comma 2, lettera a), le parole: "lire 26.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 25.500";

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in aggiunta i lavoratori occupati alla data di entrata in vigore dalla legge medesima, è concesso, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° novembre 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 1, lettera a), un'ulteriore riduzione di lire 30.000";

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. all'onere derivante dal presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno»;

al comma 10, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) siano impiegati in aziende condannate, con sentenza passata in giudicato, per i reati relativi ai danni pubblici ambientali commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al ripristino dei luoghi o al risarcimento nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349".

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole ri-

sultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Disposizioni in materia di calamità naturali'.

All'articolo 4:

Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole da: "a decorrere" fino a: "presente decreto";

al comma 1, lettera b), le parole da: "nel caso di mancato" fino a: "determinazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa";

al comma 3, le parole da: "Nel corso" fino a: "amministrazione straordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi di procedure concorsuali";

al comma 8, dopo le parole: "ivi compresi quelli di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"11-bis. Per le imprese che si trovino in procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata, nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

11-ter. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli

artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1987 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dalla richiesta degli enti impositori"

All'articolo 5:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento d'integrazione speciale guadagni, possono, a domanda, usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'accantonamento: 'Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti e Ferrovie dello Stato';

al comma 4, le parole da: "Tali disposizioni" fino a: "di personale" sono soppresse;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, pos-

sono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di riesame".

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: "In attesa" fino a: "malattie professionali" sono soppresse;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, che prevedono il contributo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'ex ENAOLI e all'ex ENPI sono abrogate.

1-ter. Le norme, in forza delle quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligato a versare le somme riscosse nell'esercizio delle diverse gestioni della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla Tesoreria centrale dello Stato, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 6, dopo le parole: "legge 12 agosto 1975, n. 675" sono aggiunte le seguenti: "ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25";

dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Le rendite permanenti erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro non concorrono alla formazione del reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni";

al comma 24, le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni" sono soppresse;

dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

"27-bis. L'aliquota ridotta dovuta alla Cassa unica assegni familiari di cui all'articolo 20, primo comma, n. 1, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, in caso di società di persone, anche cooperativa, regolarmente iscritta all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese commerciali presso la Camera di commercio spetta a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia iscritto nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397 e successive modificazioni ed integrazioni".

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: "come norme regolamentari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2";

al comma 2, le parole: "Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare" sono sostituite dalle seguenti: "Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi degli assicurati, dei pensionati e del personale dipendente dagli istituti, che discendono da disposizioni di legge";

i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

L'articolo 12 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla

base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244 e 28 agosto 1987, n. 358.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un

terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

“1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie”.

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il

1988, lo specifico accantonamento "Pro-rata fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio" e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".

13. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con effetto dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

1. 3.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Battaglia Pietro, Usellini, Facchiano, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Biondi.

Al comma 2-bis, dopo le parole: lettera a) *aggiungere le seguenti:* e comma 6.

1. 4.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Battaglia Pietro, Usellini, Facchiano, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Biondi.

Al comma 6, dopo le parole: istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza *aggiungere le seguenti:* e le cooperative.

1. 5.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , ridotte a lire 42.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 6.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente, e già con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, in ragione del tasso di inflazione programmato.

1. 1.

Santoro.

Al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate.

1. 2.

Pallanti, Sanfilippo, Migliasso, Ghezzi, Francese, Rebecchi.

Sopprimere il comma 6-bis.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602. All'onere derivante dal pre-

sente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

1. 8.

Governo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, la nozione di impresa ivi indicata si deve intendere comprensiva anche di quelle appartenenti allo stesso gruppo che effettuano esclusivamente attività ad esse complementari attraverso servizi di coordinamento finanziario, organizzativo o di commercializzazione.

1. 7.

Cristofori, Mancini Vincenzo, Borruso, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipen-

denze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987 con le seguenti: negli anni 1986 e 1987.

2. 1.

Cimmino.

Al comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: all'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. 2.

Sanfilippo.

Nessuno chiedendo di parlare, sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire

30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: al 30 novembre 1987 con le seguenti: al 31 dicembre 1988.

3. 1.

Santoro.

A questo stesso articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le regioni a statuto ordinario comu-

nicano, entro il mese di marzo 1988, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità dei contributi per gli anni 1987 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni, il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1987 e precedenti, da ogni singola regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 aprile 1988, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente alla intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in essa stabiliti.

4. È abrogato, dal 1° gennaio 1988, il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. 01.

Samà, Lodi, Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 3, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una

somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilatazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al paga-

mento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 novembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. Il versamento di cui al comma 6, limitatamente ai contributi, può essere effettuato, senza aggravio di interessi,

previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 1987, in rate bimestrali uguali e consecutive, in numero non superiore a tre, delle quali la prima entro il 31 gennaio 1988. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio previsto nel medesimo comma 6.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

9. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

10. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 6, sempreché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 1987.

11. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria

è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi calcolati al tasso legale, maggiorato di tre punti, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi a pena di decadenza entro il termine di cui al comma 6, in tre rate bimestrali, eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi; per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle po-

sizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

4. 1.

Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Biondi.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 6, sostituire le parole: calcolati al tasso legale, maggiorato di 3 punti *con le seguenti:* previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

0.4.1.1.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole da: La regolarizzazione *fino a:* comma 6 *con le seguenti:* La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

0.4.1.2.

La Commissione.

All'articolo 4 sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

cui all'articolo 1, comma 10 ed all'articolo 3, comma 1.

4. 2.

Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Biondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal predetto articolo.

4. 3.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Anselmi, Rais, Rotiroti, Azzolini, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La regolarizzazione inoltre, in deroga all'articolo 1, comma 10, lettera c) ed al rinvio ad esso operato nell'articolo 3, comma 1, comporta l'applicazione del beneficio della fiscalizzazione e dello sgravio contributivo anche per i periodi per i quali la retribuzione corrisposta sia stata quella determinata da accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e che abbiano previsto un adeguamento progressivo e graduale della retri-

buzione, secondo tempi prestabiliti, ai trattamenti economici assicurati dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

4. 8.

Barbalace.

Al comma 10, sostituire le parole: entro il 30 novembre 1987, con le seguenti: entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

4. 4.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Anselmi, Rais, Rotiroti, Azzolini, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Al comma 11-ter, sostituire le parole da: entro il 30 novembre fino alla fine del comma, con le seguenti: entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini stabiliti dagli enti impositori.

4. 5.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Anselmi, Rais, Rotiroti, Azzolini, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla richiesta degli, con le seguenti: entro i termini fissati dagli enti impositori.

4. 6.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Battaglia Pietro, Facchiano, Anselmi, Rais, Rotiroti, Azzolini, Usellini, Biondi.

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-quater. Le sanzioni previste dall'ar-

articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta dalla pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, detta pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

4. 7.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Anselmi, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 4, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23

aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole "e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, della legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di prepensionamento anticipato, è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabella A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi di lire per il 1987, in 8 miliardi di lire per il 1988 e in 10 miliardi di lire per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".

6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

8. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata

dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento. "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)". All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese".

10. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 31 di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

cembre 1987, con le seguenti: 31 dicembre 1988.

5. 1.

Pallanti, Sanfilippo, Migliasso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai componenti il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene corrisposto un compenso determinato con decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; all'onere derivante, previsto in 80 milioni annui, si provvede per ciascun anno a carico del capitolo n. 1150 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. 4.

Borruso, Mancini Vincenzo, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Ricordo che questo emendamento è già stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

All'articolo 5 sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2-bis.

5. 7.

La Commissione

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 1987, con le seguenti: 31 dicembre 1988.

5. 2.

Ghezzi, Recchia, Pallanti.

Al comma 4, dopo le parole: è stabilito in 52 anni aggiungere le seguenti: ridotti a 50 anni per i lavoratori con almeno 25 anni

di contribuzione versata o accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria.

5. 5.

Mancini Vincenzo, Borruso, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Considerato quanto previsto del primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al personale dipendente dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, che in applicazione dell'articolo 3 della stessa legge versano il contributo per la cassa integrazione guadagni secondo il settore dell'industria, per le quali sia accertata, ai sensi del quinto comma, lettere a) e c), dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della causa di crisi, di ristrutturazione, e riorganizzazione aziendale.

5. 3.

Lodi Faustini Fustini, Montecchi, Sanfilippo, Migliasso, Ghezzi, Pallanti.

Al comma 5, sostituire le parole: le donne dipendenti del settore siderurgico con le seguenti: le donne del settore siderurgico e quei lavoratori considerati in esubero dai nuovi assetti societari e produttivi, dipendenti da industrie siderurgiche in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuità di impresa perché si sono riconvertite.

5. 6.

Cipriani, Tamino, Russo Spena.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. In attesa della riforma della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° luglio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La società INSAR spa è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5.

primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.

7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il riimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma

di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI spa. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR spa;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR spa.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3. 1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché, per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia, i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi

bollettini di conto corrente postale dallo stesso servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate sono tenuti, entro i successivi 10 giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limita-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

tamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di congruaggio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

19. Nelle parole "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n.

17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in lire annue 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".

22. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni e integrazioni, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La predisposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a congruaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

28. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENALI, a, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al 90° giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

30. Il termine previsto per lo sciogli-

mento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni

precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni».

1-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis per il settore agricolo si provvede, con effetto dal 1° luglio 1988, per i lavoratori dipendenti mediante elevazione della misura del contributo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, e per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia con la elevazione della quota capitaria annua di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, con decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

6. 3.

Pallanti, Sanfilippo, Migliasso, Lodi Faustini Fustini, Rebecchi, Samà, Lucenti, Recchia.

Sopprimere il comma 1-bis.

6. 1.

Sanfilippo, Macciotta, Pallanti.

Sopprimere il comma 1-ter.

6. 2.

Sanfilippo, Macciotta, Pallanti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai lavoratori, già dipendenti da imprese appaltatrici e subappaltatrici del gruppo SIR, che abbiano beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e che siano stati assunti a qualsiasi titolo da aziende pubbliche o private o da amministrazioni statali o da enti pubblici, prima del 14 febbraio 1987, data di pubblicazione della delibera CIPI, è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive proroghe e modificazioni, per il periodo intercorrente fra la data del licenziamento dalla azienda di appalto o subappalto di provenienza e la data di nuova assunzione.

8-ter. Il beneficio di cui al comma 8-bis è concesso con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in deroga al vincolo di semestralità previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, su richiesta della regione autonoma della Sardegna e previo parere istruttorio dell'URLMO. competente per territorio.

6. 6.

Rais, Cherchi, Diaz, Carrus.

Al comma 13, dopo la parola: Sicilia aggiungere la seguente: anche

6. 7.

Il Governo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Al comma 23, sostituire le parole da: delle anticipazioni *fino a:* 29 maggio 1982, n. 297, *con le seguenti:* dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati nonché delle anticipazioni erogate allo stesso titolo.

6. 4.

Francese, Recchia, Lucenti.

Al comma 27 bis sopprimere le parole: anche cooperativa e *sostituire le parole da:* per l'assicurazione di malattia *sino alla fine del comma con le seguenti:* «per l'assicurazione ivs di cui rispettivamente alle leggi 4 luglio 1959 n. 463 e 22 luglio 1966 n. 613.

6. 8.

Il Governo.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato.

6. 5.

Borruso, Mancini Vincenzo, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Rais, Biondi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, avverto che all'articolo 7 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 8 del decreto-legge:

«1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per il periodo di tre anni successivo alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, si applicano anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

1. Per il periodo di tre anni successivo al 12 ottobre 1987, qualora i contributi dovuti per l'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore nelle singole province del sistema di versamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 17 del 13 marzo 1969 e la data del 31 dicembre 1977 risultino prescritti, l'INPS procede, a richiesta del lavoratore e senza oneri a suo carico, alla costituzione di rendita vitalizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. 1.

Borruso, Mancini Vincenzo, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Facchiano, Rais, Rotiroli, Loiero, Azzolini, Anselmi, Battaglia Pietro, Usellini, Biondi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In presenza di documentazione certa, risalente all'epoca in cui rapporto di lavoro ha avuto luogo, si procede direttamente all'accredito della relativa contribuzione a favore dell'assicurato. In ogni altro caso, l'accredito resta subordinato agli accertamenti di legge da parte dell'INPS o dell'ispettorato del lavoro circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo.

8. 2.

Cipriani, Tamino, Russo Spena.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8, avverto che all'articolo 9 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 10 del decreto-legge:

«1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore come norme regolamentari.

2. Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli Istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottarsi nel termine di 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

3. Sono attribuiti al comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture amministrative e del personale già attribuiti al consiglio di amministrazione.

4. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

5. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

6. Restano attribuiti al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i compiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17 e 25 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione del sistema informatico basato sull'elaborazione automatica dei dati, può assumere, con contratto di impiego privato a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e con trattamento economico stabilito dal comitato esecutivo, personale altamente specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e gestione di sistemi informativi complessi e per le funzioni di contabilità, nel numero massimo complessivo di 25 unità. Il termine del contratto può essere eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: degli assicurati dei pensionati e del personale dipendente degli istituti, che discendono da disposizioni di legge *con le seguenti:* e ferma restando la disciplina di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

10. 2.

Borruso, Mancini Vincenzo, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroli, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Al comma 2, sopprimere le parole: previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

10. 1.

Pallanti, Migliasso, Sanfilippo, Rebecchi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10, do lettura dell'articolo 11 del decreto-legge:

«1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività

e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole "di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "inviati in trasferta all'estero"».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

11.1

Sanfilippo, Rebecchi, Migliasso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il settore delle costruzioni edili le riduzioni si applicano nelle misure cumulativamente stabilite per l'industria manifatturiera.

11. 2.

Loiero, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Allo stesso articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le somme relative alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale di cui al numero 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 1142/F.P.1. dell'8 settembre 1987 del ministro per il coordinamento della protezione civile non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF.

11. 01.

Mazza, Buffoni.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 11, avverto che all'articolo 12 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 13 del decreto-legge:

«1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1987».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è elevato a dieci anni.

13. 1.

Borruso, Mancini Vincenzo, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applicano a quelle aziende condannate per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

13. 2.

Cipriani, Russo Franco, Russo Spena.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13, avverto che all'articolo 14 del decreto non sono riferiti emendamenti.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti, subemenda-

menti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge. Mi compiaccio con il Comitato dei nove per il buon lavoro svolto.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

VINCENZO MANCINI, *Presidente della Commissione*. Ritiriamo l'emendamento 1.3, di cui sono primo firmatario, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Mancini Vincenzo 1.4 e 1.6 a condizione — è questo l'invito formulato dalla Commissione bilancio — che i due emendamenti siano votati contemporaneamente. Ripeto, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che la votazione si effettui nel modo che ho detto. Intendo fare presente tutto questo, signor Presidente, non per condizionare l'ordine della votazione, ma per evidenziare quale sia l'orientamento della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, credo che la cosa più ovvia sarebbe quella di unificarli in un unico emendamento, in modo che possa porli in votazione congiuntamente. Ciò non toglie, ovviamente, che qualche collega potrebbe chiedermi di porli in votazione separatamente.

È evidente infatti che, pur volendo tener conto della raccomandazione della Commissione bilancio, io debba comunque attenermi al regolamento.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, mi sono fatto carico di riferire che la Commissione che presiedo ha aderito alle sollecitazioni della Commissione bilancio. Esclusivamente per motivi di forma e di stesura del testo non è possibile unificare i due emendamenti. Confermo comunque il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione sui due emendamenti che ho detto.

Ritiro il mio emendamento 1.5, aderendo al parere della Commissione bilancio.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Santoro 1.1, anche in relazione alle dichiarazioni che renderà il rappresentante del Governo. Parimenti invito i presentatori a ritirare l'emendamento Pallanti 1.2; nel caso in cui il proponente insista, esprimo parere contrario. Parere favorevole sull'emendamento Cristofori 1.7 ma, anche qui, aderendo all'orientamento espresso dalla Commissione bilancio, invito il proponente a ritirarlo...

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, mi sembrava che lei avesse espresso parere favorevole sull'emendamento Cristofori 1.7!

VINCENZO MANCINI, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente, avevo espresso originariamente parere favorevole, ma essendomi pervenuto ora il parere della Commissione bilancio, formulo l'invito a ritirarlo. Altrimenti, dovrei rivedere l'originario parere favorevole ed esprimerne uno negativo.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Mancini, se ho ben capito, lei invita i proponenti a ritirare l'emendamento Cristofori 1.7, ma nel caso in cui lo mantengano il parere è negativo...

VINCENZO MANCINI, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente. Accetto l'emendamento 1.8 del Governo; esprimo parere contrario sull'emendamento Cimmino 2.1, in relazione al parere formulato dalla Commissione bilancio; e favorevole sull'emendamento Sanfilippo 2.2, anche qui in conformità dall'orientamento della Commissione bilancio.

Invito l'onorevole Santoro, proponente dell'emendamento 3.1, a ritirarlo, anche in relazione alle dichiarazioni che renderà il rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Samà 3.01 invito il presentatore a ritirarlo; diversamente il parere è contrario. Anche al riguardo credo che il Governo renderà una dichiarazione in relazione alla quale i proponenti potranno seguire la strada dell'ordine del giorno.

Signor Presidente, vorrei ricordare che sull'articolo 3 vi è un emendamento del Governo...

PRESIDENTE. A me non risulta, onorevole Mancini.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 1.8 del Governo chiede la soppressione del comma 6-bis dell'articolo 1 e, conseguentemente, l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 3, dopo il comma terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, si tratta dell'emendamento 1.8 del Governo sul quale lei ha espresso parere favorevole!

VINCENZO MANCINI, *Presidente della Commissione*. Raccomando l'approvazione dei subemendamenti 0.4.1.1 e 0.4.1.2 della Commissione ed esprimo parere favorevole all'emendamento Facchiano 4.1 nel testo modificato dai due subemendamenti della Commissione. Parere favorevole anche sugli emendamenti Facchiano 4.2 e Mancini Vincenzo 4.3. Invito l'onorevole Barbalace a ritirare il suo emendamento 4.8 che risulta assorbito dall'emendamento Facchiano 4.2. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti Mancini Vincenzo 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, che sono stati fatti propri dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Pallanti 5.1, prego i presentatori di ritirarlo, anche in rapporto alle dichiarazioni che renderà tra poco il rappresentante del Governo. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.7 della Commissione e ricordo che l'emendamento Borruso 5.4 è stato dichiarato inammissibile. Invito l'onorevole Ghezzi a ritirare il suo emendamento 5.2, anche in relazione alle dichiarazioni che tra breve saranno rese dal sottosegretario. Ritiro il mio emendamento 5.5 in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio. Invito i presentatori dell'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.3 a riti-

rarlo, altrimenti il parere sarebbe contrario; tale invito vale anche per gli emendamenti Cipriani 5.6 e Pallanti 6.3. Parere contrario, a maggioranza, sull'emendamento Sanfilippo 6.1, mentre il parere è favorevole in osservanza anche dei rilievi mossi dalla Commissione bilancio, sull'emendamento Sanfilippo 6.2, che viene fatto proprio dalla Commissione. Invito i presentatori dell'emendamento Rais 6.6 a ritirarlo altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.7 e 6.8 del Governo, nonché sull'emendamento Francese 6.4. L'emendamento Borruso 6.5 è stato ritirato in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio. Il parere è favorevole sull'emendamento Borruso 8.1, contrario invece sull'emendamento Cipriani 8.2; nuovamente favorevole sull'emendamento Borruso 10.2 ed infine parere contrario sull'emendamento Pallanti 10.1.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanfilippo 11.1, il parere è contrario, mentre invitiamo i presentatori dell'emendamento Loiero 11.2 a ritirarlo, anche in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio. L'emendamento Mazza 11.01 è stato dichiarato inammissibile. Da ultimo, parere favorevole sull'emendamento Borruso 13.1 e contrario sull'emendamento Cipriani 13.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo concorda col presidente della Commissione ed invita l'onorevole Santoro a ritirare il suo emendamento 3.1, impegnandosi a rimodulare la spesa nell'ambito della legge finanziaria. Il Governo invita altresì l'onorevole Samà a ritirare il suo articolo aggiuntivo 3.01, impegnandosi a trattare la materia in un successivo provvedimento. Invita inoltre l'onorevole Pallanti a ritirare il suo emendamento 5.1, in quanto in un successivo disegno di legge si terrà conto delle istanze in esso contenute.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento Mancini Vincenzo 1.3 è stato ritirato. Pongo dunque in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 1.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Essendo stato ritirato il successivo emendamento Mancini Vincenzo 1.5, pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 1.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Santoro insiste per la votazione del suo emendamento 1.1, dopo l'invito a ritirarlo formulato dalla Commissione e dal Governo?

ITALICO SANTORO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che sul successivo emendamento Pallanti 1.2 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento sostitutivo della lettera c) del comma 10 dell'articolo 1, prevede che le riduzioni contributive non spettino a quei lavoratori che siano denunciati con retribuzioni inferiori e quelle corrisposte di fatto e, in ogni caso, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, oppure provinciali, ove più elevate.

Insistiamo particolarmente, signor Presidente, sul valore sociale, politico e di coerenza giuridica dell'emendamento Pallanti 1.2, di cui chiediamo a codesta Assemblea l'approvazione. Si tratta di pa-

gare integralmente i contributi sulle retribuzioni eventualmente corrisposte in misura superiore a quella risultante dal prospetto o dalla busta paga; quindi si tratta, evidentemente, di eliminare una pratica di evasione contributiva, ancorché in questo caso parziale, cioè relativa ad un lavoro parzialmente «in nero».

Si pensi ad esempio al caso di un superminimo corrisposto di fatto, ma non risultante sulla busta o sul prospetto paga. Ebbene, noi chiediamo che la contribuzione venga versata anche per questo superminimo.

Definiamo poi in questo emendamento, signor Presidente, un ulteriore principio, che è quello secondo il quale i contributi devono essere versati sulla base di retribuzioni comunque mai inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali, se più elevate.

Vorrei rimarcare la differenza esistente tra questo testo e quanto invece prevede la lettera c) del comma 10 dell'articolo 1 nel testo del decreto-legge. Si tratta, in quest'ultimo caso, di retribuzioni che non debbono essere inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi. Dunque si fa un rinvio puramente e semplicemente ai minimi tabellari. Nel testo che noi proponiamo invece si dice che le retribuzioni imponibili non debbono essere inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali, andando quindi al di là dei minimi tabellari. Per esempio, ci sembra del tutto incongruente che possa ammettersi una prassi che, in ipotesi, tenda a far pagare i contributi solo su un minimo, poniamo di 200 mila lire, quando la contingenza può essere 3 volte superiore o anche più, o quando altre voci patrimoniali, altre attribuzioni patrimoniali dovute dal datore di lavoro al lavoratore si aggiungono ai minimi tabellari, e, ad esempio, si tratti di tredicesime o quattordicesime mensilità, quindi di mensilità aggiuntive.

Insomma, anche da questo punto di vista, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorna in gioco la considerazione dell'opportunità di eliminare possibili evasioni contributive ancorché parziali, con evidente e chiaro beneficio — vorrei sottolinearlo —

per i lavoratori e con non meno evidente e non meno chiaro beneficio per le finanze disestate dell'istituto previdenziale.

Sono questi i motivi per cui chiediamo che si preveda una duplice cintura per quello che riguarda il pagamento dei contributi previdenziali che devono pagarsi sulle retribuzioni corrisposte di fatto, nell'ipotesi che esse siano superiori a quelle che appaiono sui documenti contabili, e in ogni caso su retribuzioni che non debbono essere inferiori non solo ai minimi tabellari, ma neanche all'intero trattamento retributivo che, per contratto nazionale o provinciale, spetta al lavoratore di cui si tratta.

Sono questi i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, per cui insistiamo per l'approvazione di questo emendamento che ci sembra rispondente a criteri di coerenza giuridica e contributiva, di evidente convenienza per l'istituto e che tende a salvaguardare un diritto imprescindibile dei lavoratori.

PRESIDENTE. L'emendamento Pallanti 1.2 viene mantenuto; è stata però ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Pongo dunque in votazione l'emendamento Pallanti 1.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Circa l'emendamento Cristofori 1.7 c'è un invito a ritirarlo. I presentatori sono d'accordo?

NINO CRISTOFORI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Cimmino 2.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 2.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Per quanto riguarda l'emendamento Santoro 3.1, c'è un invito a ritirarlo. Onorevole Santoro, è d'accordo?

ITALICO SANTORO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Anche per l'articolo aggiuntivo Samà 3.01 vi è un invito a ritirarlo. I presentatori sono d'accordo?

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo, Presidente, dopo le affermazioni fatte dal Governo e dal relatore che ci consentono di avere la certezza che il problema sarà risolto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione il subemendamento 0.4.1.1 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.4.1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Facchiano 4.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Facchiano 4.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 4.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Il presentatore dell'emendamento Barbalace 4.8, è stato invitato dalla Commissione a ritirarlo, in quanto assorbito dall'emendamento Facchiano 4.2. Onorevole Barbalace?

FRANCESCO BARBALACE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 4.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 4.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 4.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 4.7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

I presentatori dell'emendamento Pallanti 5.1, sono stati invitati dalla Commissione a ritirarlo. Chiedo all'onorevole Pallanti se accetti l'invito.

NOVELLO PALLANTI. Poichè il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno che i vari gruppi della Commissione hanno preannunciato, ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pallanti.

Pongo in votazione l'emendamento 5.7, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Borruso 5.4 è stato già dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

Domando ai presentatori dell'emendamento Ghezzi 5.2, se accettano l'invito loro rivolto dalla Commissione a ritirarlo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

NOVELLO PALLANTI. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Mancini Vincenzo 5.1 è stato già ritirato. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.3, i presentatori sono stati invitati dalla Commissione a ritirarlo. Chiedo se l'invito venga accettato.

NOVELLO PALLANTI. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cipriani 5.6, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

LUIGI CIPRIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI CIPRIANI. Signor Presidente, l'emendamento riguarda il prepensionamento dei lavoratori della siderurgia. In particolare, il quinto comma, che noi vogliamo emendare, estende alle donne che lavorano nel settore siderurgico il prepensionamento a 47 anni.

Alla situazione prevista per le donne in questo settore vorremmo assimilarne anche altre, determinatesi per effetto di ristrutturazioni che hanno comportato una perdita occupazionale molto elevata ed il cambiamento della ragione sociale dell'impresa. Mi riferisco, ad esempio, alla Ferrotubi di Sestri Levante. In tutta Italia le persone interessate non sono più di duecento; il costo del provvedimento, dunque, sarebbe molto limitato.

Questo il senso del nostro emendamento, che invitiamo i colleghi ad approvare per eliminare alcune ingiustizie e venire incontro a situazioni occupazionali

molto gravi che si sono determinate in particolari zone del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cipriani 5.6, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cipriani 5.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	266
Astenuti	102
Maggioranza	134
Voti favorevoli	52
Voti contrari	214

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellini Lino
Arnaboldi Patrizia
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Balestracci Nello
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Giorgio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura

Ciocci Carlo Alberto
Cipriani Luigi
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Di Prisco Longo Elisabetta
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Moroni Sergio

Nania Domenico
Napoli Vito

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Albertini Liliana
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Bargone Antonio
Beebe Tarantelli Carole
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Filippini Giovanna
Forleo Francesco

Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo

Romani Daniela
Ronzani Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Gabbuggiani Elio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento Pallanti 6.3, che la Commissione ha chiesto di ritirare, se accettano l'invito o se mantengono l'emendamento 6.3.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

NOVELLO PALLANTI. Sì, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliasso. Ne ha facoltà.

TERESA MIGLIASSO. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare le ragioni che inducono il gruppo comunista a votare a favore dell'emendamento Pallanti 6.3, sul quale sollecitiamo l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole. Si tratta, colleghi, di un emendamento volto a ripristinare la cadenza annuale della rivalutazione della rendita INAIL, cioè della prestazione corrisposta ai lavoratori mutilati e agli invalidi del lavoro a titolo di risarcimento di un danno subito a causa di incidenti sul lavoro nel settore industriale, agricolo e in quello del lavoro autonomo.

Come i colleghi certamente sapranno, con una legge approvata all'unanimità nel 1982 si è stabilito che la rivalutazione della rendita INAIL dovesse avvenire ogni anno. Con una norma di successiva legge finanziaria la maggioranza riuscì purtroppo a riportare a due anni la cadenza della rivalutazione, con riflessi pesantemente negativi sui redditi di centinaia di migliaia di cittadini invalidi. I mutilati scesero allora in piazza per manifestare il loro dissenso, ed aprirono anche un confronto molto positivo con tutte le forze politiche, le quali si impegnarono unitariamente ad adoperarsi affinché il Parlamento ponesse rimedio all'ingiustizia.

Da allora questo impegno non si è purtroppo tradotto in misure concrete; in quest'aula ed anche al Senato sono accaduti però fatti significativi, che voglio sommariamente ricordare ai colleghi per consentire loro una valutazione serena di questo emendamento.

Durante le votazioni in sede di conversione in legge di due decreti-legge vertenti sempre sulla materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, e in particolare nella seduta del 26 marzo 1987, la Camera approvò un emendamento che ripristinava

la cadenza annuale della rivalutazione della rendita INAIL. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che il suddetto emendamento non era stato presentato da una sola parte politica, ma da tutta la Commissione; e che il sottosegretario al lavoro di allora, onorevole Borruso, al momento di esprimere il parere del Governo si pronunciò in senso favorevole. Il 14 aprile il Senato approvò lo stesso testo, ma il decreto-legge fu rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura finanziaria. Il messaggio del Presidente della Repubblica — questo è molto importante, colleghi — non individuava, tra le cause del rinvio, l'emendamento che aveva introdotto la cadenza annuale della rivalutazione della rendita INAIL.

Oggi — ne abbiamo discusso in Commissione — il Governo e la maggioranza sostengono che l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con questo emendamento è giusto, ma che il bilancio dell'INAIL non lo consentirebbe.

Voglio sottolineare che se il bilancio dell'INAIL è in deficit, ciò è dovuto al fatto che non si è mai provveduto da parte del Governo alla fissazione delle nuove tariffe dei premi, così come ha illustrato per altro il collega Sanfilippo nel corso della discussione generale sul provvedimento. Di più: credo che l'atteggiamento del Governo sia per lo meno strano. A marzo, quando già esistevano le condizioni di bilancio dell'ente che conosciamo, il Governo si esprime in senso favorevole alla rivalutazione annuale; oggi, chissà perché, le stesse condizioni lo inducono ad esprimere parere contrario.

Che cosa è accaduto nel frattempo, colleghi? Perché questo ribaltamento di posizioni? In ogni caso, a noi sembra profondamente ingiusto far pagare ai lavoratori mutilati ed invalidi il prezzo di alcune contraddizioni che non hanno consentito al Governo di porre in atto le misure di risanamento dell'ente cui prima facevo cenno.

Ma c'è un'altra cosa che voglio ricordare ai colleghi, che sono magari giusta-

mente preoccupati dei problemi di bilancio dell'INAIL. Con il presente emendamento vogliamo innanzitutto riaffermare un principio molto importante, i cui effetti economici, però, graverebbero sull'INAIL solo a partire dal 1° luglio 1989. Come vedete, anche le preoccupazioni di non gravare troppo sul bilancio 1988 a questo punto sono ingiustificate. Si ripristinerebbe, invece, un importante diritto violato, e sono certa che ciò suonerebbe come una positiva sollecitazione al Governo a predisporre entro quest'anno tutte quelle misure di risanamento del bilancio dell'INAIL che per altro avrebbero dovuto essere predisposte già dal 1° gennaio 1987.

So che tantissimi, mi piacerebbe poter dire tutti i colleghi, sono sensibili a questi problemi, come hanno dimostrato più volte in quest'aula, nei confronti con le associazioni e nella stessa Commissione lavoro.

La lunga, generosa battaglia dei mutilati ed invalidi del lavoro e le loro aspettative non credo debbano andare deluse ancora una volta. Questi cittadini guardano con fiducia al Parlamento e alle istituzioni: credo che tornerebbe a onore del Parlamento, di tutti i parlamentari, senza distinzione di appartenenza politica, dare una risposta a queste speranze.

È per queste ragioni, colleghi, che invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole su questo emendamento (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borruso. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, desidero ricordare, come del resto ha fatto la collega Migliasso, che la vicenda relativa alla rivalutazione annuale delle rendite INAIL si trascina da lungo tempo. Per la verità il Governo nella passata legislatura, in un decreto-legge riguardante la stessa materia, aveva trovato, con il conforto del parere espresso dalla Commissione, una so-

luzione positiva; ma quel decreto è decaduto, anche per i rilievi che il Presidente della Repubblica aveva formulato. Da allora si è avuto un incremento delle disponibilità finanziarie dell'INAIL, per cui la questione ormai deve essere affrontata in termini globali.

Per questa ragione la maggioranza della Commissione, pur esprimendo parere negativo sull'emendamento, invita il Governo a promuovere una iniziativa di carattere legislativo per quanto riguarda il riassetto economico-finanziario dell'INAIL, nell'ambito del quale possa essere affrontata tale questione.

Debbo ricordare che lo scatto delle rendite avverrà al 1° luglio 1988, ed è quindi importante che l'iniziativa del Governo sia presa prima di tale data.

Per concludere, ribadisco che la maggioranza della Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento Palanti 6.3, per consentire la conversione in legge dell'ennesimo decreto, ed invita caldamente il Governo ad assumere le opportune iniziative legislative in materia.

LUIGI FOTI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI FOTI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo apprezza le argomentazioni che sono state portate a supporto dell'emendamento al nostro esame, e condivide nella sostanza le argomentazioni sostenute dal collega Borruso.

Per una questione di oneri, non si può rischiare di far decadere anche questo decreto-legge, dopo la sesta reiterazione. È necessario aggiungere che, se si approvasse tale emendamento, si verificherebbe un aggravio degli oneri, per il triennio 1988-1990, quantificabile in 254 miliardi per il 1988, 274 miliardi per il 1989 e 242 miliardi per il 1990.

Per quanto riguarda il riordino della materia, il Governo non ha alcuna diffi-

coltà a rivedere, attraverso l'emanazione di un successivo provvedimento che riguardi l'INAIL nel complesso, anche questo problema specifico che oggi viene sollevato. Il Governo chiede, quindi, che tale emendamento venga ritirato; qualora ciò non avvenisse il parere sarebbe contrario, per le motivazioni esposte.

PRESIDENTE. Onorevoli Foti, le ho dato la parola perché, in qualità di rappresentante del Governo, ha diritto di parlare ogni volta che lo desidera. Vorrei però sottolineare che la richiesta di ritiro dell'emendamento era già stata formulata. Inoltre, vorrei farle notare che le sue precisazioni avrebbero dovuto essere fatte precedentemente, al momento dell'espressione del parere del Governo, poiché se ora qualche collega mi chiedesse nuovamente la parola sarei costretto a riaprire la discussione; il che non è assolutamente possibile.

Dico questo, onorevole sottosegretario, poiché dobbiamo essere molto precisi nell'ordine dei nostri lavori.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 6.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Rais 6.6 è stato ritirato dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento 6.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Francese 6.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Borruso 6.5 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Borruso 8.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Prima di passare alla votazione dell'emendamento Borruso 10.2 vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un errore in esso contenuto: alla quinta riga deve leggersi «ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72», anziché «ferma restando la disciplina di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2».

Onorevole Borruso, è d'accordo?

ANDREA BORRUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento Borruso 10.2 è del seguente tenore:

Al comma 2, sostituire le parole: degli assicurati dei pensionati e del personale dipendente degli istituti, che discendono da disposizioni di legge con le seguenti: e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72.

10. 2.

Borruso, Mancini Vincenzo, Cristofori, Gelpi, Antonucci, Cimmino, Tealdi, Loiero, Facchiano, Rais, Rotiroti, Azzolini, Anselmi, Usellini, Battaglia Pietro, Biondi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Pongo in votazione l'emendamento Borruso 10.2 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pallanti 10.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Samà. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAMÀ. L'articolo 10 mira allo snellimento delle procedure riguardanti l'INPS e l'INAIL, riducendo a norme regolamentari le disposizioni di legge che disciplinano attualmente sia l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione ed accreditamento delle contribuzioni e dei premi, sia la liquidazione ed erogazione delle prestazioni, sia l'organizzazione interna degli uffici.

Il secondo comma di tale articolo, così come viene proposto, ci sembra però del tutto in contrasto con lo spirito dell'articolo medesimo, se, dunque, non dovesse essere modificato, finirebbe per vanificare tutti gli sforzi compiuti per rendere più agili e snelle le procedure, dal momento che — ed è questo il punto che intendiamo sottolineare — esso prescrive che le deliberazioni dei consigli d'amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, adottate per apportare eventuali modifiche alle discipline vigenti, entrano in vigore non solo dopo l'approvazione del Ministero del lavoro (e questo ci sembra giusto), ma «previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri». Tale ultima previsione ci sembra superflua, perché non fa altro che appesantire le stesse procedure che si intendono snellire.

Con l'emendamento Pallanti 10.1 proponiamo, quindi, di sopprimere la locuzione «previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri», anche per liberare quest'ultimo da un'incombenza che si aggiungerebbe alle molte altre, e più importanti, di cui esso si deve occupare.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Pal-

lanti 10.1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pallanti 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	386
Votanti	385
Astenuti	1
Maggioranza	193
Voti favorevoli	146
Voti contrari	239

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Loiero 11.2, è stato ritirato e che l'articolo aggiuntivo Mazza 11.01 è stato dichiarato inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento Borruso 13.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cipriani 13.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cipriani. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

LUIGI CIPRIANI. Signor Presidente, il testo del nostro emendamento è molto chiaro. Chiediamo infatti di abolire la fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende condannate per non aver rispettato le norme sul collocamento.

Con la votazione che sta per avvenire, desidero verificare se in quest'aula si riesce a votare almeno per far sì che le aziende rispettino le leggi. Non vorremmo, in altri termini vedere la maggioranza respingere un emendamento che chiede soltanto, lo ripeto, che siano rispettate le leggi vigenti. Verificheremo dunque fino a quale assurdo possa arrivare la logica di sostenere acriticamente i decreti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che il disegno di legge consta di un articolo unico e pertanto sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 1821, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442,

premesso che, con circolare n. 26735 del 3 febbraio 1986, la direzione nazionale dell'INPS ha emanato disposizioni tese ad impedire il prepensionamento a tutti quei lavoratori siderurgici licenziati in date successive al 31 maggio 1984 e successivamente riassunti da altre aziende siderurgiche, per le quali valgono le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto,

impegna il Governo

a intervenire tempestivamente sull'INPS al fine di ripristinare il dettato della legge 31 maggio 1984, n. 193, e consentire quindi il prepensionamento a tutti

quei lavoratori di cui sopra aventi diritto.

(9/1821/1)

«Rebecchi, Sanfilippo, Migliasso».

«La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1821, di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

venuta a conoscenza che presso talune sedi periferiche dell'INPS si tende a scoraggiare i lavoratori delle industrie estrattive dell'amianto dal presentare domanda per essere ammessi al godimento dei benefici previsti al comma 4 dell'articolo 5 del presente decreto-legge;

constatato che questo risulta essere in palese contraddizione con la volontà del legislatore, che fa espresso riferimento all'intero settore amianto;

impegna il Governo

a mettere in atto gli opportuni provvedimenti al fine di consentire una corretta e giusta applicazione della legge.

(9/1821/2)

«Migliasso, Sanfilippo, Pallanti».

«La Camera,

riconosciuta l'opportunità che venga portato a compimento il processo di ristrutturazione dei tubifici dell'ex gruppo Maraldi consentendo il completo riassorbimento delle unità lavorative che già fruivano del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 45,

impegna il Governo

a garantire con i fondi ordinari di bilancio la proroga per sei mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per le unità lavorative ancora non reinserite

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

in produzione nei tubifici ex gruppo Maraldi di Ancora, Forlì, Ravenna.

(9/1821/3)

«Masini, Pacetti, Rinaldi, De Carolis, Piro, Angelini Giordano».

«La Camera,

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 1821, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442,

preso atto dell'accordo intervenuto tra Governo e regioni in merito alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,

invita il Governo

a predisporre un disegno di legge che renda operativo l'accordo medesimo.

(9/1821/4)

«Borruso, Pallanti, Nonne».

«La Camera,

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 1821, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 42,

tenuto conto che la normativa sul prepensionamento di cui all'articolo 5 del decreto scade il 31 dicembre 1987,

esprime l'esigenza che tale normativa sia rinnovata fin dal 1° gennaio 1988 e, in tale contesto,

impegna il Governo

a presentare un provvedimento nel quale tra l'altro si prevede l'estensione al prepensionamento ai dipendenti delle aziende edili per le quali è intervenuta una deliberazione del CIPI, concessiva del trattamento di integrazione guadagni per crisi aziendale.

(9/1821/5)

«Pallanti, Rebecchi, Mancini Vincenzo, Borruso, Cavicchioli, Nonne, Rais, Santoro, Bianchi, Ghezzi».

«La Camera,

riconosciuta l'opportunità che venga portato a compimento il processo di ristrutturazione dei tubifici dell'ex gruppo Maraldi consentendo il completo riassorbimento delle unità lavorative che già fruivano del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 45,

impegna il Governo

a garantire con i fondi ordinari di bilancio la proroga per sei mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per le unità lavorative ancora non reinserite in produzione nei tubifici ex gruppo Maraldi di Ancona, Forlì, Ravenna.

(9/1821/6)

«Masini, Pacetti, Rinaldi, De Carolis, Piro, Angelini Giordano».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta tutti gli ordini del giorno presentati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

ALDO REBECCHI. Non insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1821/1.

TERESA MIGLIASSO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1821/2.

NADIA MASINI. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1821/3.

ANDREA BORRUSO. Non insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1821/4.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1821/5.

MASSIMO PACETTI. Neppure io, signor Presidente, insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1821/6.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, innanzitutto per le modifiche positive che sono state introdotte e che riguardano diverse tematiche. Intendo soffermarmi solo su pochissime di queste.

Mi riferirò, prima di tutto, alla fiscalizzazione aggiuntiva per il personale femminile di nuova assunzione: attribuiamo all'emendamento relativo a tale questione, approvato dall'Assemblea, un valore notevole al fine di incentivare l'occupazione femminile.

Riteniamo importante che la fiscalizzazione sia stata estesa anche a tutto il settore dell'agricoltura e che della fiscalizzazione beneficino anche le aziende di servizio.

Si tratta di tre gruppi di questioni molto rilevanti; il fatto che in sede di Commissione si sia registrato l'accordo e che queste tematiche siano state trasformate in legge ci porta ad esprimere un giudizio positivo. Identico giudizio esprimiamo anche circa la revisione del sistema sanzionatorio, che consente di favorire le autodenunce delle aziende inadempienti e, quindi, di regolarizzare un numero maggiore di imprese che, attualmente, lavorano in maniera «sommersa», non pagando i contributi.

Giudichiamo positivamente anche le novità introdotte nel decreto-legge al nostro esame, che riguardano la normativa

concernente il funzionamento dell'INPS, in particolar modo per ciò che attiene ai controlli incrociati, che dovrebbero dare il via ad una seria lotta contro l'evasione contributiva.

Pensiamo che sia importante anche la normativa sulla delegificazione, poiché consente una più snella gestione dell'INPS (anche se non sono stati sottoposti a delegificazione, ovviamente, i diritti soggettivi, la cui disciplina resta attribuita alla legge ordinaria, quindi al Parlamento).

Ci rammarichiamo per il fatto che l'Assemblea non abbia accolto, per il voto contrario delle forze di maggioranza, il nostro emendamento volto ad aggiornare le pensioni annuali degli invalidi del lavoro. È una battaglia che ci impegniamo a continuare nelle prossime occasioni, affinché sia ripristinato anche per costoro il diritto ad avere una rivalutazione annuale delle pensioni.

Infine, signor Presidente, esiste un'altra ragione che ci stimola a dare il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame; la cito per ultima, signor Presidente, ma non la ritengo meno rilevante delle altre.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare è il sesto di una serie iniziata con il decreto-legge n. 882 del 22 dicembre dello scorso anno. Esso, in conseguenza delle varie reiterazioni, può vantare il primato di esser stato firmato da ben tre diversi Presidenti del Consiglio e da altrettanti ministri del lavoro. Si tratta di un primato negativo per moltissime ragioni ma una, a nostro giudizio, precede tutte le altre.

Signor Presidente, poiché ogni decreto ha previsto — e non poteva fare diversamente — una norma che ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti provvedimenti, con il trascorrere del tempo si è determinata una situazione che ha reso estremamente difficile ogni modifica sostanziale e, di fatto, ha consentito che il Governo si sostituisse al Parlamento, sfuggendo al controllo parlamentare.

È questa una delle ragioni per cui noi

riteniamo che il decreto-legge debba essere convertito, perché la situazione deve essere non consolidata ma rimossa senza ulteriori indugi.

Per queste ragioni, voteremo a favore della conversione in legge del decreto in esame, per i suoi contenuti e perché vogliamo che sulla certezza del diritto venga sgomberato ogni dubbio. Signor Presidente, noi vogliamo rompere il circolo vizioso che si è determinato con le continue reiterazioni che ledono la sovranità e i diritti del Parlamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cipriani. Ne ha facoltà.

LUIGI CIPRIANI. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame potrebbe essere intitolato come una *telenovela* della serie «Più guadagna il padrone, più cresce l'occupazione». Niente di più falso! Con fiscalizzazioni, prepensionamenti, agevolazioni infinite, si sposta al 1988 la revisione delle tariffe INAIL di cui si parlava prima. Ci troviamo di fronte al solito decreto-*omnibus* che crea situazioni ricattatorie nella società, dato che, evidentemente, agevolazioni e prepensionamenti, di fronte alla mancanza di prospettive di lavoro, producono un ricatto sui lavoratori.

Noi diciamo che è ora di finirla! Vogliamo sottrarci a questo tipo di ricatto! Voteremo quindi contro la conversione in legge del decreto.

Nella relazione che accompagna il decreto si dice che: «Le forze politiche e le parti sociali del mondo del lavoro, nelle diverse sedi, hanno ripetutamente sottolineato l'esigenza di una revisione strutturale ... della fiscalizzazione» in cambio di posti di lavoro. Niente di più falso! Si sono regalati miliardi a migliaia ai padroni, ma non è stato creato nessun posto di lavoro; anzi, la disoccupazione è in continua crescita. Sono state concesse agevolazioni a non finire per gli investimenti nel meridione, per i lavoratori occupati nel meridione nel settore agricolo, eppure la disoccupazione è a livelli astro-

nomici! Vorrei fare un semplice calcolo: la *telenovela* della fiscalizzazione inizia nel 1977; oggi, nel 1987, essa viene resa strutturale, quindi definitiva. In dieci anni, con una media di 10 mila miliardi l'anno, sono stati regalati ai padroni, in cambio della fiscalizzazione concernente il settore sanitario, 100 mila miliardi: 100 mila miliardi di risparmio per i padroni e nessuno posto di lavoro!

Si è creato il buco nella gestione INPS del servizio sanitario nazionale. I lavoratori hanno pagato questa fiscalizzazione, questa elargizione enorme, con i ticket, con un servizio sanitario sempre più scadente, mentre l'INPS presenta un deficit determinato da questo tipo di elargizione di denaro pubblico ai padroni. Utilizzando questi 100 mila miliardi, nel corso di questi anni, lo Stato avrebbe potuto effettuare investimenti pubblici nel settore del risparmio energetico e delle fonti energetiche alternative, nel settore dei trasporti, per ridurre i costi di produzione, e per creare una situazione generale che comportasse una migliore qualità di vita e una maggiore efficienza del sistema sociale e produttivo.

Noi siamo favorevoli alla riduzione dei costi di produzione, purché essa venga operata nel settore del risparmio energetico, in quello dei trasporti, e per migliorare i servizi forniti ai cittadini. In tal modo si creerebbe vera occupazione, nuovi posti veri e non fittizi, e in tal modo si andrebbe realmente incontro ai bisogni dei cittadini, che tra l'altro avvertono la necessità di cambiamenti anche nel settore chimico, sempre più inquinante ed insopportabile.

Invece, questa massa enorme di denaro viene elargita senza alcun controllo. Non si pone neanche il vincolo di finalizzare la fiscalizzazione ad un aumento dell'occupazione! Si sarebbe potuto almeno cercare di fiscalizzare gli oneri sociali in rapporto a tutti i posti di lavoro in più che vengono creati. Ci troviamo invece di fronte ad una elargizione generale e acritica, senza nessun tipo di controllo. Si passa, addirittura, alla gestione in quota capitale, senza avere la possibilità di ef-

fettuare controlli. Molto probabilmente, vi sono truffe gigantesche dietro la vicenda della fiscalizzazione degli oneri sociali!

Per quanto concerne l'articolo 4, ovvero il problema dei controlli, vengono fissate, come si usa fare nel nostro paese, multe gigantesche, somme aggiuntive del 50 per cento in ragione d'anno, quando poi i controlli non vengono fatti. Il problema è questo! C'è un'evasione contributiva dichiarata dall'INPS, consistente in 45 mila miliardi l'anno, ma l'ispettorato del lavoro non funziona perché non ha personale adeguato e sufficiente per operare i controlli.

Ho già detto altre volte e ripeto oggi che i controlli sulle condizioni di lavoro non vengono effettuati. Tutti ricordano la vicenda della tragedia di Ravenna. L'ispettorato del lavoro non fa controlli, le USL non fanno controlli, l'INPS nemmeno. Pertanto, non serve a niente colpire con multe gigantesche coloro che non versano i contributi. E analogo discorso può essere fatto per l'evasione fiscale.

In definitiva, ci troviamo di fronte ad una enorme elargizione di danaro, diretta a sostenere la speculazione finanziaria. Questa massa enorme di danaro non è servita a creare nuovi posti di lavoro bensì soltanto ad operare una ristrutturazione tecnologica, con la conseguente «espulsione» delle forze lavoro; è servita altresì a finanziare la speculazione in borsa, dove sono letteralmente piovuti migliaia di miliardi di lire.

Non si sono, quindi, creati nuovi posti di lavoro; si è avuta una enorme concentrazione finanziaria: i grandi gruppi hanno acquisito controlli di banche, compagnie di assicurazione, quotidiani, emittenti televisive. Tutto a spese dello Stato!

È stato in tal modo creato il comparto industriale, assistito e parassitario, dei «padroni del vapore». Non si può parlare di industriali, dato che senza l'aiuto dello Stato costoro non sono in grado di andare avanti! Essi sono dei parassiti, capaci soltanto di licenziare, di mettere i lavoratori

in cassa integrazione, di attaccare il diritto di sciopero.

Voglio ricordare, in questa sede, che i padroni, con la fiscalizzazione degli oneri sociali hanno avuto un aumento di 144 mila lire mensili, *pro capite*, mentre nel meridione la fiscalizzazione è stata ancora più accentuata e si protrarrà per i prossimi dieci anni, senza alcuna discriminazione tra il grande e il piccolo proprietario terriero. Vengono fiscalizzati persino gli oneri sociali dei dirigenti di azienda! Siamo, cioè, arrivati ad un livello di assistenza totale e parassitaria a scapito dei lavoratori, dei pensionati e dell'assistenza sanitaria. Noi vogliamo dire basta a tutto ciò!

Questa enorme erogazione di denaro pubblico avrebbe dovuto essere utilizzata per altri tipi di investimento, indirizzati alla creazione di veri nuovi posti di lavoro, operando, al contempo, un risparmio energetico che, a sua volta, avrebbe ridotto i costi della cosiddetta bolletta energetica.

Investendo nel settore dell'amministrazione finanziaria per recuperare l'evasione contributiva e fiscale, i nuovi posti di lavoro si pagherebbero da soli e si creerebbe anche una vasta area di risparmio.

Per questi motivi, diciamo basta a questi ricatti. Quella che abbiamo di fronte è una riforma surrettizia dell'INPS e ciò proprio mentre sono in discussione riforme complessive di tale ente. Ancora una volta, pertanto, possiamo considerare il decreto che abbiamo dinanzi come un decreto-*omnibus*, comprendente persino una sorta di ricatto, relativo ai cosiddetti contratti di solidarietà, che vengono rifinanziati. Noi vogliamo dire basta a tutta questa pratica! Dobbiamo voltare pagina e, pertanto, diciamo assolutamente no a questa nuova elargizione di denaro pubblico!

Prima di concludere, vorrei ricordare che l'Alitalia sta forzando la mano per arrivare ad una regolamentazione autoritaria del diritto di sciopero, conducendo un ostruzionismo durissimo nei confronti delle rivendicazioni dei lavoratori. Lo

stesso Presidente del Consiglio sta portando avanti un gioco sporco in questa vicenda, intervenendo soltanto per dire che gli aumenti richiesti dai lavoratori non sono sopportabili, mentre, come ho prima ricordato, i padroni hanno ricevuto un finanziamento dello Stato di 144 mila lire mensili, *pro capite*. E si tratta di un finanziamento di cui i padroni usufruiscono puntualmente, ogni anno, mentre per ottenere aumenti salariali i lavoratori debbono sudare e lottare con le unghie e con i denti.

Ripeto: è ora di finirla! Dietro questa fiscalizzazione vi sono anche sporche manovre portate avanti dall'Alitalia e dagli enti pubblici, relativamente alla questione della regolamentazione del diritto di sciopero. Non riusciamo a comprendere, come mai, ancora una volta, avallando una politica assistenziale, il gruppo comunista abbia dichiarato di votare a favore della conversione di questo che è, lo ripeto, un decreto padronale (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo dice no al decreto in esame per le ragioni che mi accingo ad esporre.

In primo luogo, vogliamo rilevare che il problema della continua reiterazione dei decreti-legge in materia e la temporaneità degli interventi previsti aprono la strada ad una futura riproposizione del problema, senza che si intraveda una possibile soluzione.

Si rileva la latitanza del Governo che, se da un lato ripresenta il decreto con modificazioni minimali, in materia di fiscalizzazione di oneri sociali, non sembra tuttavia intenzionato a porre mano ad una riforma che elimini, alla radice, lo stato di necessità richiesto da tale intervento straordinario.

Tale latitanza, signor Presidente, crea tutti i presupposti perché, nella ristret-

tezza dei tempi richiesti per la conversione in legge del decreto, di fronte alla necessità e all'urgenza di non interrompere la concessione dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, non si affronti con la necessaria tempestività ed organicità un problema dalle molteplici connotazioni socioeconomiche. Senza considerare poi che le misure temporanee e straordinarie, proprio per tale mancanza di intervento organico, diventano ordinarie e richiedono la reiterazione di decreti-legge non convertiti e la riproposizione di nuovi decreti una volta che gli originali abbiano esaurito la loro validità. Noi riteniamo che in questo settore vi sia la necessità di razionalizzare. D'altra parte, per quanto riguarda il settore produttivo, la parola più abusata credo sia proprio quella di «razionalizzazione».

Razionalizzazione vuol dire fissazione di alcuni obiettivi fondamentali e predisposizione degli strumenti per perseguirli, non, o almeno non soltanto, modifica del meccanismo e dell'entità della quota di fiscalizzazione. Quindi non vuol dire frammentazione ed episodicità della concessione dei singoli benefici rispetto alle contingenze dei vari settori industriali in crisi o delle varie aree geografiche depresse da un punto di vista produttivo.

Se la situazione del Mezzogiorno è critica, non sembra opportuno che per le aziende ivi operanti, o per quelle che, avendo sede altrove, vi trasferiscano unità produttive con l'intenzione di contribuire ad incentivare la produttività e l'occupazione in tali zone, il beneficio venga temporalmente limitato al 30 gennaio 1987. Quali alternative, allora, il Governo offre per permettere che la situazione, una volta terminato il periodo di agevolazione, si modifichi al punto da non richiedere un ulteriore intervento con decreto-legge giustificato dalla straordinaria necessità ed urgenza?

Tale argomentazione, cioè la temporaneità degli interventi per le situazioni gravi e non risolvibili senza una programmazione di obiettivi di politica sociale ed industriale, si applica anche alle altre

norme, come quella che prevede altri tipi di agevolazioni contributive per la ristrutturazione di interi settori (dal metallurgico all'edile). Stabilire un termine ristretto dimostra la funzione meramente tampone del provvedimento in esame: non si può pensare che nel frattempo la situazione migliori!

Per quanto riguarda l'organizzazione degli istituti previdenziali, il primo dubbio che si presenta, anche in forza delle considerazioni già svolte sulla contraddizione fra lo stato di necessità, che legittimerebbe il procedimento di decretazione d'urgenza, e la persistente assenza di definizione di un indirizzo programmatico, che effettivamente consentirebbe il perseguimento degli obiettivi necessari alla risoluzione delle situazioni coinvolte, è se in materia di organizzazione possa effettivamente rilevarsi la presenza dei requisiti costituzionali per regolamentare con decreto la materia, anche in relazione alla circostanza dell'esame in corso nella Commissione lavoro di una proposta di legge in materia di ristrutturazione dell'INPS.

L'urgenza di definire con criteri manageriali (che cosa significa, poi, la managerialità applicata a settori come la previdenza e la sanità? In che misura sono trasponibili criteri aziendalistici all'azione diretta dello Stato e a servizi pubblici essenziali costituzionalmente riservati a tale azione?) un nuovo disegno organizzativo dell'INPS porta all'alternativa fra una palese incostituzionalità (la formulazione originaria del testo prevedeva una delegificazione non effettuabile con decreto-legge, anche in considerazione della riserva di legge contenuta nella Costituzione rispetto agli uffici pubblici) e la riproduzione di quanto già adesso avviene (è questo il caso del testo adottato dalla Commissione che, limitando la delegificazione all'ambito ulteriore dei diritti soggettivi dei pensionati, degli assicurati e dei dipendenti dell'istituto, rientra nella costituzionalità ma non presenta significative innovazioni).

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il gruppo federalista europeo

esprime un voto decisamente contrario sul decreto in esame, e allo stesso tempo rifiuta la prassi e la filosofia che vi è dietro (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchiano. Ne ha facoltà.

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialdemocratico guarda con molto interesse al decreto-legge che siamo chiamati oggi a convertire, sia per i suoi contenuti sociali sia per i positivi effetti di ordine finanziario, collegati alla lotta contro l'evasione contributiva. Con il decreto-legge al nostro esame, che purtroppo è alla sesta reiterazione (e auspichiamo che oggi ne venga permessa una rapida conversione) si dà continuità alla fiscalizzazione parziale degli oneri sociali, con lo scopo di contenere per taluni settori l'aumento del costo del lavoro, ai fini della competitività sui mercati interni ed internazionali del nostro sistema produttivo.

C'è da notare a questo riguardo l'importante modifica strutturale introdotta nelle modalità della fiscalizzazione degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro; viene infatti sostituita alla riduzione percentuale dell'aliquota contributiva una riduzione in quota capitaria, uguale per aziende grandi e piccole e per dipendenti di ambo i sessi; inoltre questo tipo di fiscalizzazione viene esteso anche alle cooperative di produzione e di lavoro, ampliando quindi le possibilità di operatività della legge stessa.

C'è da segnalare che la fiscalizzazione non viene concessa comunque, in ogni caso, ma per motivazioni condivisibili e che rendono questo istituto socialmente valido; essa può essere negata nei casi in cui la azienda abbia lavoratori non denunciati agli enti previdenziali, ovvero denunci orari e retribuzioni inferiori a quelli praticati; infine, sono escluse dal beneficio le aziende che siano state condannate per fatti che abbiano danneggiato l'ambiente.

Ma i contenuti positivi sono anche altri. Voglio qui ricordare la norma importantissima sulla delegificazione delle norme che regolano l'attività organizzativa dell'INPS e dell'INAIL, al fine di facilitare il tempestivo adeguamento delle strutture alle esigenze dell'utenza, per rendere questi enti funzionali e idonei a dare in tempi ragionevoli le giuste risposte alle istanze dei lavoratori assistiti.

Risulta che l'INPS abbia già avuto occasione di utilizzare questa facoltà grazie ad una delibera diretta a sgravare l'ente medesimo e i cittadini da una moltitudine di adempimenti. Devo formulare una riserva per quanto attiene alle tariffe INAIL, la cui vigenza è stata rinviata al 1988 mentre, attesa la disastrosa condizione finanziaria dell'ente, avrebbe dovuto essere immediata.

Sempre sul versante della funzionalità dell'INPS, che assiste 20 milioni di lavoratori dipendenti ed autonomi, resta da fare ancora molto. Per questo, come è noto, esiste la possibilità di provvedere all'intera ristrutturazione dell'ente attraverso una proposta di legge, sottoscritta in Commissione lavoro pubblico e privato da tutti i gruppi che, essendo già stata assegnata in sede legislativa, potrà andare rapidamente in porto. Il suo contenuto è stralciato direttamente da quel progetto di legge sulla riforma pensionistica su cui si ebbe la larga convergenza di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

C'è un'altra ragione fondamentale per la quale il gruppo del PSDI intende esprimere voto favorevole sul provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 442. Mi riferisco alla possibilità offerta alle aziende, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti e pensionati, con redditi diversi da quelli di lavoro (che pertanto sono tenuti al versamento del contributo di malattia, la cosiddetta tassa sulla salute), di ottenere il condono parziale delle sanzioni pecunarie presentando tempestivamente la domanda all'INPS.

Richiamiamo l'attenzione degli onore-

voli colleghi sull'importanza di tale norma. I continui rinnovi dei precedenti decreti-legge per la loro mancata conversione in legge hanno fatto slittare il termine per avvalersi del condono. L'impressione che potremmo aver dato al paese è che si possa continuare a non versare i contributi all'INPS, perché non vi è un punto fermo in materia di condono.

Oggi dobbiamo dimostrare che con il passato vogliamo veramente chiudere e che chi ha fatto domanda di condono ha prodotto un'istanza non avventata (come accadrebbe se dovessimo far scadere anche questo decreto) ma avveduta, perché ha avuto la possibilità di avvalersi di una facoltà irripetibile per il futuro.

Sono queste le considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che hanno indotto ed inducono i deputati socialdemocratici, che hanno dato un contributo anche in Commissione perché il decreto-legge al nostro esame fosse finalmente convertito, ad esprimere oggi un voto favorevole, con l'auspicio che finalmente si ponga termine a questa annosa e tormentata vicenda (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, annuncio che il mio gruppo si asterrà su questo decreto e vorrei spiegarne brevemente le ragioni. Il fatto che il provvedimento al nostro esame sia stato reiterato ben sei volte e tratti problemi molto diversi tra loro rende difficile, a chi non ha seguito il dibattito dall'inizio, potersi esprimere compiutamente sulle tematiche affrontate.

Riteniamo che l'istituto della fiscalizzazione degli oneri sociali possa essere utile in una fase transitoria, anche se certamente non può essere riproposto in eterno. Occorre riformare in maniera radicale le politiche industriali e del lavoro, altrimenti sarà impossibile fronteggiare la disoccupazione esistente in Italia, nonché i problemi che emergono dal mondo

del lavoro in modo violento (e mi riferisco ai recenti scioperi ai quali abbiamo assistito). È nostra opinione, quindi, che occorra intervenire alla radice dei problemi.

Per quanto concerne invece l'istituto del prepensionamento, siamo dell'avviso che sia indispensabile allargarlo (ed il decreto al nostro esame non soddisfa appieno tale necessità), in quanto ciò consentirebbe l'ingresso ai giovani nel mondo del lavoro. E questo sarebbe il giusto modo per il Governo di affrontare il problema della disoccupazione.

Siamo inoltre favorevoli alla riorganizzazione dell'INPS e dell'INAIL e ad uno snellimento delle procedure adottate, anche se è abbastanza anomalo che tutto ciò rientri in un decreto concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali. Occorrerebbe perciò un provvedimento *ad hoc* che regolasse tutta la materia.

Per quanto attiene alle evasioni contributive, riteniamo che gli strumenti a disposizione del Governo (anche se notevoli passi avanti sono stati compiuti) siano del tutto insufficienti. La mole delle evasioni è talmente grande che occorrerebbero strumenti molto più efficienti degli attuali.

Siamo infine soddisfatti che sia stato accolto, nell'emendamento presentato all'articolo 1, il principio per cui le aziende che inquinano e che sono condannate per reati ambientali non possano usufruire della fiscalizzazione degli oneri sociali. Vorrei al riguardo osservare che le posizioni, assolutamente irrazionali ed emotive, assunte dalla Confindustria e ribadite durante il convegno che si è svolto ieri, fanno dubitare della serietà e dell'impegno della classe industriale italiana rispetto al problema dell'ambiente. L'emendamento proposto in realtà tutela le aziende che rispettano la legge e non quelle che esercitano una concorrenza sleale. Queste ultime abbassano i costi di produzione non pagando le contribuzioni ai lavoratori e non rispettando le leggi di tutela ambientale. Siamo quindi molto preoccupati che la Confindustria non colga questo fatto; ci sembra quasi che vi

sia una richiesta irrazionale di legittimare gli inquinamenti *tout court*.

Siamo tuttavia molto soddisfatti che il principio da noi sancito sia stato accolto dal Governo e dalla Commissione e ci auguriamo che di esso si tenga conto anche in futuri provvedimenti (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dal voto sul provvedimento in discussione per diversi motivi.

Signor Presidente, ricordo il momento felice (o infelice) di questa Italia, quando eravamo ragazzi e, conseguita la maturità classica, ricevevamo offerte di lavoro da parte delle aziende.

Erano, com'è ovvio, anni precedenti al 1968, quando in Italia c'erano soltanto 300 mila disoccupati (ovvio: era la corporazione dei fannulloni!), quando il potere d'acquisto dei salari era tale da consentire congrui risparmi mensili e la lira vinceva l'«Oscar» della moneta (ovvio: erano tempi in cui la canea sindacale della «Trimurti» non aveva ancora distrutto l'economia!) (*Proteste all'estrema sinistra — Si grida: Basta!*).

D'altra parte, è sufficiente, per comprendere il tenore di questo decreto, considerare il testo dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo, dove si leggono le seguenti parole: «La Camera (...) impegna il Governo a mettere in atto gli opportuni provvedimenti al fine di consentire una corretta e giusta applicazione della legge». E il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione, quasi fosse pensabile che esso possa porre in atto provvedimenti per non applicare la legge!

Avrebbe però ragione il Governo ad operare in tal modo, perché non ha senso parlare di sanzioni corrispondenti a pene pecuniarie calcolate in misura del doppio quando l'azienda non può pagare. Non vi è differenza tra l'evasore volontario e

colui che non è in grado di pagare i contributi. Quando vi è chi non può pagare, il raddoppio non ha senso. Il raddoppio deve essere previsto alla scadenza di un certo termine, di un certo periodo, in modo che ogni giorno di ritardo in meno possa proporzionalmente ridurre la gravità della sanzione. Ciò è necessario se volete invogliare la gente a pagare anche in ritardo. Altrimenti, gli interessati aspetteranno fino all'ultimo giorno, per vedere se possono evadere, fino a quando saranno pescati.

È con corretta intenzione che si possono fare le leggi: altrimenti continuerete a rimanere alle grida manzoniane, che non servono a niente e danneggiano solo il povero disgraziato che per caso vi capiti in mezzo.

Questi sarebbero motivi sufficienti per votare contro. Ma, poiché il provvedimento contiene qualche cosa di positivo, ad esempio in favore dell'agricoltura, il nostro gruppo si asterrà dalla votazione (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 1821, del quale si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS» (1821).

Presenti	395
Votanti	379
Astenuti	16
Maggioranza	190
Voti favorevoli	351
Voti contrari	28

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Barbalace Francesco
Barbera Augusto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
• Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea

Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco

Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Schettini Giacomo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa
Martinat Ugo
Mattioli Gianni
Mazzone Antonio
Nania Domenico
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Tassi Carlo
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

*Si è astenuto sull'emendamento Pallanti
10.1:*

Filippini Rosa

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Gabbuggiani Elio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 414. — Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni (approvato dal Senato) (1558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ricordo che nella seduta del 26 novembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione che è del seguente tenore:

«1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* di ciascun testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e corre-

zioni di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e, sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie, le modificazioni strettamente necessarie ai predetti fini.

3. All'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, le parole: "al primo comma", sono sostituite dalle parole: "al terzo comma".

4. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.

5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino alla anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresì emanate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonché le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.

7. Il ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.

8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, il comma 4 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed ogni altra disposizione non compatibile con quelle recate dalla presente legge.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza".

7. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Le parole da della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sino a predetti fini sono sostituite

dalle seguenti: della legge 9 ottobre 1971, n. 825; possono altresì essere apportate sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari.

1.1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore se abbia qualcosa da aggiungere.

MARIO USELLINI, *Relatore*. La Commissione, preso atto anche del parere formulato dalla Commissione affari costituzionali, in ordine alla questione sollevata in sede di discussione sulle linee generali dal presidente Labriola, e considerato che la questione stessa era fondata, ha proposto una modifica al secondo comma dell'articolo 1, al fine di chiarire che la portata della delega, per la parte relativa alle leggi ordinarie che saranno pubblicate successivamente all'entrata in vigore della legge delega, non si estende a coprire i testi delle leggi medesime ai fini di un raccordo con i principi ed i criteri direttivi della delega stessa, ma si limita a recepirli nell'ordinamento introducendo le modificazioni necessarie per attivarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari.

In tal senso la Commissione ha formulato l'emendamento 1.1 che sottopongo all'Assemblea, chiedendone il voto favorevole.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.1 della Commissione.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1558, del quale si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 414. — «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni *(approvato dal Senato)* (1558).

Presenti	379
Votanti	377
Astenuti	2
Maggioranza	189
Voti favorevoli	343
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Onorevoli colleghi, poiché l'esame del quarto punto all'ordine del giorno richiede numerose votazioni, sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,30, avvertendo, però che saranno effettuate immediatamente votazioni, anche a scrutinio segreto.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Latanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alessi Alberto

Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo

Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grillo Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rojch Angelino

Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

De Carolis Stelio
Novelli Diego

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Gabbuggiani Elio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

**La seduta, sospesa alle 12,30,
è ripresa alle 15,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Demitry, Gitti, Lattanzio e Pandolfi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POTI: «Norme sull'istituzione della patente 'B' provvisoria» (2007);

CURSI: «istituzione dell'albo professionale degli igienisti e assistenti dentali» (2008);

DE CARLI: «Riforma della legislazione sportiva» (2009);

PELLEGATTI ed altri: «Norme in materia di permessi ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico» (2010);

CASATI ed altri «Norme sull'ordinamento della scuola elementare statale» (2011).

Saranno stampate e distribuite.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 2 dicembre 1987 ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio VI (Brescia - Bergamo):

Vincenzo Balzamo, Andrea Bonetti,
Gian Carlo Borra, Gianfrancesco Bor-

ghini, Giuseppe Crippa, Bruno Ferrari, Giovanni Gei, Luciano Gelpi, Tarcisio Gitti, Fermo Mino Martinazzoli, Ettore Masina, Sergio Moroni, Filippo Maria Pandolfi, Renato Ravasio, Aldo Rebecchi, Giacomo Rosini.

Collegio VII (Mantova - Cremona):

Luigi Benevelli, Marisa Bonfatti Paini Molinaro, Pario Perani, Renato Strada, Giuseppe Torchio, Antonino Zaniboni.

Collegio XIX (Roma - Viterbo - Latina - Frosinone):

Giulio Andreotti, Gian Paolo Battistuzzi, Carole Jane Beebe Tarantelli, Francesco Giuseppe Bruni, Mauro Bubbico, Rodolfo Carelli, Antonio Cederna, Bartolomeo Ciccardini, Carlo Alberto Ciocci, Lorenzo Ciocci, Leda Colombini, Silvio Costa, Cesare Cursi, Clelio Darida, Paris Dell'Unto, Franco Fausti, Gianfranco Fini, Publio Fiori, Giovanni Galloni, Giuseppe Guarino, Giulio Maceratini, Oscar Mammi, Natia Mammone Grossi, Agostino Marianetti, Elio Mensurati, Carlo Meroli, Alberto Michellini, Sebastiano Montali, Franco Nicolazzi, Renato Nicolini, Santino Picchetti, Gabriele Piermartini, Vincenzo Pietrini detto Enzo, Roberta Pinto Renda, Giuseppe Rauti, Vincenzo Recchia, Rolando Rocchi, Daniela Romani Cignoni, Francesco Saverio Russo detto Franco, Giulio Santarelli, Vittorio Sbardella, Massimo Scalia, Quarto Trabacchini, Valter Veltroni, Alberto Volponi.

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Approvazioni in Commissione

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze):

BELLOCCHIO, ROSINI, PIRO, CIAMPAGLIA, MACCIOTTA, PELLICANÒ, SERRENTINO, VISCO.

AULETA, CIPRIANI, CIRINO POMICINO: «Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia di finanza» (525).

dalla IX Commissione (Trasporti):

«Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione» (1609).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (1822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

Ricordo che nella seduta del 26 novembre 1987 si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il ministro della sanità.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

ART. 1.

«1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche”.

All'articolo 2:

al comma 5, dopo le parole: “dotate di bollini”, sono aggiunte le seguenti: “o fu-

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: "conformarsi ai principi", sono aggiunte le seguenti: "e ai criteri";

al comma 3, la parola: "amministrato", è sostituita dalla seguente: "sorvegliato";

al comma 4, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 4, lettera e), le parole: "in clinica medica", sono sostituite dalle seguenti: "in discipline mediche e chirurgiche".

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "da quelle vigenti", sono soppresse e, dopo la parola: "diverse", sono aggiunte le seguenti: "escluso il metodo del pagamento a notula".

All'articolo 5:

il comma 8 è soppresso;

al comma 10, dopo le parole: "per spese di parte corrente" sono aggiunte le seguenti: "con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale".

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è soppresso.

L'articolo 10 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257 e 31 agosto 1987, n. 360, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, soppresse dalla presente

legge. Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge 30 giugno 1987, n. 443, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. È, altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1987 con le seguenti: Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 4.

Del Donno, Mazzone, Berselli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

1. 1.

Mainardi Fava, Benevelli, Montanari Fornari.

Sopprimere il comma 2-bis.

1. 5.

Battaglia Pietro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è esteso al funzionamento dei servizi di igiene e sanità pubblica e di prevenzione ivi compresi i servizi multizonali e la medicina di base nei distretti sanitari.

1. 2.

Montanari Fornari, Bernasconi, Pellegatti, Benevelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è esteso al funzionamento dei servizi di igiene e sanità pubblica.

1. 3.

Montanari Fornari, Bernasconi, Pellegatti, Benevelli.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le prestazioni agli assistiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 possono, in seguito a richiesta motivata del medico curante, essere prestate da qualsiasi struttura pubblica o privata abilitata; il costo delle prestazioni stesse deve essere rimborsato dall'unità sanitaria locale di appartenenza del cittadino alla struttura erogante, sulla base di una tariffa unica nazionale stabilita annualmente dal ministro della sanità, sentito il parere delle associazioni delle categorie interessate, con proprio decreto, da emanarsi entro il 5 gennaio di ogni anno.

1. 01.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 2 del decreto-legge:

«1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazione erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre

1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del servizio sanitario nazionale da parte delle regioni.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) una quota fissa di lire 1.000 per ricetta;

b) una quota fissa di lire 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a lire 5.000 e fino a lire 25.000;

c) una quota fissa di lire 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a lire 25.000;

d) una quota complessiva di lire 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le lire 25.000 e di lire 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° marzo 1988 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 novembre 1987, sono dettate

disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei bollini e dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità della loro adozione.

6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicinali all'interno delle predette istituzioni.

7. La produzione officinale dei galenici preconfezionati può essere effettuata da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 144 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalità, limiti e adempimenti fissati, con proprio decreto, dal ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e periodicamente rivisti in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria".

9. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Sopprimere il comma 1.

2. 6.

Benevelli, Ceci Bonifazi, Tagliabue, Bernasconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'impiego dei ricettari per le prescrizioni e le proposte erogate dal Servizio sanitario nazionale è consentito a tutti i medici iscritti negli albi dell'Ordine dei medici.

2. 15.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai medici dipendenti fino alla fine del comma, con le seguenti: a tutti i medici iscritti all'albo.

2. 16.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o ai medici iscritti all'ordine che ne facciano richiesta.

2. 1.

Tamino, Ronchi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1987 con le seguenti: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 2.

Tamino, Ronchi.

Sopprimere il comma 3.

2. 17.

Del Donno, Berselli, Mazzone.

Al comma 3, sostituire le parole da: è limitata al numero massimo fino alla fine del comma, con le seguenti: deve essere giustificata da appropriata diagnosi e terapia.

2. 3.

Tamino, Ronchi.

Al comma 3, sostituire le parole: due pezzi con le seguenti: quattro pezzi e le parole sei pezzi con le seguenti: otto pezzi.

2. 18.

Del Donno, Berselli, Mazzone.

Al comma 3, sostituire le parole: 2 pezzi con le seguenti: 3 pezzi e le parole: 6 pezzi con le seguenti: 8 pezzi.

2. 7.

Tagliabue, Colombini, Benevelli, Mainardi Fava.

Sopprimere il comma 4.

2. 19.

Mazzone, Berselli, Del Donno.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È soppressa la partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti, per le prestazioni farmaceutiche.

2. 8.

Benevelli, Tagliabue, Colombini, Ceci Bonifazi.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: così determinate con le seguenti: abolite.

Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) c) e d).

2. 4.

Tamino, Ronchi.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una quota fissa di lire 4.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a lire 10.000 e fino a lire 25.000.

2. 20.

Del Donno, Berselli, Mazzone.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una quota fissa di lire 1.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a lire 10.000 e fino a lire 25.000.

2. 9.

Tagliabue, Benevelli, Colombini, Ceci Bonifazi.

Al comma 4, lettera b), sostituire le cifre: 5.000 e 25.000, rispettivamente con le seguenti: 15.000 e 50.000.

2. 21.

Mazzone, Berselli, Del Donno.

Al comma 4, lettera c), sostituire la cifra: 25.000 con la seguente: 50.000.

2. 22.

Del Donno, Berselli, Mazzone.

Al comma 4, lettera d), sostituire la cifra: 1.500 con la seguente: 1.000.

* 2. 10.

Tagliabue, Benevelli, Colombini, Ceci Bonifazi.

Al comma 4, lettera d), sostituire la cifra: 1.500, con la seguente: 1.000.

* 2. 23.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Al comma 4, lettera d), sostituire la cifra: 25.000, con la seguente: 50.000.

2. 24.

Mazzone, Berselli, Del Donno.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.

2. 29.

Governo.

Al comma 5, sopprimere le parole: e dei fustellati cartografici.

2. 30.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

2. 25.

Berselli, Del Donno, Mazzone.

Al comma 6, dopo le parole: in confezione ospedaliera aggiungere le seguenti: , previo controllo annuale da effettuarsi dalla unità sanitaria locale competente per territorio.

2. 11.

La Commissione.

Al comma 6, dopo le parole: è estesa aggiungere le seguenti: a tutte le unità sanitarie locali e e sostituire le parole da: limitatamente all'impiego fino alla fine del comma, con le seguenti: che utilizzano tali medicinali per tutte le necessità terapeutiche dei ricoverati e degli assistiti che ricorrono alle prestazioni ambulatoriali.

2. 5.

Tamino, Ronchi.

Al comma 6, sostituire le parole da: limitatamente all'impiego, fino alla fine del comma, con le seguenti: limitatamente all'uso di terapie richiedenti tali medicinali all'interno delle predette istituzioni.

2. 26.

Mazzone, Del Donno, Berselli.

Al comma 7, sostituire le parole: e periodicamente rivisti, con le seguenti: ed almeno annualmente rivisti.

2. 27.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Entro il 30 marzo 1988 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge l'utilizzo del comodato di attrezzature esclusi-

vamente tecnico-sanitarie a favore delle unità sanitarie locali sulla base dei seguenti principi:

a) divieto di ricorso al comodato per le attrezzature che comportano le spese di impianto per la loro installazione, anche se effettuate gratuitamente dalla ditta fornitrice;

b) definizione del metodo di valutazione economica delle offerte, secondo il principio della trasparenza, che permetta di separare l'onere dell'ammortamento delle attrezzature in comodato dal costo dei prodotti e materiali di consumo necessari al loro funzionamento;

c) finanziamento dell'onere del comodato a carico della spesa corrente delle unità sanitarie locali.

7-ter. Dal 1° maggio 1988 è vietata alle unità sanitarie locali la stipula di contratti per comodato riguardanti attrezzature ed impianti utilizzati dalle medesime non conformi ai limiti indicati dal comma 7-bis. I contratti eventualmente in essere alla predetta data e non conformi decadono di diritto.

2. 12.

Tagliabue, Pellegatti, Colombini, Benevelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici, di materiale per analisi di laboratorio o di apparecchiature o parte di esse per indagini sanitarie o per uso chirurgico. Gli anzidetti contratti, ove stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono risolti entro sei mesi dall'anzidetta data.

2. 14.

Modugno, Aglietta, Faccio, Melini, Rutelli, Vesce.

Sopprimere il comma 8.

2. 28.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Al comma 8, sostituire le parole: in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989 *con le seguenti:* in lire 500 miliardi per il 1987, in lire 600 miliardi per il 1988 e in lire 700 miliardi per il 1989,

2. 13.

Tagliabue, Pellegatti, Colombini, Benevelli.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, l'articolo 2 è molto complesso e nello stesso tempo penso anche molto sofferto.

In alcuni punti dà l'impressione tetra di uno Stato povero e pezzente che va cercando l'elemosina dalla classe più debole della nazione, cioè della classe inferma, malata, bisognosa di farmaci.

Vi è poi qualcosa che stona completamente da un punto di vista morale. Mi riferisco, ad esempio, al quarto comma dell'articolo 2, che stabilisce una quota fissa di mille lire da pagare non appena ci si reca dal medico, semplicemente per poter ottenere una ricetta.

Questa prima quota fissa, signor Presidente, è costante ed ingiusta, arbitraria e soggettiva, e non offre alcun corrispettivo. Quando si introducono imposte, e specialmente tasse, si parla di un certo eudemonismo e si dice che, ad un certo momento, dobbiamo frenare i consumi. Fin qui siamo tutti d'accordo, ma in questo caso non si tratta di frenare un consumo, non si tratta di reprimere l'eudemonismo sociale, ma viene invece colpito in maniera incomprensibile e violenta il malato, il debole, il vecchio, colui

che chiede al farmaco una forma di vita migliore e meno dolorosa. Come se questo non bastasse, si fissano quote per spese di medicinali al di sopra delle 25 mila lire, in un crescendo che, come dicevo prima, è null'altro che una questua che lo Stato impone a chiunque voglia servirsi della medicina.

Al riguardo, signor Presidente, voglio fare una notazione. A Roma si è svolto uno sciopero silenzioso, onesto, bello e dignitoso dei medici, dovuto al fatto che la loro retribuzione tocca i limiti non della decenza ma dell'indecenza, in relazione alla loro preparazione professionale e tecnica. Un primario che lavora ed ha molte responsabilità, sia di giorno sia di notte, guadagna soltanto un milione e 800 mila lire; la donna di servizio che lavora ad ore guadagna certamente di più.

Un altro aspetto, cui si riferisce il primo comma dell'articolo 2, è relativo al ricettario medico. Con riferimento a questo tema si sono svolte due manifestazioni. La prima è stata quella dei medici di ruolo, convenzionati o che lavorano in istituzioni pubbliche o private. Il discorso che si è fatto per costoro era serio, sembrava che si fosse trovato un certo rimedio e che si fosse attribuito loro uno stipendio decoroso. Poi non se ne è parlato più: «colpa e vergogna dell'umane voglie!» Vi è stata poi una seconda manifestazione con un convegno a Roma dei medici disoccupati, che si contano a migliaia. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge stabilisce che l'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti (cioè in servizio) dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. In tal modo si esclude tutta quella categoria di medici i quali, «pugnando per lo scarso pane», cercano di effettuare qualche visita. Ora, se al medico che ha visitato un paziente non si dà la possibilità di ordinare una medicina, chi mai ricorrerà a lui? A che cosa serve chiamare il medico che ci è amico, in cui si ha fidu-

cia, se poi a costui (che non solo è medico, ma ha anche acquisito il diritto ad esercitare la medicina attraverso l'abilitazione) si nega la possibilità di trascrivere una ricetta? Tanto valeva allora che gli negassimo la laurea o l'abilitazione! Abilitazione vuol dire che una persona è abilitata, che il suo stato giuridico è in potenza ma si trasforma in atto non appena sopraggiungono i motivi richiesti dalla legge. Tutto è fatto a danno del medico che ancora non ha un contratto, che non è ancora di ruolo. Perché — santa pace! — vogliamo anche negargli la possibilità di fare una semplice ricetta (in modo che possa dire: sono medico anch'io!)?

È doloroso. Certe espressioni, come quelle del comma 4 dell'articolo 2, alle quali prima ho fatto riferimento, sono semplicemente penose e fanno toccare con mano quale sia il degrado cui è giunta la sanità e come — lo dico pubblicamente — essa non serva più a niente se non a spendere soldi e a creare scandali, come quello verificatosi a Catania.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento Modugno 2.14 che recita: «È fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici, di materiale per analisi di laboratorio o di apparecchiature o parte di esse per indagini sanitarie o per uso chirurgico. Gli anzidetti contratti, ove stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono risolti entri sei mesi dall'anzidetta data».

Con tale emendamento non vogliamo certamente impedire alle ditte fornitrici di prodotti farmaceutici e materiale sanitario in genere di esercitare la loro generosità nei confronti delle unità sanitarie locali, ma intendiamo affermare che dietro i contratti di comodato si nasconde ben altro. Il problema esiste, non è soltanto una malizia dei deputati del gruppo federalista europeo.

D'altro canto in un precedente decreto-legge — che non risale ad Aldo Manunzio, ma ad epoca più recente (in questo caso non so quale sia l'edizione, visto che in tema di decreti-legge ci si confonde facilmente) — era inserita una norma di questo genere, poi scomparsa nella versione oggi al nostro esame.

Come dicevo, la nostra proposta, al pari di un emendamento presentato dai deputati del gruppo comunista, si pone il problema dei comodati d'uso, sul quale si è soffermata anche l'attenzione di colleghi di altri gruppi. Qual è la questione?

L'obiettivo da perseguire è quello della trasparenza, perché la ditta farmaceutica che stipula il contratto di comodato d'uso in realtà fornisce una contropartita, apparentemente gratuita, per prestazioni che evidentemente non si vogliono far figurare. In pratica, il comodato non è un comodato; c'è uno scambio di prestazioni tra la ditta fornitrice e l'unità sanitaria locale dissimulato (per quello che riguarda la contropartita della stessa unità sanitaria locale) dal comodato d'uso.

Si vuole colpire il comodato d'uso per quello che esso rappresenta, cioè per il suo carattere di contropartita, non potendosi evidentemente colpire altre prestazioni delle ditte fornitrici che sfuggono ad ogni controllo. L'elemento reale viene coperto dalla formula del comodato che tutti sanno non essere tale.

Con l'emendamento Tagliabue 2.12, che fa riferimento ai valori del comodato, i colleghi del gruppo comunista non si sono posti il problema della generosità delle ditte fornitrici di medicinali e di materiale sanitario in genere.

Noi riteniamo che nel *mare magnum* della gestione delle unità sanitarie locali una tale forma di divieto (vorremmo sapere, ripeto, perché è scomparsa nell'ultima versione del decreto-legge) possa impedire la realizzazione di operazioni che certamente non brillano per la loro chiarezza e limpidezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emenda-

menti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del ministro della sanità, a partire dal 1° marzo 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del servizio sanitario nazionale.

2. Il prontuario terapeutico è costituito dai farmaci di cui alla lettera a) del comma 1; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Il prontuario deve conformarsi ai principi stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni

3. Il decreto del ministro della sanità di cui al comma 1, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità l'indicazione della classe di appartenenza nonché del prezzo di vendita, il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, nonché per gli altri prodotti assoggettati dal CIPE al regime del prezzo amministrato, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del ministro della sanità.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il ministro della sanità che la presiede;

b) cinque membri del Ministero della sanità;

c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni. Ove manchi un'intesa tra le regioni, il Consiglio sanitario nazionale sceglie gli otto esperti tra i nominativi indicati dalle regioni, con voto limitato a due nomi per ciascun membro del Consiglio medesimo.

5. La commissione di cui al comma 4 è nominata con decreto del ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

6. I compiti della commissione sono:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi di cui al comma 1, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

7. Il ministro della sanità, sulla base di un programma di lavoro propostogli dalla commissione di cui al comma 4, in relazione ai principi di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 29 febbraio 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente.

8. Entro il 31 dicembre 1987, a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

9. La commissione di cui al comma 4, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

10. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Al comma 1, sostituire le parole:

1° marzo 1988, con le parole 1° maggio 1988.

3. 16.

Il Governo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 8.

Berselli, Del Donno, Mazzone.

Al comma 2, dopo le parole: è costituito aggiungere le seguenti: quanto alle specialità medicinali.

3. 13.

Governo.

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: Nel prontuario devono essere inseriti i soli farmaci che, costituiti dal medesimo principio attivo, presentino il costo minore.

3. 2.

Tamino, Ronchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché all'ultima lista (1985) redatta dal comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità. La commissione consultiva unica del farmaco dispone l'immissione nel prontuario terapeutico di altri farmaci, nuovi o già noti, purché definibili come essenziali, comprese le innovazioni farmacologiche atte a garantire la completa copertura delle patologie socialmente rilevanti. I farmaci inseriti nel prontuario sono a totale carico del servizio sanitario nazionale.

3. 4.

Benevelli, Ceci Bonifazi, Tagliabue, Bernasconi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il ministro della sanità che la presiede;

b) tre membri del Ministero della sanità;

c) tre membri dell'Istituto superiore della sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici;

f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

g) due membri designati dalla Associazione delle industrie farmaceutiche;

h) dodici esperti in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in clinica chirurgica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in discipline erboristiche, in scienze statistiche ed economiche, designati per la valutazione dei titoli dal Consiglio sanitario nazionale su indicazioni provenienti dalle università.

3. 9.

Berselli, Del Donno, Mazzone.

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in discipline mediche e chirurgiche, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche mediche e chirurgiche, in scienze statistiche ed economiche; detti esperti devono essere prescelti fra titolari di insegnamenti universitari e responsabili di reparti ospedalieri e dirigenti della pubblica amministrazione ed equiparati.

3. 1.

de Lorenzo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni, *con le seguenti:* undici dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base di otto indicazioni provenienti dalle regioni e tre indicazioni provenienti dall'ANCI.

3. 5.

Tagliabue, Mainardi Fava, Bernasconi, Ceci Bonifazi.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni *aggiungere le seguenti:* e due designati dalle organizzazioni di tutela dei diritti dei consumatori più rappresentative, presenti a livello nazionale.

3. 6.

Bassi Montanari.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) cinque membri indicati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

3. 3.

Tamino, Ronchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

3. 7.

Benevelli, Tagliabue, Ceci Bonifazi, Bernasconi.

Al comma 7, sopprimere le parole: in relazione ai principi di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e.

3. 10

Berselli, Del Donno, Mazzone.

Al comma 7, sostituire le parole: 29 febbraio 1988 *con le seguenti:* 30 aprile 1988.

3. 14.

Governo.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 1987 *con le seguenti:* 31 marzo 1988.

3. 15.

Governo.

Al comma 10, sostituire le parole entro i diciotto mesi con le seguenti: entro i dodici mesi.

Conseguentemente sostituire le parole: di diciotto mesi *con le seguenti:* di dodici mesi.

3. 11.

Del Donno, Mazzone, Berselli.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quando per gravi e comprovati motivi di ordine produttivo o per difficoltà di reperimento di componenti essenziali sul mercato mondiale delle materie prime, non sia possibile provvedere entro questi termini alla immissione in commercio del farmaco registrato, l'azienda farmaceutica titolare della registrazione può richiedere una proroga dei termini di immissione in commercio. Tale proroga può essere concessa dal ministro della sanità, sentito il parere della commissione consultiva di cui al comma 4 del presente articolo.

3. 12.

Berselli, Del Donno, Mazzone.

A questo articolo 3 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

3. 01.

Berselli, Del Donno, Mazzone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione nazionale delle società e della borsa (CONSOB) stabilisce, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto, con proprio decreto, l'elenco delle società farmaceutiche a capitale prevalentemente nazionale; tale elenco dovrà essere aggiornato con ulteriori decreti qualora la situazione dovesse modificarsi nel corso del tempo.

2. Le società farmaceutiche non rientranti in questo elenco, all'atto della richiesta di registrazione di una specialità farmaceutica, dovranno comunicare a quale azienda farmaceutica figurante nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo intendono concedere la licenza esclusiva di registrare, produrre e vendere una specialità analoga a quella per cui si dà corso alla richiesta di registrazione.

3. L'azienda farmaceutica a capitale prevalentemente nazionale di cui al comma 4 avrà diritto di registrazione e di vendita della specialità, con nome diverso, nello stesso tempo e con lo stesso prezzo di quello concesso all'azienda a capitale non prevalentemente nazionale e seguirà le norme del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto.

4. Qualora l'azienda licenziataria esclusiva della specialità di cui al comma 1 non immetta in commercio la specialità oggetto della licenza ovvero incorra nei ter-

mini del comma 10 dell'articolo 3, neppure la società licenziante potrà avviare la vendita della propria specialità.

5. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del ministro della sanità, del ministro della ricerca scientifica e del ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto da pubblicarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto emana le norme generali che debbono regolare i rapporti economici e di collaborazione produttiva e scientifica fra l'azienda farmaceutica licenziante e quella licenziataria.

3. 02.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole de Lorenzo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO. Il mio emendamento 3.1 si riferisce alla composizione della Commissione consultiva unica del farmaco, prevista da questo decreto allo scopo di unificare — secondo quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 — la commissione per il prontuario terapeutico con la commissione tecnico-scientifica, che interviene nel merito dell'esame delle relazioni che accompagnano le domande per la registrazione di nuovi farmaci.

Non contesto il principio di voler abrogare quella commissione per costituirne una unica che tenga contemporaneamente conto sia dell'inserimento di nuovi farmaci nel prontuario sia dell'esame di merito delle domande di registrazione. Ritengo, però, necessario che la Camera accolga questo mio emendamento — del resto già presentato in Commissione e accettato — che si riferisce, appunto, alla composizione della commissione suddetta.

Poiché esiste una legge dello Stato — la legge n. 833 del 1978 — che stabilisce all'articolo 32 le modalità di composizione e di funzionamento della commissione per il prontuario, non credo sia possibile prevedere l'abolizione di quella commissione sostituendola con un'altra diversa, abrogando un articolo di una legge precedente, se non dopo la conversione in legge del decreto al nostro esame.

Ritengo che questo sia un fatto molto importante, anche sul piano dei riferimenti precisi che è necessario fornire alle commissioni al momento della loro costituzione. Al di là di ciò, mi preme esporre una preoccupazione che sorge spontanea nel momento in cui al punto e) del comma quarto dell'articolo 3 si fa riferimento agli esperti che entrano a far parte di questa commissione, che è diversa da quella prevista dalla legge n. 833. La commissione per il prontuario prevista da tale legge si riferiva soltanto all'esame dei farmaci che dovevano rientrare, per una valutazione di carattere soprattutto economico e sociale piuttosto che di merito, nell'ambito dei farmaci prescrivibili da parte del servizio sanitario nazionale. La commissione per il prontuario, perciò, non entrava nel merito della validità delle valutazioni di carattere chimico, tossicologico e clinico, ma faceva riferimento ad una valutazione successiva, che veniva espressa in prima istanza da una commissione tecnico-scientifica, nominata dal ministro della sanità.

In sintesi, signor Presidente, la mia preoccupazione è che quando al punto c) del quarto comma si parla di venti esperti, senza vincolarli ad una professionalità accertata, si possa far passare per esperto anche chi ha acquisito magari qualche conoscenza generica, ma che non ha una conoscenza tecnico-scientifica tale da consentirgli una valutazione delle caratteristiche chimiche, tossicologiche e cliniche del farmaco.

È questo il motivo per il quale ho presentato l'emendamento, che non vuole avere assolutamente il senso di scarsa fiducia nei confronti del ministro. Non du-

bito che il ministro in carica sarà sufficientemente accorto nel valutare le designazioni provenienti dal Consiglio sanitario nazionale. Però, siccome stiamo varando una legge, credo sia opportuno vincolare la nomina di questi esperti, che devono intervenire nel merito di problemi di carattere puramente tecnico-scientifico, quanto meno alla valutazione di un *background* di conoscenze che sia tale da garantire che l'esame di merito venga fatto da chi effettivamente conosce quei problemi.

Per questi motivi ho proposto, con il mio emendamento, che gli esperti nelle materie indicate dallo stesso decreto abbiano titoli atti a dimostrare la loro capacità. La scelta, pertanto, dovrebbe avvenire fra titolari di insegnamenti universitari; il che non significa che questi debbano necessariamente essere titolari di cattedra o professori di ruolo; può trattarsi anche di docenti delle scuole di specializzazione. L'importante è il riconoscimento ufficiale da parte di una facoltà, quale che sia, della capacità di svolgere un'attività didattica e quindi di essere a conoscenza delle basi della ricerca e della tecnologia. Naturalmente, il mio emendamento prevede che tra gli esperti vi siano anche i responsabili di reparti ospedalieri, intendendo con ciò che non deve trattarsi soltanto di primari, ma di aiuti e se si vuole anche di assistenti.

In sintesi, il mio obiettivo è quello di evitare che passino per esperti coloro i quali hanno acquisito una certa esperienza, soltanto per aver lavorato in una unità sanitaria locale come coordinatori del servizio farmaceutico o di quello chimico. Non mi sembra che essi possano avere titolo ad esaminare relazioni che, proprio per il diverso tipo di impostazione della commissione, devono essere vagliate da tecnici davvero qualificati.

Il Parlamento, a mio avviso, deve dare questa indicazione al ministro, senza ignorare che quelle fornite dal Consiglio sanitario nazionale e fatte proprie dal ministro della sanità, sono di eccellente qualità, del che non posso che esser lieto. Per altro, siccome le leggi hanno valore anche

per il futuro, mi sembra opportuno ripeto limitare la rosa per la scelta degli esperti a coloro che hanno acquisito titoli certi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un problema particolare trattato dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, successivamente richiamato dal decreto-legge, il quale attraverso le varie reiterazioni ha perso diversi «pezzi» e di altri s'è arricchito, anche se non so quanto positivamente.

Sulla base delle disposizioni del citato articolo 17, è stabilito che per il 1987 vanno stanziati 550 miliardi da utilizzare, da parte delle regioni, e così via, per programmi che devono prioritariamente tener conto del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché in applicazione delle normative comunitarie in materia. Ci sembra davvero poco responsabile prevedere la soppressione di una parte di tale finanziamento, pur comprendendo tutte le esigenze prospettate in ordine alla spesa complessiva. Noi, al contrario, pensiamo sia indispensabile assicurare questi servizi a categorie particolari di malati sulle quali tanto si discute, ma che, nel momento in cui si deve passare all'azione concreta, vengono considerate come il gradino più basso della società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, mentre qui discutiamo di questo provvedimento, nell'altro ramo del Parlamento si discute del disegno di legge finanziaria in termini di rigore e di controllo della spesa. Proprio ieri, abbiamo sentito annunciare dal Presidente del Consiglio: «O rigore, o mi dimetto»!

Tuttavia, non si riesce a comprendere, signor Presidente, colleghi, per quale mo-

tivo il rigore debba essere a senso unico: il rigore imposto ai lavoratori, ai pensionati e agli ammalati deve essere rispettato e invece non si pone alcuna attenzione nei confronti di altri settori che godono di privilegi, di compiacenza e di corresponsabilità governabilità in merito a determinati sprechi.

In particolare, per quanto concerne il problema del prontuario terapeutico, bisogna rilevare che non solo si deve fare riferimento alla tematica, da tempo denunciata e discussa, dell'abuso dei farmaci e delle conseguenze che esso provoca anche sulla salute (oltre che in tema di spesa pubblica); ma occorre altresì ricordare che, attualmente, nel prontuario terapeutico sono presenti più prodotti di case differenti, contenenti lo stesso principio attivo, a costi diversi a seconda della confezione.

È, quindi, evidente che noi accettiamo che lo Stato rimborsi il prezzo di prodotti che hanno la stessa efficacia e lo stesso principio attivo ma che comportano costi differenti, non per rispondere alle esigenze del malato, non per far corrispondere terapia a diagnosi, ma per pure logiche speculative, in vista degli interessi delle case farmaceutiche e delle multinazionali della chimica.

Mentre si pretende rigore dai lavoratori, mentre si intende bloccare addirittura la libertà di sciopero in nome della incompatibilità delle richieste (e parliamo, tutto sommato, di cifre non enormi, se paragonate agli enormi sprechi che si verificano nel campo sanitario), l'unica proposta che si avanza è quella dei ticket, quella che prevede vessazioni nei confronti del cittadino! Nulla però deve essere fatto per toccare gli interessi delle industrie o quelli degli organismi convenzionati esterni: si pensi, ad esempio, al problema dei laboratori. Esistono molte realtà del paese in cui i servizi pubblici sono sottoutilizzati a vantaggio di quelli privati. Ma di questo non si deve discutere! Non si pone attenzione al fatto che, per quanto riguarda il prontuario terapeutico, dobbiamo deciderci a non accettare l'offesa (lo spreco di de-

naro pubblico) rappresentata dalle confezioni che presentano uguale efficacia terapeutica ma differente prezzo!

Per tali ragioni il gruppo di democrazia proletaria ha presentato un emendamento in cui si chiede, appunto, che nel prontuario siano inseriti, tra i farmaci che sono costituiti dal medesimo principio attivo, solo quelli che abbiano il costo minore. Ma sappiamo che una simile proposta di buon senso incontrerà ostacoli. Purtroppo, infatti, le *lobbies* delle industrie farmaceutiche e delle multinazionali chimiche sono ben radicate all'interno di quest'aula e, quando sono al di fuori di essa, esercitano una pressione costante e massiccia alle porte dell'aula, soprattutto alle porte della Commissione che si occupa di tali problemi.

Altro aspetto strettamente collegato al prontuario terapeutico è quello relativo al modo in cui coinvolgere i cittadini nel controllo del prontuario e, più in generale, dei farmaci.

Per tali ragioni, abbiamo chiesto che nella composizione della commissione consultiva sui farmaci, prevista dal quarto comma dell'articolo in esame, siano inseriti anche esperti nominati dalle associazioni dei consumatori. A questo proposito, desidero ricordare al ministro, che in una precedente seduta ha criticato tale impostazione, che è auspicio anche della Comunità economica europea che gli Stati membri si preoccupino di dare una precisa veste ed un chiaro ruolo istituzionale alle associazioni dei consumatori, cosa che non è stata fatta. Tuttavia, varie regioni d'Italia già hanno provveduto in tale senso. Non è vero, quindi, che in Italia non esistano associazioni di consumatori che abbiano un ruolo ben preciso.

Non si può ignorare che il problema dei farmaci investe particolarmente i consumatori che, a differenza di altri prodotti — nei confronti dei quali possono esercitare, qualora dispongano di una opportuna informazione, una scelta —, per quanto riguarda il farmaco sono nelle mani del medico e non possono certo pretendere che quest'ultimo accetti il loro

punto di vista circa l'impiego dei farmaci stessi. Il consumatore, inoltre, non può condizionare la scelta del medico relativa all'uso, per esempio, a parità di effetto terapeutico, del prodotto di una casa piuttosto che quello di un'altra.

È quindi evidente che, mancando la possibilità di un qualunque intervento diretto da parte dell'utente finale, il consumatore, nella commissione sul farmaco devono essere inseriti i rappresentanti dei cittadini, tramite quelle associazioni dei consumatori che, auspichiamo, vengano regolamentate da norme precise.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale, di cui alla disposizione del primo comma del medesimo articolo 48, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quelle vigenti.

2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'arti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

colo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

* 4. 1.

Tamino, Ronchi.

Sopprimere il comma 1.

* 4. 2.

Tagliabue, Bernasconi, Ceci Bonifazi, Colombini.

Sopprimere il comma 1.

* 4. 5.

Del Donno, Mazzone, Berselli.

Sopprimere il comma 2.

4. 3.

Tagliabue, Benevelli, Bernasconi, Mainardi Fava.

Al comma 2, dopo la parola: provinciale aggiungere le seguenti: attraverso l'unità sanitaria locale individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 4.

Tagliabue, Benevelli, Bernasconi, Mainardi Fava.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera a), è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni

per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperative italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore

di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestite dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del ministro della sanità. Parimenti con decreto del ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmoderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test.

8. La fecondazione artificiale umana omologa è consentita quando lo sperma da impiegare risulti sierologicamente negativo al test di cui al comma 7. L'esecuzione del test dovrà conformarsi alle norme e modalità tecniche fissate, con proprio decreto, dal ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

9. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue al uso terapeutico.

10. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasfe-

rite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente.

11. Il ministro della sanità, con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanità trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attività attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. È fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanità il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

* 5. 5.

Benevelli, Gelli, Lo Cascio Galante, Tagliabue, Colombini.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 9.

Modugno, Aglietta, Faccio, Melini, Rutelli, Vesce.

Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle ricerche aggiungere la seguente: epidemiologiche.

5. 3.

Tamino. Ronchi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Al comma 2, dopo le parole: italo-americano sulla aggiungere le seguenti: prevenzione e.

5. 4.

Tamino, Ronchi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Tale programma è eseguito dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con istituti scientifici oncologici e istituti clinici ospedalieri, sulla base di progetti approvati da apposita commissione costituita con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, dal Consiglio Nazionale delle ricerche e dai direttori degli istituti scientifici oncologici.

3-bis. Detti progetti sono coordinati con il «progetto oncologia» del Consiglio nazionale delle ricerche.

5. 6.

Ceci Bonifazi, Tagliabue, Benevelli.

Al comma 3, dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti: di studio sulle interleuchine.

5. 1.

de Lorenzo

Al comma 3, sostituire le parole: e della collaborazione dell'istituto Regina Elena per lo studio e la cura dei tumori, dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, di altri con le seguenti: e degli.

5. 7.

de Lorenzo

Al comma 3, sostituire le parole: dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano con le seguenti: degli istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli.

5. 2.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: degli istituti universitari e di ricerca italiani, con le seguenti: degli istituti universitari e di ricerca di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

5. 10.

Del Donno, Berselli, Mazzone.

Al comma 6, dopo le parole: immunodeficienza acquisita aggiungere le seguenti: per l'attuazione del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

5. 8.

Ceci Bonifazi, Tagliabue, Benevelli.

Al comma 10, dopo le parole: per spese di parte corrente, aggiungere le seguenti: purché le unità sanitarie locali risultino in regola con i bilanci della gestione almeno negli ultimi due anni, risultino pagati i fornitori e siano stati ottemperati tutti gli adempimenti di legge.

5. 11.

Berselli, Del Donno, Mazzone.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole de Lorenzo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presidente, inizialmente ho presentato tre emendamenti relativi al problema del piano per la ricerca sulle malattie neoplastiche (oggetto di un programma cooperativo italo-americano). Avendo notato che al comma 3 si faceva riferimento in modo generico ad un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori, senza specificare l'argomento che costituisce l'oggetto proprio del programma stesso mi è sembrato fortemente limitativo il fatto che a tale programma dovessero partecipare soltanto l'istituto Regina Elena e l'istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

Tutto ciò perché, ormai da più di 50 anni, tre sono gli istituti per la cura e la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

ricerca sui tumori che operano in Italia con il coordinamento del Ministero della sanità: quelli di Milano, Roma e Napoli. Questo non significa, sia ben chiaro, che, a mio giudizio, l'istituto per i tumori di Napoli, qui escluso, debba intervenire in tutte le ricerche oggetto di questo programma. Esso parteciperà a quelle ricerche rispetto alle quali abbia competenza specifica. Tuttavia, non si può aprioristicamente escludere un istituto che vanta tradizioni ed una specifica posizione, oltre che geografica, anche scientifica nel nostro paese. Ecco perché avevo presentato tre emendamenti. Dichiaro, a questo punto, di ritirare i miei emendamenti 5.1 e 5.7, che rappresentavano in realtà dei subemendamenti rispetto a quello principale che Governo e Commissione hanno ritenuto di accettare (della quale cosa li ringrazio).

Mi sembra che in questo modo venga meno una sperequazione che mutilerebbe l'immagine e la funzione trainante che l'istituto per lo studio e la ricerca sui tumori di Napoli possiede. A questo proposito, credo che si sia stabilito — tramite l'accettazione del mio emendamento — il principio secondo cui quegli istituti che rivestono un'importanza primaria in questo settore debbano continuare ad essere considerati su un livello di parità ad altri analoghi. Ciò non comporta, tuttavia, che essi possano essere titolari di un diritto di priorità relativamente a ricerche che, invece, vanno valutate — così come previsto nell'emendamento — tenendo presenti le capacità reali che sanno esprimere, da una parte, questi istituti e, dall'altra, l'Istituto superiore di sanità, che coordina la ricerca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, do lettura dell'articolo 6 del decreto-legge:

«1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.660 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede quanto a lire 1.300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle università", e quanto a lire 360 milioni mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Modifiche all'articolo 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti".

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

6. 1.

Berselli, Mazzone, Del Donno.

Al comma 3, sostituire le parole da: del

medesimo stanziamento *fino alla fine del comma con le seguenti*: del capitolo 45201 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

6. 2.

Governo.

All'articolo 6 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 25, dodicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal decreto legge 23 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, si provvede alla determinazione della struttura organizzativa dei servizi di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché alla relativa normativa concorsuale ivi compresi i requisiti per l'accesso in relazione alle singole professionalità.

2. L'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi cliniche può essere affidata anche ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'ordine professionale, che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione per effetto della normativa vigente anteriormente a quella di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, oppure in possesso di specializzazione o libera docenza in una delle

branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche.

3. Ugualmente possono svolgere le attività di cui al comma 1 i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo albo professionale, che rivestono posizione di ruolo nelle strutture di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche.

6. 01.

de Lorenzo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, dodicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, si provvede alla determinazione della struttura organizzativa dei servizi di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché alla relativa normativa concorsuale, ivi compresi i requisiti per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche e chimica, alla direzione dei laboratori pubblici di analisi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, fatta eccezione per i servizi di istologia ed anatomia patologica.

6. 08.

Tamino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Con decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale sanitario e le Commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, si provvede alla determinazione della struttura organizzativa dei servizi di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché alla relativa normativa concorsuale, ivi compresi i requisiti per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche e chimica, alla direzione dei laboratori pubblici di analisi cliniche, fatta eccezione per i servizi di istologia ed anatomia patologica.

6. 02.

Tagliabue, Ceci Bonifazi, Benvenuti, Bernasconi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità, entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi, o nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro 24 ore. Per ogni comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato A al decreto del ministro della sanità in data 28 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 323 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci.

5. Restano fermi gli obblighi posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del ministro della sanità in data 20 marzo 1980 ed in data 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta ufficiale* n. 83 del 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

6. Il Ministero della sanità sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle unità sanitarie locali nonché, sulla base di apposite convenzioni, di istituti universitari.

7. Con proprio decreto il ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi di farmaci, le modalità di esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 6.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

8. I dati di farmacovigilanza in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio.

6. 03.

Tagliabue, Benevelli, Ceci Bonifazi, Bernasconi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità, entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro 24 ore. Per ogni comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato A al decreto del ministro della sanità in data

28 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali.

5. Restano fermi gli obblighi posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del ministro della sanità in data 20 marzo 1980 ed in data 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

6. Il Ministero della sanità sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle unità sanitarie locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, di istituti universitari.

7. Con proprio decreto il ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi di farmaci, le modalità di esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 6.

8. I dati di farmacovigilanza acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio.

6. 011.

Governo.

A questo articolo aggiuntivo è riferito il seguente subemendamento:

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei

cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci.

O. 6. 011. 1.

La Commissione.

All'articolo 6 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità, entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro 24 ore. Per ogni comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato A al decreto del ministro della sanità in data 28 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta*

ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984 ed eventuali successive modificazioni.

4. Visto il quarto comma dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro della sanità, sentito il Consiglio dei ministri, deve presentare alle Camere un disegno di legge per l'istituzione di osservatori farmacologici aventi funzioni di farmacovigilanza post-commerciale e di informazione scientifica sui farmaci. Per farmacovigilanza si intende la progettazione e l'attuazione di adeguati sistemi di rilevamento dei dati biomedici, sociali ed economici, legati all'uso e consumo dei farmaci. Per informazione scientifica sui farmaci si intende la programmazione e l'attuazione dell'informazione relativa all'uso e all'efficacia dei farmaci. Detti osservatori farmacologici hanno competenza regionale e, coordinati da un apposito comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità, agiscono di concerto con gli assessorati regionali alla sanità.

5. L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali.

6. Restano fermi gli obblighi posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del ministro della sanità in data 20 marzo 1980 ed in data 28 luglio 1984, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

7. Il Ministero della sanità sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle unità sanitarie locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, di istituti universitari.

8. Con proprio decreto il ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi di farmaci, le modalità di esecu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

zione del monitoraggio previsto dal comma 6.

9. I dati di farmacovigilanza acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio.

6. 06.

Modugno, Aglietta, Faccio, Melini, Rutelli, Vesce.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il personale del servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico, farmacista o veterinario, di posizione funzionale apicale e il personale sanitario degli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a domanda, su parere vincolante dell'ufficio di direzione della USL di appartenenza, può essere trattenuto in attività fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione o al compimento del settantesimo anno di età.

2. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli iscritti alla cassa pensioni sanitari sono ammessi a riscattare, a domanda e senza limiti, i periodi di appartenenza agli albi professionali che non siano contemporanei a periodi già assicurati presso la predetta cassa.

6. 05.

Armellin, Cristofori, Meleleo, Nenna D'Antonio, Rabino, Manfredi, Augello, Andreoli, Patria, Grillo, Zoppi, Facchiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il personale del servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico o farmacista, di posizione funzionale apicale, già in carriera alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a domanda, e sempre che l'amministrazione di appartenenza lo ritenga utile, è trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

3. Gli iscritti alla cassa pensioni sanitari sono ammessi a riscattare, a domanda e senza limiti, i periodi di appartenenza agli albi professionali che non siano contemporanei a periodi già assicurati presso la predetta cassa.

6. 014.

Facchiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il personale nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico, farmacista o veterinario, in posizione apicale, viene, a domanda, trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di età.

6. 013.

Pazzaglia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. I sanitari operanti nelle unità sanitarie locali possono, a domanda, rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile al pensionamento e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai sanitari che non si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ma che abbiano avanzato domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro in epoca antecedente al collocamento a riposo.

6. 012.

Mensorio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il personale del servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico, medico veterinario e farmacista, di posizione funzionale apicale, può essere trattenuto in servizio, a domanda, valutate le esigenze dell'amministrazione fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e non oltre il settantesimo anno di età.

6. 04.

Patria, Lattanzio, Cristofori, Rabino, Meleleo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il personale nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico, farmacista o veterinario, in posizione apicale, in carriera all'entrata in vigore della

legge 10 maggio 1964, n. 336, viene, a domanda, trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di età.

6. 09.

Del Donno, Berselli, Mazzone.

All'articolo aggiuntivo Del Donno 6.09 è riferito il seguente subemendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: in carriera all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336.

0. 6. 09. 1.

Pazzaglia.

All'articolo 6 del decreto-legge sono infine riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il personale del servizio sanitario nazionale del ruolo amministrativo, di posizione funzionale apicale, può essere, a domanda, trattenuto in servizio, su proposta dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale di appartenenza, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e non oltre il settantesimo anno di età.

6. 010.

Patria, Rabino, Zoppi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'accesso ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è consentito al personale con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Il divieto si applica anche ai titolari di rapporti convenzionali che comportino un impegno settimanale, per un numero di ore pari o superiore all'orario vigente, per il personale

dipendente dal servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli accordi nazionali ivi previsti.

2. Non è consentita la contemporanea titolarità dei rapporti convenzionali nell'ambito delle seguenti attività: medico generico di libera scelta, medico specialista pediatra di libera scelta, medico specialista o biologo o chimico titolare di incarico ambulatoriale a rapporto orario, medico specialista o biologo o chimico convenzionato nel proprio gabinetto privato.

3. In nessuno dei casi contemplati nei commi 1 e 2 può, complessivamente, essere superato il numero di ore previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e dagli accordi nazionali ivi richiamati.

4. L'accesso alle convenzioni è incompatibile con lo svolgimento di attività di collaborazione, coordinata e continuativa, con industrie farmaceutiche, avente carattere retribuito.

5. L'accesso alle convenzioni è, altresì, incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del sanitario o del coniuge non separato o dei parenti ed affini sino al primo grado, nella proprietà o nella gestione di industrie farmaceutiche.

6. L'accesso alle convenzioni è, inoltre, incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del sanitario o del coniuge non separato o dei parenti ed affini sino al primo grado, in istituzioni sanitarie private convenzionate, ubicate o, comunque operanti nella medesima unità sanitaria locale cui si riferisce il rapporto convenzionale o con essa confinanti. È fatta eccezione per le istituzioni private convenzionate di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. Nel caso in cui sia accertata qual-

siasi forma di cointeressenza diretta o indiretta del personale convenzionato, di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, con industrie farmaceutiche o con istituzioni private convenzionate, vengono risolti, secondo le modalità di cui al comma 10, il rapporto con il sanitario convenzionato o con il dipendente nonché la convenzione con l'istituzione privata interessata.

8. Le posizioni in contrasto con i commi 1, 2 e 3 devono essere regolarizzate entro il 30 giugno 1988 mediante opzione degli interessati. In mancanza di opzione espressa, si intende che il personale interessato abbia optato per la conservazione del rapporto di dipendenza, nell'ipotesi di cui al comma 1.

9. Ai medici che optano per la conservazione del rapporto di dipendenza di natura pubblica è riconosciuto, a domanda, il diritto al passaggio al rapporto a tempo pieno presso l'unità sanitaria locale o l'ente di appartenenza, ovvero presso altra unità sanitaria locale limitrofa.

10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere regolarizzate le posizioni in contrasto con i commi 4, 5 e 6 previa diffida da parte della unità sanitaria locale competente, ricevuta la quale l'interessato può regolarizzare la posizione nel termine di cui sopra.

11. Le disposizioni del comma 1 non si applicano fino al 30 giugno 1988 agli ufficiali medici delle forze armate, al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale medico di cui all'ultimo comma, secondo periodo, dell'articolo unico della legge 26 novembre 1985, n. 687.

6. 07.

Modugno, Aglietta, Faccio, Melini. Rutelli. Vesce.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applica per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. L'onere di cui al precedente comma, valutato in lire 30 miliardi per il periodo dal 3 maggio 1982 al 2 maggio 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato; si applicano le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Alla relativa copertura finanziaria si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 23 del richiamato decreto-legge n. 359.

6. 015.

Governo.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, signor ministro, credo che l'articolo 6 darà adito a molte discussioni, sia dal lato etico che dal lato giuridico.

Vi sono due articoli aggiuntivi presentati dal nostro gruppo; ritiro quello 6.09 che reca anche la mia firma, per insistere su quello più comprensivo 6.013 a firma dell'onorevole Pazzaglia. Tale articolo aggiuntivo come molti altri, parla dei medici, dei primari e di tutti coloro che si trovano ed operano in posizione apicale; concerne, cioè, il problema della permanenza in servizio fino ai settanta anni.

Anzitutto, vi sono norme, nell'ordinamento dello Stato, che, non essendo precise e uguali per tutti, danno adito e distinzioni ed a discriminazioni. Vi è, però, una ragione d'essere per tante disposi-

zioni. Quando si stabilisce che un generale vada in pensione a sessantadue anni si capisce che ciò accada, perché la vita di un generale non è quella di un impiegato pacifico, tranquillo e sereno. Quando parliamo del medico, parliamo di una carriera difficile da percorrere e che lascia dietro di sé tali e tante speranze ed alternative da far desiderare di giungere se non alla posizione apicale, almeno ad uno stato pressappoco apicale.

In Italia, poi, vi è una terza norma, che non so come e quando fu introdotta. Certamente, fu fatto per onorare scienza ed arte, per onorare coloro che al paese ed alla cultura ed alla civiltà italiana davano lustro: i professori universitari. I professori universitari, in Italia, rimangono in servizio fino a settant'anni, poiché la sapienza, come diceva il profeta, li accompagna (ed è proprio profetica la preghiera che dice: «Signore, non abbandonarmi con la tua sapienza quando mi vengono meno le forze»!). Poiché, dunque, la sapienza accompagna la scienza, i professori universitari rimangono al loro posto fino a settant'anni; non solo, ma per altri cinque anni, pur non insegnando, sono considerati in ruolo agli effetti economici. Arriviamo, così, all'età veneranda di settantacinque anni; oggi non è età tanto veneranda perché a settantacinque anni si è ancora giovani, ma cinquant'anni fa lo era, essendo tra l'altro pochi coloro che la raggiungevano.

Il primario, colui che è giunto alla vetta, che con lena affannata è venuto fuori dal pelago della gente comune e si è innalzato per meriti personali fino alla carriera apicale, dovrebbe andarsene a sessantacinque anni. Come dicevo, a questo proposito vi è una questione giuridica ed una etica. Secondo la giustizia distributiva ed equitativa, il primario ha pieno diritto: se tizio rimane fino a settant'anni, perché non devo rimanere anch'io? Ecco la domanda tragica che richiama il legislatore a contemplare tutte le possibili evenienze quando si fa la legge. Se tizio e caio, non migliori di me, godono di questo favore o di questa norma di legge, perché non ne debbo usu-

fruire io? Quindi, giustizia vuole che anche lui rimanga fino a settant'anni.

Esiste, però, un problema etico, che non deve mai disgiungersi, in linea teorica, dalla giustizia perché, come dice Dante, molte volte la nostra giustizia agli occhi dei mortali è eretica nequizia; appare come nequizia perché noi abbiamo la vista corta di una spanna e non possiamo giudicare da lungi mille miglia.

È, quindi, necessario chiedersi: nello Stato entra l'etica? No! Lo Stato è giusto, è santo, è sacralizzato quando attua la giustizia. Signor Presidente, è strano che nello stesso vangelo Gesù abbia detto: «Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno satollati». Non ha detto: «Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia». Però, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno satollati. Dobbiamo, dunque, satollare anche i primari, che hanno fame e sete di giustizia.

Lo Stato deve semplicemente attuare la giustizia. La legge non può entrare in questioni di antipatia o di simpatia. Solo quando avremo detto a qualcuno «mi sei antipatico» e costui si sentirà offeso, potrà ricorrere alla tutela della legge; ma finché il sentimento rimane nell'intimo del cuore, anche se è sentimento nero, umbratile ed ingiusto, non può essere censurato in alcun modo. Ed allora, può essere censurata questa richiesta? Signor Presidente, giustizia vuole che ciò che si dà ad uno venga dato anche agli altri nelle stesse condizioni. E «parole non ci appulcro» (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli altri articoli del decreto-legge.

Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo perché esprimano il parere sugli emendamenti, informo i colleghi che è pervenuto dall'onorevole Cirino Pomicino, presidente della V Commissione bilancio, il seguente parere di quella Commissione sugli emendamenti al disegno di legge 1822-A: «Le comunico che la Commissione da me presie-

duta ha adottato in data odierna la seguente decisione: parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2 (esclusi gli emendamenti 2.2, 2.11, 2.27, 2.12, 2.14, e 2.20), nonché sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi 3.4, 3.10, 3.01, 4.1, 4.2, 4.5, 4.3, 5.9, 5.5, 6.04, 6.09, 6.05, 6.010, 6.013, 6.012, 0.6.09.1, 6.014 (limitatamente ai primi due commi); parere favorevole sugli altri emendamenti».

Con riferimento poi agli articoli aggiuntivi, e precisamente dall'articolo aggiuntivo Armellin 6.05, all'articolo aggiuntivo Del Donno 6.09 (che è stato ritirato), la Presidenza ritiene di proporre il seguente diverso ordine di votazione, in considerazione della materia trattata, questi gli articoli aggiuntivi: dapprima l'articolo aggiuntivo Mensorio 6.012; poi l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 6.013; l'articolo aggiuntivo Patria 6.04; il comma 1 dell'articolo aggiuntivo Armellin 6.05; e infine il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Facchiano 6.014.

Saranno, quindi, posti in votazione congiuntamente il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Armellin 6.05 e i commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo Facchiano 6.014, che trattano in modo identico altra materia.

Comunico altresì che la Presidenza, presa visione dell'articolo aggiuntivo 6.015 presentato dal Governo all'articolo 6, lo ritiene inammissibile ai sensi dell'articolo 96-bis comma 8 del regolamento, perché non strettamente attinente all'oggetto del decreto, che non disciplina il trattamento di fine rapporto del personale delle USL.

FERDINANDO FACCHIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presidente, intendo intervenire sull'articolo aggiuntivo 6.014, da me presentato.

PRESIDENTE. Onorevole Facchiano, dobbiamo ora acquisire il parere della Commissione e del Governo sugli emendamenti presentati. Lei avrà modo di in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

tervenire sul suo emendamento in sede di dichiarazione di voto.

Onorevole Saretta, qual è il parere della Commissione sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati?

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito, ma soprattutto quelli che non hanno preso la parola perché — come abbiamo avuto modo di constatare ieri — molte volte sarebbe opportuno evitare riti ripetitivi. Ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge reiterato per la sesta volta e credo che il Senato, per convertirlo in legge, non avrà più di tre giorni utili. Considerato che la materia oggetto del decreto è stata ampiamente discussa in Commissione più volte, per molte ore, ringrazio in modo particolare i colleghi che ci hanno risparmiato autorevoli interventi e interpretazioni. Quanto agli emendamenti, mi sembra che l'emendamento Del Donno 1.4 sia stato ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, alla Presidenza finora non risulta che l'emendamento Del Donno 1.4 sia stato ritirato.

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. Mi sembra che il collega lo avesse ritirato, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, ritira il suo emendamento 1.4?

OLINDO DEL DONNO. Vorrei semplicemente fare una domanda: si parla del 1° gennaio 1987; ma chi restituisce i soldi? Il Governo? Non ci credo!

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, non vogliamo addentrarci in questioni di merito, ma sapere soltanto se lei ritira il suo emendamento!

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. C'è l'articolo 10, che fa salvi gli effetti prodotti dai precedenti decreti.

OLINDO DEL DONNO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Donno; il suo emendamento 1.4 è allora ritirato. Continui onorevole relatore.

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a maggioranza sull'emendamento Mainardi 1.1 e parere contrario all'unanimità sull'emendamento Battaglia Pietro 1.5. Per quanto riguarda gli emendamenti Montanari Fornari 1.2 e 1.3, la Commissione invita i presentatori a trasformarli in ordini del giorno. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Berselli 1.01; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Benevelli 2.6, Berselli 2.15, Berselli 2.16, Tamino 2.1, Tamino 2.2, Del Donno 2.17, Tamino 2.3, Del Donno 2.18, Tagliabue 2.7, Mazzone 2.19, Benevelli 2.8, Tamino 2.4. Il parere è contrario anche su tutti gli emendamenti che modificano il regime del ticket così come previsto, e cioè sugli emendamenti Del Donno 2.20, Tagliabue 2.9, Mazzone 2.21, Del Donno 2.22, Tagliabue 2.10, Berselli 2.23, Mazzone 2.24. Infine la Commissione esprime parere contrario anche sull'emendamento Berselli 2.25.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda gli emendamenti 2.29 e 2.30 del Governo?

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.29 e 2.30 del Governo. La Commissione, mentre raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 2.11, esprime parere contrario sugli emendamenti Tamino 2.5, Mazzone 2.26, Berselli 2.27. Per quanto riguarda gli emendamenti Tagliabue 2.12 Modugno 2.14, la Commissione invita i presentatori a ritirarli per trasformarli in un ordine del giorno che dia potere al Governo di emanare indirizzi per le regioni. Il parere è contrario sull'emendamento Berselli 2.28, mentre anche per l'emendamento Tagliabue 2.13 invito i presentatori a riti-

rarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere della Commissione è favorevole sugli emendamenti 3.13 e 3.16 del Governo, contrario sugli emendamenti Berselli 3.8, Tamino 3.2, Benevelli 3.4, Berselli 3.9. Per quanto riguarda l'emendamento de Lorenzo 3.1, la Commissione invita il presentatore a ritirarlo; altrimenti il parere è contrario a maggioranza. Anche per quanto riguarda l'emendamento Tagliabue 3.5 il parere è contrario e poiché la Commissione ritiene che l'ente locale sia rappresentato già nelle indicazioni delle regioni, invita l'onorevole Tagliabue a ritirarlo. Il parere è contrario sugli emendamenti Bassi Montanari 3.6, Tamino 3.3, Benevelli 3.7, Berselli 3.10, mentre è favorevole sugli emendamenti 3.14 e 3.15 del Governo, e contrario sull'emendamento Del Donno 3.11.

Parere contrario sugli emendamenti Del Donno 3.11 e Berselli 3.12, sugli articoli aggiuntivi Berselli 3.01 e 3.02 e sugli emendamenti Tamino 4.1, Tagliabue 4.2, Del Donno 4.5, Tagliabue 4.3 e 4.4, Benevelli 5.5, Modugno 5.9, Tamino 5.3 e 5.4.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Ceci Bonifazi 5.6, invito i proponenti a ritirarlo e a trasformarlo eventualmente in ordine del giorno.

Gli emendamenti de Lorenzo 5.1 e 5.7 sono stati ritirati. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 5.2 della Commissione, ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Del Donno 5.10, Ceci Bonifazi 5.8 e Berselli 5.11.

Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto di dover sopprimere tutti gli emendamenti in cui si fa riferimento al personale e di riproporre lo stesso parere in Assemblea, trasformando tutta la materia in un ordine del giorno che invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo che tenga conto anche delle discussioni ampie ed articolate che si sono tenute in Commissione. Vi è quindi un invito a ritirare tutti gli emendamenti riguardanti l'articolo 6 del decreto-legge e gli articoli 7 e 8, già soppressi; altrimenti il parere della Commissione è, seppure a

maggioranza, contrario, fatta eccezione per l'emendamento 6.2 del Governo, sul quale la Commissione esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Tagliabue 6.03, il subemendamento 0.6.011.1 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 6.011 del Governo, che reintroduce la vigilanza sui farmaci, il parere della Commissione è favorevole. La Commissione esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Modugno 6.06, che è in pratica assorbito dall'emendamento del Governo.

La Commissione esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Patria 6.04, Del Donno 6.09, Armellin 6.05 e Patria 6.010. Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo Modugno 6.07, invito i proponenti a ritirarlo, in quanto il suo contenuto è stato assorbito in un provvedimento del Governo, già presentato, che riguarda il ruolo e le incompatibilità. Nel caso che i proponenti insistano, la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Il Governo esprime pareri identici a quelli formulati dalla Commissione, con alcune eccezioni. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti Battaglia Pietro 1.5, e gli articoli aggiuntivi Armellin 6.05, Facchiano 6.014 (per il quale è favorevole al terzo comma), Pazzaglia 6.013 (se mantenuto), Mensorio 6.012, Patria 6.04, per il subemendamento Pazzaglia 0.6.09.1, e per gli articoli aggiuntivi Del Donno 6.09 e Patria 6.010.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Del Donno 1.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mainardi Fava 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mainardi Fava. Ne ha facoltà.

ANNA MAINARDI FAVA. Signor Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

dente, il secondo comma dell'articolo 1, così come formulato, elimina la partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti, in ordine alle prestazioni specialistiche, ma lascia invariata tale partecipazione per prestazioni termali, nella misura di lire 15 mila.

La Commissione ha introdotto una modifica all'articolo che stabilisce l'esenzione dal pagamento di questa prestazione per i cittadini esenti dal pagamento dei ticket. Tutto ciò però non risolve il problema, essendo tali cittadini o invalidi o comunque nell'impossibilità di usufruire delle prestazioni termali. Viene quindi penalizzato un settore già in crisi, che interessa un milione e mezzo di cittadini e l'economia monoculturale di decine di comuni termali.

Il Governo, oltre a mostrare totale disinteresse per il problema del termalismo, vuole mantenere un ticket non giustificabile nemmeno dal punto di vista finanziario. Ricordo ai colleghi che su 52 mila miliardi del fondo sanitario nazionale solo 180 sono destinati alle prestazioni termali, mentre le entrate derivanti dai ticket non superano i quattro miliardi e mezzo. Chiedo quindi ai colleghi, che conoscono molto bene i problemi del settore che interessa tutto il territorio nazionale, di votare a favore del nostro emendamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che il gruppo comunista ha ritirato la richiesta di votazione per scrutinio segreto. Poiché permangono tuttavia le richieste formulate da altri tre gruppi, procederemo ora alla votazione segreta dell'emendamento Mainardi Fava 1.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mainardi Fava 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nella seduta odierna sono in numero di 20.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello — Proteste del deputato Rutelli).

Poiché i deputati testé chiamati risultano assenti, resta confermato il numero di 20 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	309
Maggioranza	155
Voti favorevoli	116
Voti contrari	193

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola

Ceci Bonifazi Adriana
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cipriani Luigi
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Santarelli Giulio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlatò Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno

Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, onorevole Teodori?

MASSIMO TEODORI. In ordine alla questione delle missioni, signor Presidente (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, di solito non nego la facoltà di parlare a chi ne faccia richiesta. Le voglio però far presente, se può esserle utile, che la questione è già stata posta alla Giunta per il regolamento e che, tuttavia, nella fattispecie, essendo il numero dei colleghi in missione piuttosto elevato ed essendo sufficienti 7 deputati in missione ai fini del raggiungimento del numero legale, credo che sinceramente non sia il caso...

MASSIMO TEODORI. Presidente, se mi risponde prima che io abbia parlato... (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, io non mi permetto di rispondere senza aver ricevuto domande. Ho dato una comunicazione: se non le è utile, parli pure.

MASSIMO TEODORI. Se lei può darmi la parola, me la dia, se non può darmela, non me la dia!

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Teodori (*Commenti al centro*).

MASSIMO TEODORI. Capisco che il collega Ciccardini voglia collaborare...

PRESIDENTE. Ma lei non deve colloquiare con l'onorevole Ciccardini, onorevole Teodori!

MASSIMO TEODORI. Ma l'onorevole Ciccardini vuole collaborare con la Presidenza!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Teodori!

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, vorrei sapere dalla Presidenza se le missioni debbano essere annunciate all'inizio della seduta oppure no. Nel caso in cui debbano essere annunciate all'inizio della seduta, mi chiedo se si tratti di una prassi o di una norma regolamentare caduta in disuso e perché. Soltanto questo! Non mi pare che sia corretto o conforme alla prassi che le missioni vengano annunciate dopo aver dato luogo ad una votazione.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle presente, onorevole Teodori, che in ogni seduta si annunziano solo le nuove missioni, fermo restando la validità di quelle annunciate in precedenti sedute, allorché le missioni siano concesse per più giorni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia Pietro 1.5, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

PIETRO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente, avevo presentato l'emendamento 1.5 in quanto, essendo stato relatore presso la Commissione bilancio per il parere sul provvedimento in discussione, mi risultava che il rappresentante del tesoro avesse dichiarato che il comma cui l'emendamento si riferisce mancava della copertura.

Mi ero dunque sentito costretto a presentare l'emendamento soppressivo del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

comma 2-bis. Ora, però, considerato l'atteggiamento unanime della Commissione e quello del ministro della sanità, che si è rimesso all'Assemblea, ritiro il mio emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Battaglia.

Onorevole Montanari Fornari, accoglie l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 1.2 ed 1.3?

NANDA MONTANARI FORNARI. Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Berselli 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. L'articolo aggiuntivo Berselli 1.01 dovrebbe essere approvato da tutti per le finalità in esso contenute.

Chiediamo due cose: in primo luogo, che anche la struttura privata abilitata possa esercitare a tutti gli effetti le attività svolte da quella pubblica; e in secondo luogo, che venga stabilita una tariffa nazionale unica per tutte le prestazioni effettuate da qualunque struttura.

Non vogliamo, signor Presidente, difendere la struttura privata; ma, in un paese in cui quella pubblica è carente (perché cresce l'età umana, ma crescono anche i malanni, per tutte le insidie alle quali siamo esposti), chiediamo che la struttura privata possa essere aperta a tutti senza difficoltà e che tutti paghino la stessa tariffa, evitando così qualsiasi speculazione.

Penso quindi che il nostro articolo aggiuntivo 1.01 debba essere approvato.

GUIDO LO PORTO. Chiediamo che sul nostro articolo aggiuntivo Berselli 1.01 la votazione abbia luogo a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lo Porto. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Berselli 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	337
Votanti	336
Astenuti	1
Maggioranza	169
Voti favorevoli	41
Voti contrari	295

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Benevelli, mantiene il suo emendamento 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Benevelli.

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Berselli 2.16.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tassi. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 2.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	335
Votanti	249
Astenuti	86
Maggioranza	125
Voti favorevoli	36
Voti contrari	213

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Presidente, credo che in queste ultime due votazioni si sia verificato qualche inconveniente. Non voglio dire dove l'inconveniente si sia verificato né ad opera di chi, ma ho osservato lo svolgimento delle ultime due votazioni con molta attenzione. Chiedo al Presidente e ai colleghi di non costringermi a precisare in quali banchi le luci accese siano state più numerose dei colleghi presenti. Vorrei che il Presidente facesse un richiamo a questo proposito, perché non mi sembra che si possano lasciar passare irregolarità di questo tipo, che tra l'altro non si verificano per la prima volta.

PRESIDENTE. Mi consentirà di dire, onorevole Teodori, che gli inconvenienti non possono né passare né restare se non

vengono denunciati. Se lei farà una denuncia precisa, io prenderò i provvedimenti necessari, invitando i segretari a svolgere gli opportuni controlli. Nessuno vuole coprire alcunché, ma non va nemmeno scoperto quello che non si sa. Quindi, se vuole cortesemente precisare quanto è accaduto...

MASSIMO TEODORI. Presidente, in questo momento preferisco non dirlo (*Commenti al centro*). Invito il Presidente ad esortare i colleghi ad evitare anche un altro comportamento, che generalmente viene ritenuto lecito e viene tollerato, mentre non deve essere né ritenuto lecito né tollerato. Mi riferisco al comportamento di quei deputati che, dall'emiciclo o dalla porta dell'aula, indicano ai colleghi di votare per delega. Vorrei che lei formulasse un richiamo preciso anche su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la Presidenza ha sottolineato più di una volta la necessità di essere presenti al momento delle votazioni e di votare direttamente, evitando anche di assentarsi precipitosamente subito dopo il voto, quasi per un istinto di fuga. Tale richiamo, ripeto, è stato già fatto più di una volta da chi presiedeva l'Assemblea. I suoi rilievi, comunque, sono stati ascoltati dal Presidente e dai colleghi. Ne terremo conto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tamino 2.1, per il quale ricordo che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, per quanto riguarda la soluzione del problema, attualmente grave, dei giovani medici che non trovano spazio, grazie proprio alle decisioni relative al ricettario, le dichiarazioni fornite dal Governo non appaiono sufficienti. Non appare sufficiente neanche l'ipotesi che proceda di pari

passo il disegno di legge sulle incompatibilità. In proposito, ricordo che in precedenti assemblee organizzate da associazioni di giovani medici, molte delle forze politiche qui presenti, sia di maggioranza sia di minoranza, si erano impegnate a dare una risposta positiva ai problemi posti. Il mio emendamento 2.1 rappresenta, appunto, una risposta a quelle esigenze condivise, ripeto, da più forze politiche, anche di maggioranza.

Per tale ragione, invito i colleghi ad essere coerenti con gli impegni pubblicamente assunti e a votare, quindi, a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Invito i colleghi, ovviamente, a votare direttamente...

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tamino 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	135
Voti contrari	185

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto

Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico

Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strada Renato
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'articolo aggiuntivo
Berselli 1.01:*

De Carli Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento Ber-
selli 2.16:*

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cicerone Francesco
Cicconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe

Macciotta Giorgio

Mainardi Fava Anna
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Zangheri Renato

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco

Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Donno 2.17, per il quale ricordo che è stato chiesto lo scrutinio segreto. In questo momento, tuttavia, non sono presenti coloro che hanno avanzato la richiesta...

ANTONIO GUARRA. Chiediamo che l'emendamento sia votato per alzata di mano.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 2.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tamino 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Credo che limitare il numero di farmaci da inserire nella ri-

cetta sia vessatorio, soprattutto per gli strati della società che sono più deboli e più colpiti dalle malattie, che hanno bisogno di un numero maggiore di farmaci e quindi di ricette. Ritengo invece che un'ottica di rispetto nei confronti dei malati, e soprattutto di controllo del rapporto tra diagnosi e terapia, consista nel collegare il numero di farmaci ad una appropriata diagnosi e ad un'altrettanto appropriata terapia, ed altresì consista nel fatto che, nell'ambito sanitario, vi siano strutture adibite a controllare che la terapia sia coerente con la diagnosi e che quest'ultima corrisponda realmente ad una professionalità del medico. È questo il senso del nostro emendamento 2.3.

Si tratta di un emendamento dettato dal buon senso. Esso è molto meno vessatorio di quanto non sia la scelta del Governo e, oltretutto, potrebbe contribuire alla riduzione della spesa farmaceutica, che costituisce uno dei punti deboli e pericolosi per quanto riguarda l'eccesso della spesa sanitaria nel nostro paese.

Nel momento in cui si parla di rigore, ritengo sia questo il modo giusto di effettuare risparmi nella spesa farmaceutica, mentre non mi pare vada in questa direzione il comportamento del Governo, che vuol porre limite al numero dei farmaci nella ricetta (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tamino 2.3, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tamino 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	132
Voti contrari	205

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Donno 2.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Sarò brevissimo, signor Presidente.

In Italia si parlava giorni fa di sei milioni di invalidi civili; fatto anche il debito scarto, gli invalidi civili nel nostro paese sono moltissimi. Moltissimi sono anche gli anziani e quindi, come ha sottolineato il collega che mi ha preceduto, è semplicemente ingiusto ed assurdo parlare di «due pezzi». La parola «pezzi» è tra l'altro così antiitaliana ed antiestetica che lacera i «ben costrutti orecchi»!

Con il nostro emendamento avevano proposto di sostituire le parole «due pezzi» per ricetta con le parole «quattro pezzi», ed altresì le parole «sei pezzi» con le parole «otto pezzi». Si tratta di una modifica che risulta più convincente, che costa pochissimo e dà un certo sollievo soprattutto a quanti, con la misera pensione sociale, debbono consumare e spendere in medicine tanti soldi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 2.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tagliabue 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mazzone 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Benvenuti 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Tamino 2.4, sul quale è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Da sempre il gruppo di democrazia proletaria si è dichiarato contrario all'uso dei ticket come controllo della spesa farmaceutica. Più volte abbiamo documentato come questa scelta non serva allo scopo, in quanto ha solo funzioni vessatorie.

Per queste ragioni chiediamo all'Assemblea di voler approvare questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tamino 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli	130
Voti contrari	195

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tagliabue 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mazzone 2.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Tagliabue 2.10 e Berselli 2.23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Mazzone 2.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.29 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.30 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazzone 2.26. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, il nostro emendamento richiede un momento di attenzione da parte dei colleghi. A nostro avviso, la dizione usata nel testo governativo: «limitatamente all'impiego di detti medicinali all'interno delle predette istituzioni» si riferisce a quei medicinali necessari a disturbi per i quali gli ospedali non sono abilitati ad operare. Al contrario, la nostra proposta di sostituire quelle parole con le seguenti: «limitatamente all'uso di terapie richiedenti tali medicinali all'interno delle predette istituzioni» significa che se l'istituto è specializzato in quella categoria di malattie, il medicamento si può acquistare all'ingrosso. In caso contrario si comprerebbero medicinali all'ingrosso per malattie che non esistono o che non sono curate in quella istituzione sanitaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mazzone 2.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 2.27.

GUIDO LO PORTO. Chiedo che l'emendamento Berselli 2.27 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

2.27, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 2.27 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	310
Astenuti	6
Maggioranza	156
Voti favorevoli	29
Voti contrari	281

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tagliabue 2.12. Onorevole Tagliabue, accetta l'invito della Commissione a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno?

GIANFRANCO TAGLIABUE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Modugno 2.14, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Modugno 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	38
Voti contrari	279

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 2.28.

GUIDO LO PORTO. Chiedo che l'emendamento Berselli 2.28 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 2.28, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 2.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	307
Votanti	298
Astenuti	9
Maggioranza	150
Voti favorevoli	22
Voti contrari	276

Sono in missione venti deputati.

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina
Galante Michele

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Noci Maurizio
Nucara Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Costa Raffaele
Donati Anna
Paoli Gino
Procacci Annamaria
Salvoldi Giancarlo

Si sono astenuti sull'emendamento Berselli 2.28:

Aglietta Maria Adelaide
Cima Laura
d'Amato Luigi
Faccio Adele
Filippini Rosa
Mattioli Gianni
Modugno Domenico
Teodori Massimo
Vesce Emilio

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Matarella Sergio
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

Si sono astenuti sull'emendamento Berselli 2.27:

Cima Laura

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tagliabue 2.13. Onorevole Tagliabue, accetta l'invito della Commissione a ritirare il suo emendamento?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

GIANFRANCO TAGLIABUE. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tagliabue.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Desidero richiamare l'attenzione della Presidenza sulla necessità di coordinare il testo del decreto in conseguenza dell'approvazione della soppressione, al quinto comma dell'articolo 2, delle parole «fustellati cartografici». La Commissione aveva infatti inserito, poche righe prima e dopo la parola «bollini», le altre: «e fustellati». Ciò è evidentemente in contraddizione con l'emendamento soppressivo testé approvato. Mi sembra che la volontà della Camera sia stata quella di cancellare le parole «fustellati cartografici», per cui tale cancellazione deve essere effettuata anche nel periodo precedente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo rilievo del Governo?

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. La Commissione concorda. Mi sembra che la questione possa essere risolta in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di correggere l'articolo 2 nel senso indicato dal Governo — concorde la Commissione — in sede di coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Pongo ora in votazione l'emendamento 3.16 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.13

del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 3.8, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 3.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	338
Votanti	332
Astenuti	6
Maggioranza	167
Voti favorevoli	21
Voti contrari	311

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tamino 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che attualmente nel prontuario figurano prodotti che hanno la stessa efficacia terapeutica, che contengono lo stesso principio attivo, ma che sono venduti a prezzi diversi ed ugualmente rimborsati.

Con l'emendamento 3.2 chiediamo che soltanto i farmaci di minor costo, a parità di principio attivo e di efficacia terapeutica, vengano inseriti nel prontuario. Con tale disposizione si contribuirebbe a ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

durre la spesa pubblica e ad evitare la speculazione delle case farmaceutiche. Il Governo dovrebbe concordare con noi, visto che parla di rigore. Pare, però, che intenda applicarlo soltanto nei confronti dei lavoratori (*Commenti del deputato Garavaglia*).

PRESIDENTE. Avverto che per l'emendamento Tamino 3.2 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tamino 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	251
Astenuti	80
Maggioranza	126
Voti favorevoli	66
Voti contrari	185

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benevelli 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 3.9. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, l'onorevole Del Donno ha chiesto di parlare: vogliamo forse negare il diritto di parola proprio in Parlamento?!

Parli pure, onorevole Del Donno.

OLINDO DEL DONNO. Ciò che disturba non è che un deputato parli o meno, ma, purtroppo, che cose riconosciute razionalissime, per ubbidienza ad una certa partitocrazia (ed in presenza della richiesta di votazione a scrutinio segreto), rimangano lettera morta.

Io so, naturalmente, che la nostra voce, come quella di tanti, è una voce che grida nel deserto. Tuttavia, la coscienza deve rimanere retta di fronte a qualsiasi avvenimento.

In questa sede parlo perché si intende inserire il tecnico nella commissione: dove si parla di farmacia deve intervenire il farmacista, dove si tratta di argomenti tecnici deve parlare il tecnico, dove si parla di medicina deve esprimersi il medico. È tempo di finirla con una politica che è vana fuorché nell'aspetto! E la tecnica è la professionalità, che deve avere il sopravvento, specie là dove, mancando la tecnica, manca tutto.

Si parla di farmacia? Ci sia allora il farmacista, che rappresenta la categoria!

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Berselli 3.9 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 3.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	317
Astenuti	6
Maggioranza	159
Voti favorevoli	22
Voti contrari	295

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento de Lorenzo 3.1. Onorevole de Lorenzo, accetta l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno?

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presidente, il relatore non ha fornito motivazioni valide per ritirare l'emendamento, che intende soltanto ancorare il concetto di esperto da una reale conoscenza dei problemi e ad una reale professionalità.

Come ho già detto in precedenza, nutro piena fiducia nel ministro; il Consiglio sanitario nazionale ha già indicato persone altamente qualificate per assolvere al loro compito.

Per il futuro, l'articolo del provvedimento in esame lascia libera ogni interpretazione su chi dovrà indicare chi sia veramente esperto nel valutare questioni di carattere tecnico.

Ritengo che l'emendamento da noi presentato fornisca valutazioni specifiche: per questo chiedo all'Assemblea di approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Lorenzo 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Tagliabue, accetta l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 3.5 e a trasformarlo in ordine del giorno?

GIANFRANCO TAGLIABUE. No, signor Presidente; lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Tagliabue 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassi Montanari 3.6. Ha chiesto di

parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Intervengo per ricordare che nella istituenda commissione per il farmaco non è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori. L'emendamento ora in esame, presentato dal gruppo verde, e quello successivo, presentato dal gruppo di democrazia proletaria, tendono appunto a prevedere tale presenza.

Invitiamo quindi i colleghi a tener conto della necessità che anche i rappresentanti dei cittadini trovino posto all'interno di tale struttura, e conseguentemente a votare a favore sia di questo sia del successivo emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Bassi Montanari 3.6, come pure sul successivo emendamento Tamino 3.3, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto. Passiamo dunque ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bassi Montanari 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	246
Astenuti	77
Maggioranza	124
Voti favorevoli	47
Voti contrari	199

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

mento Tamino 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	311
Votanti	247
Astenuti	64
Maggioranza	124
Voti favorevoli	43
Voti contrari	204

Sono in missione venti deputati.

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello

Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruzzi Ricciardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellinj Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nucara Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Santarelli Giulio
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Berselli 3.8:

Cima Laura
Cipriani Luigi
Donati Anna
Filippini Rosa
Mattioli Gianni
Urso Salvatore

Si sono astenuti sull'emendamento Tamino 3.2:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano

Barbieri Silvia
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

D'Ambrosio Michele
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto

Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Blenda Mario
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Zangheri Renato

Si sono astenuti sull'emendamento Berselli 3.9:

Aglietta Maria Adelaide
d'Amato Luigi
Modugno Domenico
Rutelli Francesco
Teodori Massimo
Vesce Emilio

Si sono astenuti sull'emendamento Bassi Montanari 3.6:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano

Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Ciocci Lorenzo
Colombini Leda

Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guarra Antonio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonio
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Orlandi Nicoletta

Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo
Serafini Anna Maria

Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Zangheri Renato

Si sono astenuti sull'emendamento Tamino 3.3:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano

Barbieri Silvia
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Binelli Giancarlo
Bonfatti Pains Marisa
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Fagni Edda
Ferrara Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Filippini Giovanna

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Samà Francesco
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro

De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di restare in aula durante le operazioni di voto, allo scopo di svolgere utilmente il nostro lavoro.

Pongo in votazione l'emendamento Benneville 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.14 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.15 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 3.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Berselli 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Berselli 3.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alle votazioni degli identici emendamenti Tamino 4.1, Tagliabue 4.2 e Del Donno 4.5, sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Tamino 4.1, Tagliabue 4.2, Del Donno 4.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	339
Votanti	335
Astenuti	4
Maggioranza	168
Voti favorevoli	131
Voti contrari	204

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tagliabue 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tagliabue 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Benevelli 5.5 e Modugno 5.9, sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Benevelli 5.5 e Modugno 5.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	116
Voti contrari	194
Sono in missione venti deputati	

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino 5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che gli emendamenti Ceci Bonifazi 5.6, de Lorenzo 5.1 e 5.7 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 5.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Ceci Bonifazi 5.8 è stato ritirato.

Pongo dunque in votazione l'emendamento Berselli 5.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 6.1, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	341
Astenuti	6
Maggioranza	171
Voti favorevoli	27
Voti contrari	314

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto

Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista

Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Frascon Mario
Fronza Crepaz Lucia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Paoli Gino
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio

Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento
Berselli 6.1:*

d'Amato Luigi
Mellini Mauro
Modugno Domenico
Rutelli Francesco
Teodori Massimo
Zevi Bruno

Si sono astenuti sugli identici emendamenti Tamino 4.1, Tagliabue 4.2 e Del Donno 4.5:

d'Amato Luigi
Modugno Domenico
Rutelli Francesco
Vesce Emilio

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo de Lorenzo 6.01. Ricordo che il relatore aveva invitato il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno. Onorevole de Lorenzo?

FRANCESCO DE LORENZO Signor Presidente, il mio articolo aggiuntivo corrisponde esattamente al contenuto della norma che il Governo aveva originaria-

mente posto nel decreto-legge ora al nostro esame.

Si tratta di un problema che la Camera sta affrontando ormai da due anni, senza però riuscire a risolverlo. Il ministro della sanità Donat-Cattin aveva trovato una giusta soluzione in materia, prevedendo una delegificazione in materia di ristrutturazione dei laboratori di analisi chimico-cliniche presso le strutture pubbliche e dando soluzione ad un aspetto che rimane molto delicato: quello relativo alla possibilità, per i medici, di continuare a svolgere la loro attività di analisi chimico-cliniche nelle strutture ospedaliere.

Tale attività è stata svolta da sempre, da parte dei medici che ne hanno sviluppato sia l'aspetto scientifico sia l'aspetto assistenziale. Nella scorsa legislatura, il Governo presentò 2 o 3 decreti-legge, mentre un disegno di legge sulla stessa materia, era stato quasi completamente definito dal Senato. Si tratta, in realtà, di riconoscere, così come il ministro Donat-Cattin aveva proposto, non a tutti i medici (giudicandosi non sufficiente a tal fine il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia) la possibilità di svolgere l'attività di analisi chimico-cliniche, ma solo a quelli tra loro che siano in possesso di determinati requisiti: a coloro, cioè, che si sono laureati prima del 1957, o che hanno conseguito una specializzazione, o che lavorano già da anni presso strutture pubbliche. Ciò serve ad evitare una destabilizzazione permanente nei riguardi delle strutture pubbliche, a causa degli interventi della magistratura, in mancanza di una chiara interpretazione delle norme di legge.

Non credo che si possa nel nostro Parlamento continuare ancora a negare ai medici il diritto di esercitare la loro professione, senza con questo voler sottovalutare il ruolo dei biologi e dei chimici: un ruolo che, però, non viene qui assolutamente contestato. Non comprendo, pertanto, per quale motivo i diversi gruppi parlamentari (sia della maggioranza sia di minoranza) non intendano definire una questione che il Parlamento ha il dovere di risolvere.

Ho riproposto, quindi, con questo articolo aggiuntivo, una norma che rappresentava il risultato di una mediazione corretta condotta dal ministro Donat-Cattin.

A questo punto, ciò che posso dire è che sono disponibile a ritirare il mio articolo aggiuntivo, ma a condizione che il ministro si impegni a risolvere, con la necessaria urgenza, il problema. Non credo, infatti, che la classe medica possa essere lasciata in una situazione di instabilità giuridica, che finisce per lederne anche la credibilità presso gli assistiti, nel nostro paese.

Se il Governo ritiene, con la massima urgenza, di porre termine a questa incomprensibile vicenda, sono senz'altro disponibile a ritirare l'articolo aggiuntivo. Diversamente, chiedo che esso venga posto in votazione, perché la Camera si esprima per responsabilizzarsi su un aspetto che ritengo cruciale al fine di garantire il funzionamento del servizio sanitario nazionale.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Innanzitutto, desidero ringraziare l'onorevole de Lorenzo per il riconoscimento dell'equità della soluzione che era stata individuata nel testo originario del decreto-legge.

Faccio poi presente che fino a quando non sarà convertito il decreto-legge in esame, rimane in vigore quello originario. Non vi è, dunque, al momento alcuna possibilità di intervento da parte della magistratura.

Dopo la conversione del decreto-legge in esame e qualora fosse approvato dalla Camera un ordine del giorno che è stato presentato al riguardo, sarò tenuto ad adottare un provvedimento specifico in materia: ed io avrò cura di farlo sollecitamente, in modo da non lasciare, neppure per un giorno, il campo aperto ad inter-

venti che non ritengo affatto corrispondenti ad un'esigenza di giustizia.

FRANCESCO DE LORENZO. Dichiarandomi soddisfatto delle dichiarazioni testé rese dal ministro Donat-Cattin, ritiro il mio articolo aggiuntivo 6.01.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora l'articolo aggiuntivo Tamino 6.08. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, credo che non vi sia solo il problema di porre delle garanzie, in una situazione di transizione (tenendo però presenti le sentenze già emanate e che devono essere rispettate!), circa l'attività dei medici: va, infatti messa in evidenza anche la situazione di discriminazione in cui si trovano, in questo momento, i biologi e i chimici all'interno dei laboratori.

Proprio rispetto a tale discriminazione il Governo deve assumere precisi impegni. In questa direzione va l'emendamento che ho presentato. Annuncio pertanto il voto favorevole del mio gruppo su di esso e, qualora non venisse approvato, sull'emendamento analogo presentato dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tamino 6.08, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Tagliabue 6.02.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tagliabue 6.03 e dell'identico articolo aggiuntivo 6.011 del Governo (nel testo modificato dal Governo con il recepimento del subemendamento 0.6.011.1 della Commissione), accettato dal Governo.

Ricordo che i due identici testi sono

stati accettati dalla Commissione e dal Governo.

Li pongo dunque in votazione.

(Sono approvati).

È così assorbito l'articolo aggiuntivo Modugno 6.06, ad eccezione del comma 4. Passiamo dunque alla votazione di tale comma residuo dell'articolo aggiuntivo in questione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, vorrei invitare l'Assemblea a votare a favore del comma 4, del nostro articolo aggiuntivo, non assorbito dal testo precedentemente votato. La norma contenuta in tale comma è a nostro avviso particolarmente importante, perché la farmacovigilanza, che è ormai avvertita dalla comunità scientifica italiana ed internazionale come esigenza fondamentale, abbisogna di strumenti adeguati.

Mi limiterò a leggere le poche righe del comma in questione, con cui si attribuisce delega al ministro della sanità di presentare un disegno di legge, entro 90 giorni, «per l'istituzione di osservatori farmacologici aventi funzioni di farmacovigilanza post-commerciale e di informazione scientifica sui farmaci. Per farmacovigilanza si intende la progettazione e l'attuazione di adeguati sistemi di rilevamento dei dati biomedici, sociali ed economici legati all'uso e consumo dei farmaci. Per informazione scientifica sui farmaci si intende la programmazione e l'attuazione dell'informazione relativa all'uso e all'efficacia dei farmaci. Detti osservatori farmacologici hanno competenza regionale e, coordinati da un apposito comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità, agiscono di concerto con gli assessorati regionali alla sanità».

Si tratterebbe, a nostro avviso, di un momento di sensibile progresso nel campo della conoscenza e dell'informazione, a tutto vantaggio della classe medica e degli utenti del servizio sanitario nazionale.

Per questi motivi, invitiamo l'Assemblea ad esprimersi in senso favorevole sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, il contenuto del comma 4, dell'articolo aggiuntivo Modugno 6.06 è di notevole importanza. Ritengo per altro che, trattandosi nella sostanza di un ordine del giorno, in quanto prevede la presentazione di un disegno di legge da parte del Governo, potrebbe essere ritirato e trasformato in un vero e proprio ordine del giorno che, credo, il Governo accetterà volentieri, dal momento che esso sostanzia un progresso notevole, anche dal punto di vista definitorio.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, vorrei sapere se questo suggerimento dell'onorevole Labriola la trova consenziente.

FRANCESCO RUTELLI. Sì, a condizione che il Governo si impegni a recepire tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora a questo punto è nuovamente chiamato in causa il Governo. Ministro Donat-Cattin?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Per quanto riguarda questa materia, ci siamo trovati in una situazione molto strana. Noi, infatti, abbiamo presentato un decreto che conteneva un articolo sulla farmacovigilanza. Questo articolo è stato dapprima soppresso dalla Commissione e poi è stato presentato sotto forma di emendamento per iniziativa del gruppo comunista. È naturale, poiché l'emendamento ricalca pienamente l'articolo già soppresso, che io abbia insistito per il testo del Governo.

Non ho difficoltà ad accettare come raccomandazione tale emendamento in quanto trasfuso in ordine del giorno, riservandomi di esaminarlo più dettagliatamente a tempo debito. Sono disposto ad

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

accettarlo solo come raccomandazione non perché non intenda dargli attuazione, ma perché ritengo necessario stabilire se e in che misura esso sia applicabile, tenendo conto della distinzione delle competenze fra regioni, Stato ed Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, qual è il suo intendimento, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo?

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, dopo aver ringraziato il ministro, voglio osservare però che, nelle giornate che hanno proceduto l'esame di questo provvedimento, noi abbiamo avuto opportuni incontri anche con autorevolissimi rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, specificamente competenti nella materia, che hanno giudicato questa procedura del tutto praticabile e ragionevole. Dal momento che il Governo si limita invece a prospettare una accettazione non piena, ma solo come raccomandazione, del nostro eventuale ordine del giorno, mantengo l'emendamento e ne chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A questo punto, chiedo il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo in esame, limitatamente al comma 4 residuo, che viene mantenuto dai presentatori.

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità. Il Governo non può che esprimere parere contrario: ciò non perché sia contrario all'indicazione ivi contenuta ma perché vi sono ragioni giuridiche che gli impediscono di fare altrimenti. L'Istituto superiore di sanità, invece, non è un'autorità giuridica, bensì medica, anche se ha la tendenza (come per altro verso è stato qui rilevato, e come si è cercato di contrastare da parte nostra) a monopolizzare molti aspetti della situazione.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al relatore di esprimere anch'egli nuovamente il parere della Commissione sul testo che stiamo per votare.

GIUSEPPE SARETTA, Relatore. Il parere è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del comma 4 dell'articolo aggiuntivo Modugno 6.06, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

GUIDO ALBORGHETTI. Chi lo ha chiesto, signor Presidente?

PRESIDENTE. È stato chiesto, onorevole Alborghetti...!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Modugno 6.06, limitatamente al comma 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	339
Votanti	335
Astenuti	4
Maggioranza	168
Voti favorevoli	57
Voti contrari	278

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prestare un attimo di attenzione perché (come per altro già preannunciato) a questo punto la Presidenza ritiene di dar luogo per i successivi articoli aggiuntivi, a un diverso ordine di votazione, in considerazione della materia trattata dagli articoli aggiuntivi stessi. Si voterà, dunque, dapprima l'articolo aggiuntivo Mensorio 6.012, poi l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 6.013, l'articolo aggiuntivo Patria 6.04 (essendo stato ritirato l'articolo aggiuntivo

Del Donno 6.09), quindi il comma 1 dell'articolo aggiuntivo Armellin 6.05 ed infine il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Facchiano 6.014. Saranno poi posti in votazione congiuntamente il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Armellin 6.05 ed i commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo Facchiano 6.014, che trattano in modo identico altra materia.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mensorio 6.012.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mensorio. Ne ha facoltà.

CARMINE MENSORIO. Signor Presidente, il mio emendamento tende a rimuovere le discriminazioni che si riscontrano purtroppo non solo nei confronti dei medici, ma anche nei confronti di altri professionisti, come i magistrati e i professori universitari. Per doverosa imparzialità, occorrerebbe, quindi, estendere la deroga al limite di età per il pensionamento a tutti i sanitari facenti parte del servizio sanitario nazionale che al sessantacinquesimo anno di età non abbiamo raggiunto i quarant'anni utili per il pensionamento.

Non si tratta di spostare il limite di età, bensì di consentire a tutti di maturare quarant'anni di servizio utile al pensionamento. Bisogna del resto considerare non soltanto i medici che ricoprono la qualifica apicale, ma anche quelli che rivestono qualifiche diverse. Analogamente non possiamo non accomunare ai medici i veterinari ed i farmacisti.

L'emendamento da me presentato non altera minimamente il limite di età di settant'anni, anche perché non tutti hanno bisogno di cinque anni per raggiungere i quarant'anni di servizio prestato. Alcuni interessati hanno bisogno solo di pochi anni per poter raggiungere i famigerati quarant'anni di servizio. L'emendamento in questione va incontro a tutti quei sanitari che sono entrati in ritardo in carriera sia per motivi bellici sia per mancanza di pubblici concorsi. Per le ragioni testé esposte, invito la Camera ad approvare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Bruni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo del parere che questa materia può essere regolata non da un decreto-legge, bensì da una legge organica e che tematiche come questa devono essere preventivamente dibattute con i sindacati. Poiché riteniamo che occorra avere un quadro generale della situazione prima di assumere qualsiasi decisione, siamo nettamente contrari all'articolo aggiuntivo Mensorio 6.012 (*Applausi*).

Sono laico, però so che la Chiesa colloca a riposo i suoi cardinali al compimento dei settantacinque anni. Noi invece che cosa vogliamo fare? Vivo nel Mezzogiorno di Italia, dove la situazione dei giovani è drammatica: siamo perciò decisamente contrari a qualsiasi forma di innalzamento dell'età pensionabile (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PRI, del PSI, al centro e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei solo ricordare che nel nostro paese esistono circa centomila giovani medici disoccupati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mensorio 6.012, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	355
Astenuti	1
Maggioranza	178
Voti favorevoli	70
Voti contrari	285

(La Camera respinge — Applausi).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pazzaglia 6.013.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, tutto quello che si dice ha il suo fondamento nella realtà. Per i professori e per i presidi una legge recentemente approvata stabilisce l'età del pensionamento a 65 anni, ma, qualora questi non abbiano raggiunto il quarantesimo anno di servizio, possono chiedere una proroga.

Ebbene, perché in Italia ciò che si dà ad uno si nega all'altro? Ecco il problema, che è un problema di giustizia fondamentale e che, come tale, va risolto. Non il sentimento ma un senso superiore di valutazione deve indurci ad essere giusti sia con i professori sia con i medici (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 6.013, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	352
Astenuti	3
Maggioranza	176
Voti favorevoli	46
Voti contrari	306

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbieri Silvia
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole
 Bellocchio Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario

Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippe Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo

Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nicotra Benedetto Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Umidi Sala Neide Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Men-
sorio 6.012:*

Filippini Rosa

*Si sono astenuti sull'articolo aggiuntivo
Modugno 6.06:*

Balbo Laura
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Matteoli Altero

*Si sono astenuti sull'articolo aggiuntivo
Pazzaglia 6.013:*

Aglietta Maria Adelaide
Fiorino Filippo
Mastrogiacomo Antonio

Sono in missione:

Alberini Guido

Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo aggiuntivo Del Donno 6.09 è stato ritirato con il relativo subemendamento Pazzaglia 0.6.09.1.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo aggiuntivo Patria 6.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Patria. Ne ha facoltà.

RENZO PATRIA. Signor Presidente, prendo atto della disponibilità manifestata in qualche modo dal Governo, il quale si è rimesso all'Assemblea per gli articoli aggiuntivi 6.04 e 6.05. Non posso tuttavia non tener conto del parere della Commissione. Mi pare doveroso, nel momento in cui mi accingo a ritirare il mio articolo aggiuntivo, illustrare i motivi che mi hanno indotto a presentarlo.

L'articolo aggiuntivo tendeva ad introdurre un elemento di equità nello status della categoria dei primari, specificamente per quanto riguarda le posizioni di coloro i quali erano primari in servizio nel 1964 e di coloro i quali lo siano diventati successivamente. Per i primi, infatti, è possibile rimanere in servizio per 40 anni, fino ad un massimo di 70 anni di età, per i secondi no.

Ritengo inoltre che la Camera non do-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

vrebbe sottovalutare un'altra possibilità, cioè il passaggio alla struttura privata di coloro che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, essendo costretti a lasciare la struttura pubblica della sanità.

Erano queste le ragioni della presentazione del nostro articolo aggiuntivo. Credo che esse consentano una iniziativa legislativa, che può essere facilitata anche dalla disponibilità dimostrata dal Governo in sede di parere.

LUCIANO GUERZONI. Poi prevediamo i prepensionamenti a 50 anni!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Armellin 6.05.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Armellin. Ne ha facoltà.

LINO ARMELLIN. Signor Presidente e colleghi, vorrei motivare pacatamente la presentazione, prima, di questo articolo aggiuntivo ed ora la decisione di ritirarlo (*Commenti*).

Scusi, Presidente, la cosa è molto delicata e pertanto vorrei essere ascoltato.

PRESIDENTE. È una richiesta legittima, onorevole Armellin. Vi prego, colleghi!

LINO ARMELLIN. Dicevo che questo articolo aggiuntivo aveva tre finalità che sono legittime. Richiamo l'attenzione del collega che ha parlato dei giovani medici (problema importantissimo che sta a cuore a tutti noi) sul fatto che nel decreto era prevista l'elevazione a 38 anni del limite di età per poter accedere ai concorsi. È una richiesta legittima. Posso dire, senza tema di smentita, che nella mia provincia, presso l'istituto Costante Gris, vi son medici che (per il fatto che non si era ancora stabilito se quella struttura fosse preminentemente sanitaria o assistenziale) non hanno potuto partecipare ai concorsi, hanno superato il limite di età e ora non possono beneficiare di una sanatoria.

Secondo dato importante contenuto nel

mio emendamento e quello relativo al problema degli scritti alla cassa pensione sanitari, che devono essere ammessi a riscattare i periodi di appartenenza agli albi professionali che non siano contemporanei a periodi già assicurati presso la cassa stessa.

Era prevista, inoltre, una sanatoria per un gruppo limitato di primari, che hanno subito praticamente una discriminazione.

Nel ritirare l'emendamento, che trasformeremo in un ordine del giorno, invito il Governo a prendere in esame questa situazione, che è veramente da sanare (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Armellin 6.05 è stato, quindi, ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Facchiano 6.014.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchiano. Ne ha facoltà.

FERDINANDO FACCHIANO. Presidente, ho presentato l'articolo aggiuntivo 6.014 dopo che la XII Commissione ha respinto con il mio voto contrario e con l'astensione del collega de Lorenzo il testo dell'articolo 8 del decreto-legge del Governo.

L'articolo aggiuntivo ripropone il testo dell'articolo 7 del decaduto decreto-legge n. 360. Alle motivazioni che qui sono già state espresse, mi permetto di aggiungere che quasi tutte le unità sanitarie locali da moltissimo tempo non bandiscono concorsi, per cui elevare a 38 anni il limite di età per l'ammissione ai concorsi mi pare giusto e doveroso.

Il terzo comma dell'articolo aggiuntivo vuole consentire a quei sanitari che, in costanza di iscrizione all'albo professionale, non hanno avuto coperti periodi assicurativi, di poterli riscattare.

Il secondo comma, quello più controverso, riguarda una limitata schiera di primari, e tende a consentire che esperienze specifiche e alte professionalità siano conservate al servizio sanitario pubblico e non trasmigrino in quello privato.

Ma la considerazione che dovrebbe spingere a sanare questa situazione si fonda sull'esistenza di un vasto contenzioso dinanzi a vari TAR e al Consiglio di Stato, in relazione ai cinque decreti precedenti che hanno già precostituito diritti soggettivi perfetti. Bisogna evitare quindi di determinare ulteriori danni al servizio sanitario nazionale, anche dal punto di vista finanziario. Considerato che il contenuto di questo mio articolo aggiuntivo è trasfuso in un ordine del giorno, firmato anche da altri colleghi, annuncio il ritiro del mio articolo aggiuntivo 6.05.

Si intende però che il Governo assume l'impegno preciso di presentare a breve un provvedimento che riguardi le strutture e il personale del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ora all'onorevole Patria se mantiene il suo articolo aggiuntivo 6.010.

RENZO PATRIA. No, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Modugno 6.07.

ADELE FACCIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADELE FACCIO. Signor Presidente, colleghi, noi consentiamo su molte delle affermazioni che qui sono state fatte. Su alcuni punti fondamentali, però, non siamo d'accordo. L'articolo aggiuntivo, in particolare, affronta una questione molto importante. Mi riferisco al fatto che esso non consente la contemporanea titolarità dei rapporti convenzionali nell'ambito delle attività di medico generico di libera scelta, medico specialista o biologo o chimico titolare di incarico ambulatoriale a rapporto orario, medico specialista o biologo o chimico convenzionato nel proprio gabinetto privato.

Si tratta, cioè, di evitare una mesco-

lanza tra il lavoro chimico e di ricerca scientifica con il lavoro medico, di cura, di prestazione sanitaria alle persone bisognose. In questo senso ci sembra importante affermare che l'accesso alle convenzioni non è compatibile con lo svolgimento di attività collaborative continuate con le industrie farmaceutiche. È importante, infatti, isolare la chimica, che distrugge gli organismi umani, dalle vere necessità di cura delle persone malate.

Nello stesso spirito, l'accesso alle convenzioni risulta incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto nella proprietà o nella gestione di industrie farmaceutiche del sanitario o per interposta persona o per atti simulati del sanitario, del coniuge o dei parenti o affini; in pratica, si fa riferimento a tutte le possibili circonvoluzioni in materia di nomine ed attività sanitarie.

Inoltre — e questo forse è il punto chiave dell'intero articolo aggiuntivo — l'accesso alle convenzioni è incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona in istituzioni sanitarie private convenzionate, ubicate o comunque operanti nella medesima unità sanitaria locale. In questo senso, quindi, chiediamo il massimo di chiarezza nella definizione dei compiti e delle attività istituzionali di ciascun tipo di medico.

Inoltre, nel caso in cui sia accertato che personale dipendente dal servizio sanitario nazionale ha legami di questo genere con l'industria farmaceutica o con istituzioni private convenzionate, chiediamo che vi sia la possibilità di sciogliere il rapporto secondo le modalità indicate nel comma 10 e cioè che il dipendente non abbia possibilità di ripetere la convenzione.

Le posizioni in contrasto con le indicazioni che ho prima precisato debbono essere regolarizzate entro il 30 giugno 1988. In mancanza di una opzione espressa entro tale data, si intende che il personale interessato abbia optato per la conservazione del rapporto di dipendenza.

Tutto ciò risponde a diverse ragioni. Innanzitutto vi è oggi un'estrema confusione tra la farmaceutica e la medicina. Si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

tratta di un aspetto estremamente grave e le posizioni che sotto tale profilo si evidenziano, devono essere sicuramente regolarizzate. Inoltre, tutto ciò è importante perché ci consente di riprendere il discorso sui giovani. Si diceva prima che i giovani medici non vincono i concorsi e, quindi, non hanno un posto e vogliono mandare in pensione gli anziani. Non è così semplice. Vi sono giovani medici capaci, preparati, seri, pienamente in grado di esercitare, che invece non riescono a trovare alcuna possibilità di lavoro. Fino al 30 giugno 1988 queste disposizioni non si applicano agli ufficiali medici delle forze armate e al personale dei ruoli professionali sanitari della Polizia di Stato, in quanto è stato in materia emanato un decreto del Presidente della Repubblica. Le stesse disposizioni non si applicano altresì ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, perché tale personale medico ha ruoli particolari, per i quali dovrebbe essere predisposta una legge specifica.

Raccomandiamo caldamente ai colleghi di considerare le nostre importanti precisazioni, perché riteniamo essenziale l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Modugno 6.07.

PRESIDENTE. Onorevole Faccio, il relatore aveva formulato l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo Modugno 6.07 e a trasformarlo in un ordine del giorno. Questa potrebbe essere una soluzione che corrisponde alle osservazioni da lei fatte poc'anzi. Le chiedo quindi se non ritenga di accogliere l'invito del relatore a ritirare il suddetto articolo aggiuntivo.

ADELE FACCIO. No, signor Presidente, vorrei che fosse votato.

GIUSEPPE SARETTA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SARETTA, Relatore. Vorrei precisare che l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo Modugno 6.07 deriva dal fatto

che è già stato presentato dal Governo un disegno di legge che riguarda identica materia, nonché il problema del ruolo. Tale disegno di legge quindi investe complessivamente tutta la materia relativa all'incompatibilità e al ruolo. Su queste motivazioni e non tanto sulla sostanza, si basava l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo Modugno 6.07.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Faccio non abbia accolto il suo invito, onorevole Saretta.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo aggiuntivo Modugno 6.07, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Modugno 6.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	343
Votanti	342
Astenuti	1
Maggioranza	172
Voti favorevoli	131
Voti contrari	211

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alessi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovannni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Giancarlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista

Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni

Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi Lorenzo
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Ritiroti Raffaele
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Trantino Vincenzo

Sono in missione:

Alberini Guido

Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che il disegno di legge consta di un articolo unico e che pertanto sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera

impegna il Governo

ad emanare tempestivamente un provvedimento di indirizzo alle regioni per normare l'uso del comodato di attrezzature tecnico-sanitarie a favore delle unità sanitarie locali avendo attenzione:

al rapporto tra costo delle attrezzature e spese di impianto;

all'imputazione dell'onere del comodato a carico della spesa corrente delle unità sanitarie locali.

(9/1822/1)

«Bruni Giovanni, Moroni, Tagliabue, Garavaglia, Facchiano, Patria»;

«La Camera,

vista l'imminente scadenza dei termini

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207,

valutato che per i concorsi già indetti e per quelli deliberati, i tempi non consentono di completare le procedure entro la predetta scadenza,

impegna il Governo

ad assumere iniziative adeguate per prorogare di almeno un anno i termini di cui all'articolo 9 della citata legge 20 maggio 1985, n. 207.

(0/1822/2)

«Tagliabue, Garavaglia, Moroni, Rinaldi, Bruni Giovanni, Facchiano, Armellin, Patria»;

«La Camera,

constatata la necessità di potenziare i servizi di igiene e sanità pubblica di prevenzione, ivi compresi i servizi multizonali per la prevenzione ambientale e nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo

ad assumere iniziative adeguate che consentano alle regioni di autorizzare le unità sanitarie locali a dotarsi del personale e delle strutture necessarie.

(9/1822/3)

«Moroni, Garavaglia, Montanari, Fornari, Rinaldi, Tagliabue, Armellin, Patria»;

«La Camera,

tenuto conto della complessità delle procedure sanitarie relative all'esecuzione del programma legislativo italo-americano sulla terapia dei tumori, basato sull'impiego di farmaci innovativi ottenuti con biotecnologie,

impegna il Governo

a garantire che esso si svolga con la

consulenza tecnico-scientifica di apposita commissione di esperti nominata ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 5 del presente decreto.

(9/1822/4)

«Ceci Bonifazi, Rinaldi, Bassi Montanari, Moroni»;

«La Camera,

impegna il Governo

assumere urgenti iniziative, anche legislative, per la determinazione della struttura organizzativa dei servizi di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché della relativa normativa concorsuale, ivi compresi i requisiti per l'accesso dei laureati alla loro direzione.

(9/1822/5)

«Armellin, Garavaglia, Benevelli, Moroni, Tagliabue, Bruni Giovanni, Rinaldi, Renzulli, Patria»;

«La Camera,

premesso che la XII Commissione (Affari sociali) nell'interesse di una sollecita approvazione del decreto-legge n. 443 del 30 ottobre 1987 ha soppresso le disposizioni che riguardano strutture sanitarie, norme concorsuali e di qualificazione professionale ed assetti previdenziali,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente iniziative, tenendo conto del dibattito svoltosi sulle norme poi soppresse nel corso dell'esame del presente decreto e dei precedenti decaduti, al fine di regolamentare materia delicata rispetto ai bisogni del servizio sanitario nazionale, comprese le norme relative all'elevazione del limite di età a trentotto anni per la partecipazione ai concorsi nell'area medica nonché alle aspettative del personale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

interessato, a fronte di un contenzioso amministrativo e giuridico assai preoccupante per la funzionalità stessa del servizio sanitario nazionale.

9/1822/6

«Garavaglia, Facchiano, de Lorenzo, Armellin, Patria»;

«La Camera,

constatata la mancata attuazione di quanto disposto dalla lettera *a*) dell'articolo 17 della legge n. 887 del 1984 (finanziaria 1985) in merito all'impegno del ministro della sanità a riferire al Parlamento entro il mese di aprile di ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 sull'attuazione dei piani straordinari di cui all'articolo 17 stesso;

constatato che il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 443 del 1987 decurta di lire 50 miliardi lo stanziamento per le predette finalità nell'esercizio 1987, peraltro quasi concluso,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una relazione sull'utilizzo degli stanziamenti riservati alle attività a destinazione vincolata ed ai piani straordinari di cui alla lettera *a*) del citato articolo 17.

9/1822/7

«Rutelli, Vesce, Modugno»;

«La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per mantenere in servizio a domanda, su parere vincolante dell'ufficio di direzione della USL di appartenenza, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione o al compimento del settantesimo anno di età il personale del servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico, farma-

cista o veterinario, di posizione funzionale apicale e il personale sanitario degli ospedali che abbia ottenuto l'equiparazione ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

impegna altresì il Governo

ad assumere iniziative idonee ad elevare il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal servizio sanitario nazionale, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ad ammettere gli iscritti alla cassa pensioni sanitari a riscattare, a domanda e senza limiti, i periodi di appartenenza agli albi professionali che non siano contemporanei a periodi già assicurati presso la predetta cassa.

(9/1822/8)

«Cristofori, Armellin, Meleleo, Nenna D'Antonio, Rabino, Manfredi, Augello, Andreoli, Patria, Grillo, Zoppi, Facchiano, Mancini Vincenzo, Costa Silvia, Radi»;

«La Camera,

premesso che la XII Commissione (Affari sociali) nell'interesse di una sollecita approvazione del decreto-legge n. 443 del 30 ottobre 1987, ha soppresso le disposizioni che riguardano strutture sanitarie, norme concorsuali e di qualificazione professionale ed assetti previdenziali,

impegna il Governo

ad assumere urgenti ed idonee iniziative al fine di consentire che il personale del servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

medico veterinario e farmacista, di posizione funzionale apicale, possa essere trattenuto in servizio, a domanda, valutate le esigenze dell'amministrazione fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e non oltre il settantesimo anno di età.

(9/1822/9)

«Patria, Lattanzio, Cristofori, Rabino, Meleleo».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta gli ordini del giorno Bruni Giovanni n. 9/1822/1, Tagliabue n. 9/1822/2, Moroni n. 9/1822/3, Ceci Bonifazi n. 9/1822/4, Armellin n. 9/1822/5 e Garavaglia n. 9/1822/6.

L'ordine del giorno Rutelli n. 9/1822/7 viene accettato dal Governo come raccomandazione.

Infine, signor Presidente, il Governo accetta gli ordini del giorno Cristofori n. 9/1822/8 e Patria n. 9/1822/9.

PRESIDENTE. Quindi, il Governo ha accettato tutti gli ordini del giorno presentati, tranne l'ordine del giorno Rutelli n. 9/1822/7, che ha accettato come raccomandazione.

Onorevole Vesce, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Rutelli n. 9/1822/7, di cui è cofirmatario, accettato dal Governo come raccomandazione?

EMILIO VESCE. Insisto, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, riteniamo che questo ordine del giorno sia molto importante in quanto non fa altro che richiamare la osservanza della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nella parte in cui indica, nell'ultimo capoverso del comma a), che «il ministro della sanità

entro il mese di aprile di ciascun anno riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra».

Siccome nel nostro emendamento avevamo proposto l'abolizione del primo comma, che decurta di 50 miliardi la spesa prevista per il 1987 per provvedimenti in favore dei tossicodipendenti e dal momento che non sappiamo come siano stati spesi questi soldi per gli anni 1985 e 1986 (per il 1987 non lo saranno), riteniamo essenziale che l'ordine del giorno venga votato da tutti i colleghi ai fini di una maggiore trasparenza nel settore della sanità che, come è noto, generalmente non abbonda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Rutelli n. 9/1822/7, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È respinto).

I presentatori degli altri ordini del giorno, che il Governo ha accettato, non insistono per la votazione.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mainardi Fava. Ne ha facoltà.

ANNA MAINARDI FAVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti in materia sanitaria è il sesto al nostro esame (ricordo che il primo è stato presentato nel dicembre 1986).

Già nella passata legislatura, alla vigilia dello scioglimento delle Camere, il Governo ritirò il provvedimento, dopo l'approvazione da parte della Camera di alcuni emendamenti presentati dal gruppo comunista, tra i quali quello relativo alla esenzione dai ticket sui farmaci.

Il provvedimento, continuamente reiterato, arriva alla conclusione dopo un travagliato iter.

Si poteva evitare, credo, la considerazione contenuta nella relazione al de-

creto, secondo la quale «la riproposizione è resa necessaria in quanto con il 1987 il servizio sanitario nazionale si appresta ad affrontare un radicale programma di mutamenti istituzionali ed organizzativi».

Siamo ormai giunti alla fine del 1987, ma sul versante sanità abbiamo solo l'ipotesi della cosiddetta «riforma della riforma» e le misure contenute nella legge finanziaria per il 1988, che non vanno certo nella direzione di migliorare qualitativamente e quantitativamente il servizio sanitario nazionale. Del resto, la collega Garavaglia sottolineava nel suo intervento che il decreto oggi al nostro esame sarà quest'anno l'unico provvedimento in materia sanitaria ad essere approvato dalla Camera.

In questi anni, il Governo, anziché programmare attraverso il piano sanitario nazionale — strumento fondamentale in un settore complesso e articolato come quello sociale e sanitario — si è limitato ad intervenire con decreti su singole questioni, molto spesso in contrasto fra loro; con il risultato di determinare disorganicità al progetto culturale della riforma sanitaria di cui nel 1988, onorevoli colleghi, ricorrerà il decennale con scarsi riconoscimenti.

Un esempio è quello dei ticket che sono stati via via introdotti sui farmaci, sulle prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio, sulle prestazioni specialistiche termali, ed anche dei diversi provvedimenti legislativi approvati dal 1982 al 1986.

Come comunisti ci siamo fermamente opposti all'introduzione dei ticket e abbiamo apprezzato l'impegno dei sindacati per l'accordo raggiunto con il Governo per la riduzione, anche se parziale, della partecipazione dei cittadini alle prestazioni sanitarie.

Il ticket non determina la diminuzione dell'uso dei farmaci. Occorre innanzitutto un prontuario terapeutico che contenga i medicinali indispensabili per la cura delle varie affezioni e non centinaia di prodotti simili. In tal senso si è mosso, infatti, l'emendamento da noi presentato a questo decreto-legge.

Riteniamo, soprattutto, che sia indispensabile l'attuazione del piano sanitario nazionale come stabilito dalla legge di riforma e dalla legge n. 585 del 1986 che indica come preminente una politica di prevenzione e di tutela della salute.

Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione, tenendo conto non solo dell'urgenza della conversione in legge del decreto, ma anche valutando positivamente il lavoro svolto dalla Commissione con il contributo del gruppo comunista stesso. Si è cercato, infatti, con l'abrogazione dell'articolo 8, di stralciare una norma relativa al mantenimento in servizio del personale di posizione funzionale apicale fino a settant'anni. Si è introdotto un articolo relativo alla farmacovigilanza, molto importante per quanto attiene al controllo sui farmaci e per una più corretta educazione sanitaria, con la partecipazione diretta dei cittadini.

Rimangono, comunque, elementi negativi quale lo stralcio di una parte del finanziamento relativo alla psichiatria. Mi auguro che il Governo, dopo aver accettato l'ordine del giorno, provveda al potenziamento dei servizi di base, attraverso nuove figure professionali, per la prevenzione e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, a livello territoriale e soprattutto dei luoghi di lavoro. Tali servizi attualmente sono insufficienti a dare risposte alle richieste di prevenzione degli infortuni e di qualità ambientale all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro.

Certo, onorevoli colleghi, si sarebbe potuto migliorare ulteriormente il decreto-legge — ne sono convinta — e gli emendamenti presentati andavano in questa direzione.

L'impegno del gruppo comunista è quello di continuare, al momento dell'esame della legge finanziaria, per la parte relativa alla sanità, a dare il suo contributo per rivalorizzare il processo di riforma (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Intervengo molto brevemente per ricordare che questo decreto-legge, più volte reiterato, affronta in maniera assolutamente insoddisfacente il problema dei ticket, il problema dei ricettari, delle prescrizioni di specialità medicinali per un massimo di due pezzi a ricetta; dà una soluzione ancora del tutto inadeguata al prontuario terapeutico; affronta il problema della istituzione di una commissione consultiva unica del farmaco, all'interno della quale i diretti interessati, cioè i consumatori, non possono avere nessuno spazio e nessuna parola; prevede la possibilità di una sperimentazione in netto contrasto con la legge di riforma sanitaria, che permette il pagamento ai medici convenzionati anche con modalità diverse da quelle vigenti; la previsione di spesa e l'avvio — da considerare comunque positivi — di ricerche sperimentali cliniche sulle neoplasie, ignorando però che non si tratta tanto di un problema di ricerche sperimentali e cliniche, quanto di interventi di prevenzione primaria ed eventualmente secondaria.

L'insieme di questi aspetti, signor Presidente, colleghi, rende assolutamente inaccettabile il decreto-legge, il quale costituisce un'ennesima prova del modo in cui il Governo intende affrontare i problemi della salute dei cittadini: con i ticket, con le imposizioni, e senza mai intervenire sugli aspetti fondamentali della salute, cioè senza garantire un benessere psicofisico commisurato all'ambiente e perseguito con efficaci interventi preventivi. Ancora una volta si agisce utilizzando sistemi che si sono dimostrati, in questi ultimi anni, privi di significato dal punto di vista sia sanitario, sia economico. Per tutte queste ragioni, il gruppo di democrazia proletaria voterà contro la conversione in legge del decreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, ci duole amaramente che il decreto-legge in esame abbia avuto un finale così triste, tanto pieno di ombre anziché di luce. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è consapevole di aver combattuto una buona battaglia, mantenendosi nel campo di una giustizia distributiva che deve essere a fondamento della nostra azione. C'era l'urgenza del decreto, ma più ancora quella di rimediare ai mali. Il decreto che non porta rimedio, il decreto che accresce anziché diminuire i mali, rimane un decreto perverso e, come tale, non può essere da noi approvato.

Avevamo chiesto quello che in tutti i campi viene concesso, cioè che il medico abilitato potesse emettere le ricette: l'abilitato, infatti, è pienamente capace di adempiere la mansione cui lo chiama l'abilitazione. Un professore abilitato non dev'essere nominato dal Governo, basta il preside; così egli dispone di tutti i requisiti di idoneità e di credibilità richiesti dalla legge.

Avevamo chiesto, ancora, di ridurre al minimo le spese sostenute dagli infermi e dagli anziani, per i quali vale sempre il detto antico *senectus ipsa morbus*. La malattia più grave è proprio la vecchiaia, a prolungare la quale non bastano mai medicinali. Ricordo, signor Presidente, quel detto del poeta latino: *Eheu! Si mihi integrae essent vires!*, se a me fossero integre le forze, compirei altre cose, farei cose ben più grandi e più nobili delle parole. Ma la vecchiaia impedisce questo.

Volevamo libertà d'azione, professionalità per tutti, perché eravamo soprattutto convinti di stare nel giusto mirando non all'alto, ma ad estendere a tutte le categorie sociali i vantaggi della legge. Si è sempre detto che la legge è uguale per tutti, che la sua validità si misura con la sua universalità, mentre questo decreto-legge, nelle sue specifiche disposizioni, ha negato proprio l'universalità. Ha negato ad alcuni ciò che abbondantemente ha concesso ad altri.

Per questo, signor Presidente, avversiamo profondamente l'approvazione di questo provvedimento, e voteremo contro

la sua conversione in legge (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Bruni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Il gruppo repubblicano voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame poiché è stata eliminata la parte che ad esso era estranea.

Dirò di più: tutte le forme di elevamento di età (compresa quella relativa ai 38 anni) troveranno la nostra opposizione tutte le volte che verranno presentate dal Governo.

Ma per quel che riguarda il decreto-legge in esame, ribadiamo soltanto che non si tratta di materia che possa essere oggetto di decretazione d'urgenza. Come ha già affermato un collega, è vero che questo è stato l'unico decreto-legge in materia sanitaria. Anche se a noi non piace la decretazione d'urgenza, in questo caso l'intervento del Governo è stato utile, in considerazione della cattiva attuazione, in generale della legge n. 833 e del funzionamento insoddisfacente delle USL. Per questo è diventato necessario predisporre una serie di misure urgenti.

Il nostro giudizio positivo è motivato dal fatto che il contenuto del decreto-legge è stato ridotto alle sole misure urgenti in materia sanitaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo dice «no» alla conversione in legge di questo provvedimento. Il disegno di legge di conversione è giunto in quest'aula al termine di un lungo viaggio, nel corso del quale molto ha perso, arricchendosi, invece, di tante norme che a noi non piacciono.

Se ancora ce ne fosse bisogno, questo decreto-legge dimostra il costante tentennamento del Governo e della maggioranza in materia sanitaria, in relazione

alla quale ormai si riesce a legiferare quasi esclusivamente mediante decreti-legge (ma, per la verità, ormai ciò accade per tutte le materie!)

Si è completamente persa di vista l'organicità di un sistema già di per sé fragile e confuso. La realtà è che la sanità italiana è schiacciata da interessi così grandi, e da poteri così sclerotizzati, che risulta difficile pensare ad un intervento che vada oltre la semplice proposta. Non occorre certo citare il caso di Catania per avere il desolante quadro della situazione. Basterebbe, probabilmente, cominciare a girare per gli ospedali, come abbiamo fatto per anni nelle carceri, per comprendere quale sia la realtà che viene nascosta e coperta da un velo di discrezione che, a questo punto, diviene ipocrisia. Forse il ministro della sanità dovrebbe prendere l'abitudine di fare più spesso visite improvvise negli ospedali ed alle USL.

Già in un precedente intervento il collega Modugno ha affermato che nella sanità italiana si ruba. Non vergogniamoci di usare questo termine, perché rispecchia la realtà; e lì è più facile che altrove. Il Ministero dovrebbe effettuare maggiori controlli e intensificare la propria attività ispettiva, soprattutto per quanto riguarda l'operato dei provveditorati e delle USL.

Quando affermiamo che in Italia si spende troppo ci sentiamo rispondere che il rapporto tra la spesa per il settore sanitario e il prodotto interno lordo è simile a quello degli altri paesi europei. Tali confronti sono sempre molto arbitrari; in questo caso lo sono dolosamente, perché si dimentica che la resa di tale spesa in Italia è di gran lunga inferiore a quella degli altri paesi. Per rendere meglio l'idea, facendo un calcolo approssimativo, ma non del tutto irrealistico, potremmo concludere che al paese viene offerta una sanità per un valore pari a 30,35 mila miliardi, mentre ne spendiamo ben oltre 50 mila.

Nell'analisi va ovviamente inserita la questione relativa al ticket sui medicinali. Visto che quello in esame è il decreto del ticket, è opportuno partire da un discorso scomodo: è un dato di fatto che il paese si

era abituato al pagamento dei ticket proporzionale al costo del farmaco. Ci sarebbe sembrato razionale e giusto individuare categorie aventi diritto ad esenzione, tenendo in particolare conto i malati gravi, quelli cronici e gli anziani. Forse si sarebbero potuti aumentare i ticket per coloro che raggiungano un determinato reddito; si è preferita invece, una soluzione — anzi, una non soluzione — che solo apparentemente afferma principi di uguaglianza producendo, invece, l'aggravarsi della situazione. Abbiamo avuto, infatti, un aumento a dismisura della spesa farmaceutica. Bisogna chiedersi se l'anticipato esaurimento dei fondi stanziati e lo sciopero dei farmacisti, che hanno costretto milioni di cittadini a pagare l'intero prezzo dei medicinali, non siano elementi che scuotono l'edificio sociale, creando contraddizioni irreparabili.

È facile prevedere che andrà sempre peggio, visto che è ormai chiaro che non esiste volontà politica di una seria azione di vigilanza sui farmaci. Lo abbiamo visto in occasione della votazione del nostro emendamento, che è stato respinto. Dove tale volontà sembra esistere, è comunque assai scarsa e limitata ad analisi marginali: non si interviene direttamente per la riduzione dell'uso — anzi, del cattivo uso — dei farmaci che avviene nel nostro paese.

Questo decreto quindi non va bene; e non ci chiedete di dividerne la responsabilità. Esso non ci appartiene, e non possiamo che riconfermare quanto detto prima: il gruppo federalista europeo dice «no» a questo decreto (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Prima di procedere alla votazione segreta finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1822, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria» (1822).

Presenti	350
Votanti	258
Astenuti	92
Maggioranza	130
Voti favorevoli	212
Voti contrari	46

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Alfredo Biondi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellini Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Azzaro Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Azzolini Luciano

Babbini Paolo

Baghino Francesco Giulio

Balbo Laura

Balestracci Nello

Bassanini Franco

Battaglia Pietro

Becchi Ada

Benedikter Johann

Bertoli Danilo

Bertone Giuseppina

Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato

Bianchini Giovanni Carlo

Biasci Mario

Binetti Vincenzo

Bisagno Tommaso

Bogi Giorgio

Bonferroni Franco

Bonsignore Vito

Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolami Benito

Bortolani Franco

Botta Giuseppe

Brancaccio Mario

Breda Roberta

Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo

Bruni Francesco Giuseppe

Bruni Giovanni Battista

Buffoni Andrea

Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco

Campagnoli Mario

Capanna Mario

Cardinale Salvatore

Carelli Rodolfo

Carrus Nino

Casati Francesco

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Cavigliasso Paola

Cellini Giuliano

Cerutti Giuseppe

Chiriano Rosario

Ciaffi Adriano

Ciccardini Bartolo

Ciliberti Franco

Cima Laura

Ciocchi Carlo Alberto

Cirino Pomicino Paolo

Cobellis Giovanni

Coloni Sergio

Contu Felice

Corsi Umberto

Costa Silvia

Crescenzi Ugo

Cresco Angelo Gaetano

Cristofori Nino

Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo

D'Angelo Guido

De Carolis Stelio

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

de Lorenzo Francesco

Diaz Annalisa

Diglio Pasquale

Di Prisco Longo Elisabetta

Donati Anna

Duce Alessandro

Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando

Faccio Adele

Fachin Schiavi Silvana

Farace Luigi

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Ferrari Bruno

Ferrari Marte

Ferrari Wilmo

Ferrarini Giulio

Filippini Rosa

Fincato Laura

Fiori Publio

Fiorino Filippo

Formigoni Roberto

Foschi Franco

Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Potì Damiano
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Marri Germano
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco

Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Fiandrotti Filippo
Gabbuggiani Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Malfatti Franco Maria
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Mattarella Sergio
Pandolfi Filippo Maria
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Indizione della seconda conferenza nazionale sull'emigrazione» (1803) e con l'assorbimento delle proposte di legge: TREMAGLIA ed altri: «Indizione della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione» (103); MARRI ed altri: «Convocazione della seconda conferenza dell'emigrazione» (378), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Per lo svolgimento di una interrogazione e per la risposta scritta ad interrogazioni.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI.
Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor Presidente, l'11 novembre scorso ho presentato un'interrogazione al ministro dell'interno sul problema degli invalidi civili.

Credo che sia la prima volta, dopo lunghi anni di attività parlamentare, che ricorro allo strumento della sollecitazione. In questa occasione tuttavia il problema è di una urgenza e gravità tali da spingermi a chiedere un suo intervento, signor Presidente, nei confronti del ministro dell'interno, affinché risponda a questa interrogazione.

Mi riferisco alla situazione preoccupante di centinaia di migliaia di anziani ultrasessantacinquenni. In questi giorni la Commissione affari sociali e la Commissione affari costituzionali hanno discusso della possibilità di intervenire con legge, operando una sanatoria, su una situazione che vedrebbe, altrimenti, 170 mila anziani che fruiscono della pensione sociale privati di questa erogazione, che verrebbe inoltre negata ad altri 130 mila cittadini che hanno ottenuto il relativo riconoscimento.

L'oggetto della mia interrogazione riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni che si trovano immobilizzati a letto, senza possibilità di muoversi, e che necessitano dell'assegno di accompagnamento. In questo campo si è creata una situazione molto strana, che non ha niente a che fare con la legge, perché la legge prevede chiaramente che l'assegno deve essere corrisposto. Vi sono invece prefetture che lo riconoscono, ed altre che lo negano; si viene così a creare una situazione di disparità di trattamento tra soggetti che hanno eguale bisogno.

Per queste ragioni, per la prima volta in diciotto anni di vita parlamentare, sollecito lo svolgimento di una interrogazione: il mio sollecito è motivato dall'urgenza dell'argomento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole collega, le assicuro, data l'importanza del tema, che la

Presidenza effettuerà tutti gli interventi necessari per venire incontro alla sua richiesta.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni che ho presentato fin dal 3 settembre. La prima concerne il fatto che nella provincia di Avellino è rimasta inutilizzata una struttura per le comunità di handicappati, donata all'epoca del terremoto. Questa struttura è chiusa, e non se ne capiscono le ragioni. Le forze politiche presenti nei consigli comunali hanno più volte richiesto che venisse aperta, ma ciò nonostante essa rimane un dono misterioso. L'interrogazione reca il n. 4-01052.

Un'altra interrogazione segnala che nella provincia di Avellino alla bambina Giovanna Di Benedetto è stato interdetto l'accesso a scuola (è l'interrogazione che reca il numero 4-02164). Si tratta di una provincia che ha un alto numero di invalidi dichiarati; vorrei dunque sapere come mai queste risposte non arrivano.

Signor Presidente, vorrei inoltre sollecitare la risposta alle interrogazioni n. 4-01278 e n. 4-01277, entrambe del 21 settembre. Non è stata ancora data risposta circa gli enti locali e le amministrazioni che si sono dotate dei prescritti piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'accesso alle stazioni, ai porti e agli aeroporti, agli autobus, alle carrozze ferroviarie, alle navi ed agli aerei.

Si tratta di quattro interrogazioni che riguardano lo stesso argomento, e che mi sono permesso di sollecitare.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, le assicuro che la Presidenza effettuerà tutti gli interventi necessari per venire incontro alla sua istanza.

Poiché la Camera deve conoscere quanto verrà stabilito nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, tuttora in corso, sospendo la seduta fino al termine della Conferenza stessa, quando

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate*

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

considerato che lo spirito con il quale è stata approvata la sanatoria degli atti adottati e dei rapporti giuridici instaurati in base all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, soppresso nel corso del procedimento di conversione, è stato quello di salvaguardare l'attività amministrativa posta in essere in applicazione della predetta disposizione e nel contempo le posizioni giuridiche determinatesi, che la saldatura tra queste è rappresentata dall'effettuazione degli inviti a partecipare alle procedure e che, quindi, i bandi emanati che non abbiano dato luogo a procedimenti giunti a tale stadio debbono essere riadottati, al fine di ristabilire certezza del diritto,

impegna il Governo

a diramare una circolare in tal senso, così da garantire omogeneità di comportamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.

(7-00057) « Zoso, Galli, Paganelli, D'Angelo, Quarta, Rebullà, Manfredi, Martuscelli ».

La XIII Commissione,

considerate le difficoltà di attuazione del regolamento CEE n. 270/79 con soli 164 divulgatori formati sui 2 mila previsti;

considerato che al termine dell'attività formativa (9 mesi di corso, dopo aver superato un pubblico concorso) i

divulgatori vengono inseriti nei servizi di sviluppo delle regioni con enormi ritardi e con modalità estremamente diversificate, da un punto di vista contrattuale, che vanno da forme precarie tipo convenzioni annuali a contratti a tempo determinato e solo in poche regioni si è provveduto ad assunzioni, come dovuto, con contratti a tempo indeterminato;

considerato che ben 68 divulgatori risultano non ancora assunti e che molti di quelli già inseriti non vengono destinati allo svolgimento di attività professionali proprie del divulgatore;

considerata l'importanza che i servizi di divulgazione tecnica hanno in una fase di sviluppo come quella attuale ai fini di un armonioso rapporto dell'agricoltura con l'ambiente e il territorio;

considerato lo stato di difficoltà dei CIFDA, in particolare di quelli del Mezzogiorno, e dei docenti formatori con effetti negativi sulla produttività e qualità dell'attività formativa;

considerato che i divulgatori hanno promosso una loro Associazione nazionale (ANDA) così come avevano già fatto in precedenza i docenti-formatori (ANFI):

impegna il Governo

al riconoscimento nazionale dei titoli di docente-formatore e di divulgatore agricolo acquisiti secondo l'osservanza rigorosa delle modalità previste dal regolamento 270/79;

alla definizione di un quadro normativo, in accordo con le regioni, in grado di garantire condizioni contrattuali omogenee per i divulgatori e i formatori su tutto il territorio nazionale, ed una destinazione professionale conforme alle figure professionali previste;

alla definizione di criteri per l'assunzione immediata dei divulgatori idonei, alla fine dei corsi di formazione così come stabilito dal regolamento 270/79;

alla emanazione di un decreto ministeriale per una definizione puntuale del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

sarò in grado di comunicare le determinazioni raggiunte.

**La seduta, sospesa alle 18,30,
è ripresa alle 19,45.**

PRESIDENTE. Avverto che la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è terminata. Il calendario relativo ai lavori dell'Assemblea per le prossime settimane, che è stato approvato all'unanimità, sarà comunicato all'Assemblea nella seduta di domani.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sulle seguenti proposte di legge costituzionale:

CAVERI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (1714-ter);

BERTOLI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernenti la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia» (1630) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 4 dicembre 1987, alle 9:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 19,47.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,45.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

denza sociale. — Per sapere — premesso che

in occasione di un convegno tenutosi a Como, promosso dal Banco Lariano, dall'Unione Industriali di Como, dall'associazione cotoniera, dall'associazione serica, con il patrocinio della regione Lombardia, della camera di commercio, della Federtessili, il presidente del « gruppo rumori » della Confindustria ha affermato che: per combattere il rumore delle aziende tessili, occorre investire non meno di 1000 miliardi per raggiungere i 90 decibel e non meno di 2000 miliardi per raggiungere gli 85 decibel e tali da conseguire i limiti fissati dalla direttiva della CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro —:

1) quali sono gli studi già effettuati dalla sezione Ispels e quali gli interventi

da effettuare per salvaguardare la salute del lavoratore nelle aziende tessili e la salubrità dell'ambiente;

2) come si intende intervenire per regolamentare, in sintonia con le direttive CEE, il rumore e le vibrazioni nella tessitura;

3) se sono già state effettuate delle indagini in ordine alle conseguenze del rumore e delle vibrazioni sui lavoratori delle fabbriche tessili;

4) quali sono gli orientamenti che si intendono esprimere alle regioni e da queste alle unità sanitarie locali per la messa a punto di un progetto di prevenzione rivolto ai lavoratori delle fabbriche tessili e perché siano effettuati gli investimenti necessari da parte degli imprenditori per ridurre la rumorosità dei telai.

(5-00345)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NICOTRA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

quali passi e quali proponimenti concreti ha adottato in ordine alla grave situazione di conflittualità tra SGS-Microelettronica di Catania e i dipendenti minacciati di licenziamento (250 circa); se non si trova una soluzione, la realtà produttiva e occupazionale, come denunciato dallo stesso presidente della regione Nicolsi subirebbe effetti devastanti;

se non intende nel quadro della politica per il Mezzogiorno che compete per le gestioni ordinarie anche al Ministero delle partecipazioni statali convenire con la SGS una piattaforma di tutela occupazionale e produttiva. (4-03103)

FILIPPINI GIOVANNA E CAPACCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

in questi ultimi due anni si è riscontrato un aumento di traffico stagionale all'aeroporto civile di Rimini e di traffico regolare di linea (con l'istituzione dal 15 giugno 1987 di due collegamenti tra Rimini-Roma e Rimini-Milano) e l'Agip-Petroli, rimasta l'unica concessionaria per il rifornimento di carburante agli aerei dell'aeroporto di Rimini, nonostante l'incremento di cui sopra e conseguentemente una maggiore vendita del proprio prodotto, non ha sempre garantito il rifornimento agli scali tecnici (passati da 12 del 1980 a 310 del 1987 con un incremento del 2083 per cento) in quanto ha ridotto da 6 a 4 il proprio personale stagionale estivo;

il presidente dell'ENI, come riportato dalla stampa nazionale, ha affermato che il margine operativo dell'Agip-Petroli nel triennio 1988-1990 passerà dai 94.000

miliardi del 1987 ai 394.000 miliardi del 1990, con conseguente aumento dei ricavi che dovrebbero crescere da 11.754 miliardi del 1987 ai 17.400 miliardi del 1990;

nonostante uno sviluppo così previsto la direzione dell'Agip-Petroli, con telegramma del 12 novembre 1987 ha comunicato, all'Unità Depa dell'aeroporto di Rimini, che a partire dal 14 dicembre 1987 verranno messi in cassa integrazione (per un periodo di 24 mesi) in tempi diversi un totale di due lavoratori, contrariamente a quanto assicurato con un telegramma del 6 novembre 1987 dal presidente dell'Agip-Petroli Pasquale De Vita relativamente al rifornimento AVIO nell'arco operativo dalle 06 alle 15,00 e alla ricerca di soluzioni per l'effettuazione di interventi fuori orario su chiamata in accordo con i lavoratori interessati;

i lavoratori dell'Unità Depa di Rimini, da anni garantiscono il servizio operativo di 24 ore anche con orari extra contrattuali al fine di permettere minori costi all'azienda;

presso l'Unità Depa di Rimini su 5 unità impiegate a tempo indeterminato una unità ha già accettato il prepensionamento (dal 1° gennaio 1988) nel quadro legittimo della ristrutturazione aziendale al fine di ottenere economie di scala;

le quattro unità attualmente in servizio rappresentano, nel quadro normativo e contrattuale vigente, il minimo indispensabile sia per garantire durante la stagione invernale il rifornimento per l'attività aerea sia per permettere i riposi settimanali e le ferie dei lavoratori che non possono essere usufruite nel periodo estivo —:

1) come è possibile conciliare le garanzie date dal presidente De Vita di operatività nell'arco indispensabile dalle 0,6 alle 15,00 e per utenti fuori orario, con la richiesta di cassa integrazione per due anni e per un totale di due unità di lavoratori, che riduce l'attuale organico a 3 unità del tutto insufficienti (nel ri-

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

stati esclusi dal complesso degli interventi previsti dal decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1987 modificato dalla legge di conversione del 19 novembre 1987, n. 470;

che detti comuni hanno avuto perdite di vite umane e danni gravissimi alle attività produttive e alle infrastrutture —:

quali ragioni hanno portato all'esclusione di detti comuni dall'elenco degli assistiti dall'intervento del Governo, centri che in numerosi casi risultano meno danneggiati e colpiti di quelli citati.

(4-03110)

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

a più di venti anni dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica, l'ENEL privatizza una serie di piccole centrali idroelettriche che hanno il pregio di non inquinare oltre a non essere pericolose perché non necessitano di invasi;

le condizioni di monopolio obbligano, per legge, produttori di energia elettrica a vendere esclusivamente all'ENEL che paga lire cinquanta a chilowattora, che rivende agli utenti a lire centoquaranta —:

il numero delle centrali dismesse dall'ENEL, quante di queste sono state vendute, gli importi ricavati. (4-03111)

VESCE, AGLIETTA E MELLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che Bruno Santini, detenuto nel carcere San Vittore di Milano è stato trovato impiccato nel bagno dell'ufficio matricola —:

quali iniziative urgenti si siano prese o ci si accinga a prendere:

1) per stroncare questa tragica catena di « morti per carcere »;

2) per ovviare alle carenze di personale inadeguato a sorvegliare sulla sicurezza e quindi sulla vita dei detenuti;

3) per dare carattere di urgenza alle inchieste ministeriali che chiariscano come sia possibile il susseguirsi di eventi così tragici e così frequenti.

Si chiede quindi di sapere come e perché le comunicazioni ai magistrati sono avvenute in questo caso e avvengono generalmente con eccessivo ritardo in rapporto all'evento. (4-03112)

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

nel secondo stralcio attuativo 1988-1990 di intervento sulla viabilità statale di cui alla legge 531 del 1982 (« Piano decennale ANAS ») non si prevedette alcun finanziamento per il completamento della bretella di collegamento dell'Alta Val Taro all'autostrada A-15 Parma-La Spezia (Ghiare di Berceto-Bertarella/SS 508 e 523);

a tale infrastruttura è stato riconosciuto unanimemente da parte delle forze politiche e sociali parmensi e dalle sedi istituzionalmente competenti, fin dai primi anni 70, valore di indispensabile supporto allo sviluppo e alle comunicazioni di una vasta zona montana e di più rapido collegamento con il versante ligure e la sua economia;

si sono negli scorsi anni realizzati dapprima i lavori di superamento dei passaggi a livello sulla ferrovia « pontremolese », poi il lotto Ghiare-Roccamurata e che il lotto Ostia Parmense-Borgotaro è stato appaltato solo il 22 settembre 1987 dopo ingiustificabili ritardi;

la stessa realizzazione dei suddetti lavori migliora solo modestamente la percorribilità del tratto stradale ed i ritardi nella completa realizzazione dell'opera prolungano nel tempo la scarsa produttività degli investimenti e degli interventi già effettuati;

che la futura realizzazione della galleria di valico sulla « Pontremolese » potrebbe provocare ulteriori problemi nei collegamenti dell'alta Valle del Taro —:

considerando la riconosciuta utilità di tale infrastruttura, come l'urgenza della sua realizzazione, quali siano al riguardo le intenzioni del Governo e dell'ANAS e se non si ritenga opportuno, come all'interrogante pare necessario, inserire il finanziamento dei restanti lotti per il completamento delle Ghiare di Berceto-Bertorella nei prossimi piani di intervento. (4-03113)

LANZINGER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso

che la strada statale n. 47 della Val-sugana in località « Galleria dei Crozi di Civezzano (TN) », è stato il teatro di decine di incidenti mortali succedutisi con impressionante frequenza e che una concausa degli incidenti è l'insufficiente stato di sicurezza e di manutenzione della sede stradale e delle opere accessorie;

che in proposito pende anche azione penale al fine di accertare le responsabilità dello stato di manutenzione —;

se l'amministrazione abbia accertato le cause della insicurezza dell'arteria stradale;

se abbia provveduto a rimuovere ogni elemento di pericolosità mediante precise disposizioni all'Anas compartimentale di Bolzano;

quali opere per rendere sicura la circolazione siano state intraprese nei luoghi indicati. (4-03114)

GRIPPO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che

la dottoressa Angela Dinacci, assunta quale psicologa della medicina scolastica dal comune di Napoli, vincitrice del concorso di avviso pubblico e collocata nel ruolo organico dei medici igienisti viene trasferita con decreto sindacale nel settembre 1982 alla USL n. 37 di Napoli;

dopo conflitti di competenze amministrative tra comune, regione viene sospesa dallo stipendio nel marzo 1987 con la nota n. 754/59 della Direzione ragioneria e finanza del comune di Napoli nella quale si comunicava alla USL n. 37 il provvedimento della sospensione dovuto al trasferimento della suddetta dottoressa Dinacci;

nell'aprile 1987 il CO.RE.CO sospende l'esecuzione del trasferimento alla USL e il TAR competente, a cui la dottoressa Dinacci aveva presentato ricorso, stabilisce nel luglio successivo che l'onere della retribuzione deve rimanere a carico del comune;

nel settembre 1987 la USL, con delibera n. 873 prende atto del provvedimento di trasferimento, ma in relazione a detto trasferimento il CO.RE.CO fa richiesta di chiarimenti alla USL;

a tutt'oggi l'USL non ha dato risposta al CO.RE.CO e la retribuzione è ancora sospesa —;

se il Ministro in oggetto non intenda disporre un'inchiesta per accertare se tale ritardo della USL n. 37 non sia dovuto al fine recondito di coprire il posto in organico di psicologia, che spetterebbe alla Dinacci, con altro soggetto. (4-03115)

BONFATTI PAINI E BENEVELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

l'abitato di Breda Cisoni di Sabbioneta (Mantova) è attraversato dalla strada statale n. 420 « Sabbionetana » sulla quale, a causa del forte traffico non solo automobilistico ma anche di automezzi pesanti, della ridotta dimensione della sede stradale, del tracciato insidioso per le numerose curve pericolose, dell'attraversamento di molti centri abitati, succedono continuamente gravissimi incidenti, l'ultimo dei quali si è verificato il 23 novembre 1987, dove hanno perso la vita quattro persone;

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

Emilia consiglia ai risparmiatori la sottoscrizione delle quote del Fondo « SALVADANAIO » non sono neanche indagabili poiché, come si legge nel verbale della risposta da questi data in consiglio comunale, in questo modo « si inviterebbe la gente a richiedere i propri soldini dati alla Cassa di Risparmio e al "SALVADANAIO" ... » —:

quali comuni interessi ci siano fra la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, il finanziere Patrocini e il Fondo comune « SALVADANAIO »;

se i competenti organi di controllo siano a conoscenza dei motivi per i quali il finanziere Patrocini è stato definito « un finanziere a rischio » e, in conseguenza di tali controlli, siano in grado di riaffermare per tutti i risparmiatori la comprovata solidità del Fondo comune « SALVADANAIO ». (4-03126)

TAGLIABUE E TESTA ENRICO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

come è noto sono recentemente deceduti 30 cittadini svizzeri a causa di una partita di formaggio VACHERIN, contaminata dal batterio patogeno « listeria »;

la produzione di tale batterio, pericolosissimo, avviene probabilmente più frequentemente di quanto venga registrato, così come più numerosi di quanti effettivamente registrati sono probabilmente i casi di « listeriosi umana »;

in Italia, come per altro in tutti i paesi europei eccetto la Danimarca, non esiste l'obbligo di indagini microbiologiche per la listeria —:

se il ministro competente non ritenga di dover porre allo studio e predisporre norme specifiche per il controllo della listeria. (4-03127)

SEPPIA. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che nei giorni

scorsi, una frana, nel comune di Capolona (Arezzo) oltre ad invadere il letto del fiume Arno, con gravi pericoli per il decorso regolare delle acque, ha travolto il tracciato della ferrovia in concessione Arezzo-Stia, interrompendo la linea, frequentata da migliaia di viaggiatori giornalieri ed affidando così solo ad un angusto tracciato stradale, già indicato con priorità per l'intervento di ammodernamento da parte dell'ANAS, i collegamenti della vallata del Casentino con Arezzo, che con l'ulteriore traffico, che deriverà dall'interruzione del tracciato ferroviario saranno così sconvolti e di fatto impraticabili —:

quali iniziative intendano assumere per assicurare l'urgente ripristino del tracciato ferroviario, per evitare la paralisi produttiva e civile di una valle popolata ed attiva come quella del Casentino. (4-03128)

FRONZA CREPAZ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

la trattazione delle pratiche pensionistiche e i difficili rapporti con alcuni paesi esteri per quanto riguarda pratiche in convenzione, rappresentano uno degli aspetti più problematici del mondo dell'emigrazione italiana;

la provincia autonoma di Trento e la Consulta provinciale dell'emigrazione, per la costante azione di interessamento e di tutela delle giuste rivendicazioni degli emigrati trentini, hanno da tempo instaurato un vivo rapporto di collaborazione anche con la Direzione regionale INPS di Trento;

in recenti incontri con la sede INPS provinciale e regionale del Trentino Alto-Adige e con la sede centrale di Roma, si è avuta notizia che l'ente previdenziale argentino per presunte difficoltà di interpretazione della convenzione italo/argentina, ritarda la definizione di circa 50.000 pratiche di pensione di vecchiaia o di reversibilità di cui sono titolari cittadini italiani residenti in Argentina, privandoli

del riconoscimento di un diritto che pregiudica a volte la loro stessa sussistenza; di fatto, per poter concedere la pensione italiana in base alla convenzione italo/argentina, occorre che sia dimostrato il versamento di contributi previdenziali in Argentina e in Italia per un totale di 15 anni —:

se non ritenga indispensabile un deciso e urgente intervento diplomatico presso le sedi competenti, promuovendo ogni altra iniziativa opportuna perché nel più breve tempo possibile si giunga alla definizione delle pratiche previdenziali che rimangono sospese in Argentina e possano essere inviate sollecitamente in Italia per i successivi adempimenti, in modo che la pesante situazione denunciata non gravi ulteriormente sulla nostra collettività in Argentina. (4-03129)

POTÌ. — *Ai Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane.* — Per sapere — premesso che

nella regione Puglia l'Ente Ferrovie dello Stato ha impiantato depositi e rimesse per locomotive esclusivamente con ubicazione nelle prime città a nord della regione medesima, e precisamente a Foggia, Bari e Taranto, lasciando del tutto sguarnito di tali strutture il Salento;

molti treni si fermano per manutenzione e riparazioni sia a Lecce che a Brindisi, treni che, per essere tali città sprovviste di strutture efficienti ed a volte anche di personale, vengono spostati a Taranto e a Bari per l'effettuazione di dette riparazioni, con evidente inutile spreco di tempo e causando disagio permanente a molti lavoratori pendolari delle province di Lecce e di Brindisi —:

se non sia piuttosto necessario ed utile potenziare a Brindisi gli impianti e le strutture già esistenti e crearne dei nuovi a Lecce, assegnando ai detti impianti in tal modo potenziati una parte del personale che forzosamente viene trattenuto a Foggia, Bari e Taranto, soluzione — questa — che è stata più volte consi-

gliata anche dalla stessa Sezione Compartimentale competente, giacché tale riorganizzazione si inserisce nella prospettiva del riequilibrio nel trasporto ferroviario della regione Puglia e nei programmi di velocizzazione;

quali iniziative s'intendono intraprendere per assicurare nell'ambito delle necessarie opere di manutenzione, riparazioni e formazione di convogli ferroviari questo nuovo assetto che è ritenuto più economico, più razionale e più equilibrato. (4-03130)

GEREMICCA, ALINOVÌ, AULETA, CALVANESE e FRANCESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali iniziative ha assunto il Governo per accertare due allarmanti episodi riportati dalla stampa, relativi agli Istituti di osservazione minorile di Eboli (Salerno), dove un ragazzo di dodici anni (cui era stata applicata la misura di sicurezza del riformatorio) è stato trattenuto per sei mesi in promiscuità con minori detenuti, e di Nisida (Napoli), dove un minore (anche egli sottoposto alla misura di sicurezza del riformatorio e anche egli costretto a vivere in promiscuità con detenuti) è deceduto per epatite virale in un non chiaro contesto ambientale e sanitario;

se non ritenga il Governo che questi episodi, al di là di eventuali responsabilità specifiche da accertare con tempestività, vadano ricondotti agli orientamenti ed al comportamento dell'Ufficio della giustizia minorile, degli organi decentrati dell'amministrazione della giustizia, del tribunale dei minorenni e della Procura dei minorenni i quali — ciascuno per la propria competenza o responsabilità — vogliono e tollerano la permanenza di Sezioni di riformatorio all'interno di strutture carcerarie;

come giudica il fatto che in Campania siano state costituite tre Sezioni di riformatorio dentro i locali di altrettanti carceri minorili, dopo e nonostante che i

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LUCENTI, GRILLO E ANDÒ. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

1) il comune di Caltagirone ha appaltato ed avviato i lavori di costruzione di un tratto della circonvallazione di ponente in variante del Piano regolatore generale;

2) tale progetto prevede il collegamento a mezzo galleria a sezione rettangolare, del tipo a cielo aperto, nel crocevia di San Luigi;

3) l'attuazione di tale collegamento provoca gravi danni alla parte sud del giardino pubblico che in parte sarà distrutto;

4) il giardino pubblico suddetto, opera dell'architetto Giovanni Battista Filippo Basile, costituisce un complesso di rilevante valore artistico e si distingue per la sua non comune bellezza, legata anche alla particolarità della flora;

5) la Commissione comunale per l'edilizia non ha esaminato, valutato e giudicato della validità funzionale e sociale dell'opera e del suo impatto ambientale —

se nell'ambito delle rispettive competenze, il ministro per i beni culturali e ambientali e il ministro dell'ambiente intendano intervenire con urgenza adottando intanto i provvedimenti cautelari al fine di evitare che i lavori in corso rechino danno irreparabile ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985;

se intendono disporre un'immediata indagine al fine di accertare, dato che l'opera progettata ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ogni e altra solu-

zione tale da non recare danno al « bene giardino ». (3-00459)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

a) numerosi e pesantissimi sono i problemi che da troppo tempo ormai affliggono la categoria degli invalidi del lavoro;

b) le questioni sul tappeto, nonostante le denunce e le documentazioni inviate agli organi competenti da parte della categoria stessa e gli atti di sindacato ispettivo che, anche recentemente, hanno sollevato nelle aule parlamentari una serie di problemi ormai difficilmente tollerabile, sono rimaste tali;

c) i punti in discussione riguardano:

1) la rivalutazione ed il riequilibrio economico dell'INAIL;

2) l'esclusione della rendita infortunistica ai fini della formazione del reddito;

3) la riforma dell'assistenza sociale;

4) la riforma della legislazione infortunistica;

5) la riforma della legislazione sul collocamento obbligatorio;

d) il malessere e le preoccupazioni della categoria, già sfociati in numerose manifestazioni ed iniziative, hanno spinto i dirigenti nazionali a mantenere lo stato di mobilitazione, predisponendo una serie di azioni di confronto con il Governo e con il Parlamento, ed a prevedere l'eventuale ricorso a manifestazioni pubbliche sia in sede locale che in sede nazionale —

se gli interrogati non ritengano di dover rapidamente intervenire, al fine di predisporre atti idonei a risolvere in maniera razionale e definitiva problemi che da anni sono sul tappeto ed ai quali non è stata mai prestata la necessaria atten-

zione, fornendo subito un segnale di disponibilità che dia ad una categoria certamente benemerita il segno di una ritrovata fiducia e di una speranza giustificata. (3-00460)

TESTA ENRICO, DI PIETRO, CIAFARDINI, CICERONE E ORLANDI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il comune di Chieti ha presentato alla regione Abruzzo domanda per l'autorizzazione alla messa in funzione di un inceneritore per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani;

tale inceneritore sorge in una vallata interessata da colture pregiate e a poche centinaia di metri da numerose case;

il parere degli esperti nominati dalla regione è stato pronunciato in assenza del parere del CRIA, non ancora costituito in Abruzzo;

soprattutto sono assenti strumentazioni o sistemi di controllo pubblici relativi alla qualità dei fumi emessi e dell'aria;

a causa di ciò si è manifestata una forte opposizione nelle popolazioni circostanti e di numerose forze politiche sia a Chieti che nel comune limitrofo di Ripa Teatina, che ha deliberato all'unanimità l'opposizione all'apertura di tale impianto —:

se non ritenga il ministro di dover intervenire per richiedere che siano valutate le condizioni di entrata in funzione dell'impianto e soprattutto per verificare l'impatto ambientale dell'impianto e con quali sistemi di controllo si intenda verificarne l'eventuale funzionamento.

(3-00461)

TAMINO, RONCHI E CIPRIANI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — tenendo conto che

1) in conseguenza di un numero rilevante di incidenti verificatisi presso lo

stabilimento Farmoplant di Massa che mettevano in discussione il diritto alla salute, oltre 10.000 cittadini dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso sottoscrivevano una richiesta di *referendum* per la chiusura dello stabilimento;

2) il comune di Massa, dopo aver chiesto alla Farmoplant di chiarire come intendeva garantire sicurezza degli impianti ed eliminazione dei rischi produttivi messi in luce dalla grave sequenza di incidenti, viste le risposte evasive della società e considerato che l'autorizzazione concessa per l'impianto Rogor era provvisoria e revocabile, d'accordo con i comuni di Carrara e Montignoso, indiceva, come da richiesta popolare, per il 25 ottobre 1987 il *referendum* consultivo, su due quesiti (quesito « a », richiesto dagli oltre 10.000 cittadini firmatari della proposta, per la chiusura dell'impianto, e quesito « b », proposto dalle amministrazioni locali, per la riconversione dell'impianto);

3) i risultati della consultazione referendaria hanno evidenziato la netta volontà degli abitanti di non convivere con impianti a rischio (oltre 70 per cento dei votanti) e di conseguenza, viste le inadempienze della Farmoplant, il comune di Massa ha deciso di revocare l'autorizzazione provvisoria per la produzione di L/56 e dimettersi tecnico presso l'impianto Rogor;

considerato che:

1) la società Farmoplant ha ritenuto di rispondere alla comunicazione del sindaco di Massa con la ricattatoria chiusura dello stabilimento, determinando una grave tensione sociale tra i cittadini, pur essendo solo una novantina gli addetti impiegati nell'impianto Rogor sul totale di circa 400 lavoratori, come si ricava da pubblicazioni Montedison del settembre 1987;

2) di fronte alla reazione dei lavoratori Farmoplant, enti locali, sindacati e forze politiche invitavano a farsi carico del caso, data la rilevanza nazionale, il

Governo, che, attraverso il ministro dell'ambiente, istituiva una commissione « per lo svolgimento di un'inchiesta amministrativa sulla nocività e la compatibilità ambientale delle produzioni effettuate presso lo stabilimento », chiedendo nel contempo alla Montedison la revoca dei licenziamenti;

3) la Montedison, dopo un iniziale netto rifiuto di acconsentire alla richieste del Governo, attraverso un fonogramma spedito al Governo in data 30 novembre 1987, come si apprende da fonti giornalistiche, si dichiarava disponibile ad una trattativa;

considerato altresì che:

1) il caso della Farmoplant di Massa potrebbe ripresentarsi in moltissime altre realtà produttive nazionali, data la pericolosità per la salute e per l'ambiente di un gran numero di impianti chimici nazionali (già si stanno raccogliendo firme di cittadini per l'indizione di nuovi *referendum* popolari e proprio il 1° dicembre 1987 sono state presentate al sindaco di Rosignano 6.444 firme che richiedono precisi interventi sugli impianti della Solvay e la non concessione dell'autorizzazione per l'avvio della produzione di PVC);

2) la situazione è ulteriormente aggravata dal non recepimento delle direttive comunitarie sui grandi rischi (« direttiva Seveso » (del 1982) e sulla valutazione d'impatto ambientale, che potrebbero, se applicate, fornire risposte adeguate ai cittadini che, di fronte all'assoluta mancanza di garanzia da parte delle industrie chimiche ed alla latitanza di Governo ed enti locali, per non subire una continua aggressione alla loro sicurezza e salute, hanno individuato nei *referendum* popolari, importanti strumenti democratici;

3) è necessario ridefinire il futuro della chimica nel nostro paese per garantire la produzione di sostanze realmente utili e necessarie, attraverso il ricorso a materie prime rinnovabili o riciclabili, in

impianti sicuri per l'ambiente e la popolazione, in base ad attente valutazioni d'impatto ambientale, e nei quali non si producano rifiuti tossici ed inquinanti non riutilizzabili;

4) in particolare l'attuale impiego di prodotti chimici in agricoltura, lungi dal migliorare la qualità dei prodotti e il rendimento economico del territorio agricolo, sta determinando un fortissimo impatto ambientale con inquinamento delle falde acquifere, impoverimento degli equilibri biologici del suolo, distruzione di specie animali, gravi danni alla salute degli agricoltori e dei consumatori (aumento notevole di tumori tra i lavoratori impiegati in agricoltura);

5) lo Stato, attraverso leggi soprattutto sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica, elargisce molti miliardi all'industria chimica, senza verificare la destinazione e le ricadute di tali finanziamenti (ad esempio, in base a dati Federchimica, fino al dicembre 1986, erano stati approvati programmi, in base alla legge n. 46 del 1982, circa 2.000 miliardi) —

come intende agire nei confronti della Montedison affinché sia rispettata la volontà dei cittadini di Massa e sia garantita l'occupazione;

se non ritenga opportuno condizionare i finanziamenti e le agevolazioni statali a favore della Montedison all'impegno di chiudere l'impianto Rogor e avviare ricerche e sperimentazioni, a partire da Massa, per realizzare una chimica compatibile con ambiente e salute, i cui prodotti per l'agricoltura siano in grado di interagire con i cicli biogeochimici senza alterarli o distruggerli;

quando verrà data attuazione alle direttive CEE sui grandi rischi e sulla valutazione d'impatto ambientale, in modo da fornire adeguati strumenti di controllo e di decisione alle popolazioni, affinché non subiscano l'imposizione di attività pericolose per ambiente e salute;

se infine non ritiene opportuno avviare studi, anche attraverso un'apposita

commissione, sulla riconversione delle attività tossiche e nocive dell'industria chimica e istituire un fondo, a partire dalla finanziaria per il 1988, destinato a tale scopo. (3-00462)

BASSANINI, BORGHINI, BECCHI COLLIDÀ, MACCIOTTA E DE JULIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che

anche a seguito di notizie riportate dalla stampa, si ha ragione di ritenere che l'attuazione dei commi da 15 a 18 dell'articolo 11 della legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) e degli atti amministrativi ivi previsti e successivamente emanati (delibera CIPE del 14 ottobre 1986, D.M. 18 marzo 1987 del ministro dell'industria, commercio e artigianato) non risulti prioritariamente ispirata all'effettivo perseguimento dei preminenti interessi pubblici che costituiscono motivo dell'intervento. La legge aveva stanziato 950 miliardi di lire a favore di centri commerciali all'ingrosso e di società consortili, a prevalente capitale pubblico, che avessero realizzato « mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale »; il CIPE ha disciplinato le modalità di erogazione dei contributi con particolare riferimento ai mercati agroalimentari, nei confronti dei quali la tutela dell'interesse pubblico portava alla riserva di una quota di contributi non inferiori al 70 per cento del complessivo stanziamento;

la delibera CIPE del 14 ottobre 1986 prevede la costituzione da parte del ministro dell'industria, commercio e artigianato, di una commissione tecnica alla quale spetta, fra gli altri, il compito di « definire un programma generale di intervento nel settore dei mercati agro-alimentari, formulare i principi ispiratori delle tipologie dei mercati, ed esprimere il parere sulle domande di agevolazione, tenendo conto del grado di coerenza delle iniziative con le caratteristiche da essa stessa commissione indicate »;

la delibera CIPE del 14 ottobre 1986 prevede altresì la costituzione di un'apposita società in ambito IRI alla quale vengono affidati sia compiti di collaborazione tecnica con la commissione di cui al punto precedente (al fine di « formulare i principi ispiratori delle tipologie dei mercati »), sia quello di predisporre gli studi di fattibilità ed i progetti esecutivi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari;

con D.M. 18 marzo 1987 il ministro dell'industria, commercio e artigianato ha provveduto alla costituzione della Commissione tecnica della quale fa parte, in rappresentanza della Confindustria, il presidente della società « Federmercati »;

la società di cui sopra è stata costituita, a nome « Italma », in data 21 luglio 1987 — ben oltre la scadenza dei termini stabiliti dal CIPE per lo svolgimento delle attività funzionalmente subordinate all'esistenza di detta società — (con le seguenti quote azionarie: 39 per cento Italimpianti; 23 per cento Italpost; 15 per cento FIAT; 5 per cento Marelli; 5 per cento Olivetti; 5 per cento Ispredil; 5 per cento Federmercati; 5 per cento Unioncamere) ed alla carica di vicepresidente è stato nominato lo stesso presidente della « Federmercati », il quale si trova ad assommare, in tal modo, oltre a dette cariche, l'incarico di Commissario nella commissione tecnica ministeriale;

il ministro dell'industria, commercio e artigianato avrebbe dovuto « riconoscere » quali fossero i mercati di interesse nazionale, sentita la commissione tecnica, « entro e non oltre » 90 giorni dalla deliberazione del CIPE, mentre allo scadere di tale termine non sono intervenute né la costituzione della commissione tecnica né quella della società di consulenza;

la commissione tecnica è stata invece riunita in data 8 giugno 1987 non già al fine di provvedere agli adempimenti programmatici che costituiscono prerequisiti per la successiva approvazione di finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 15 della

legge n. 41 del 1986 (criteri di finanziamento, redazione del piano generale per i mercati agroalimentari, tipologie *standard* per le opere), ma per accordare il parere favorevole al finanziamento del progetto al centro commerciale all'ingrosso «Cis» in località Nola per un totale di 136 miliardi di lire, oltre il 50 per cento di quanto destinato dalla legge per la specifica finalità —:

se i ministri interrogati non ritengono di ravvisare incompatibilità tra i compiti di collaborazione con la commissione tecnica ministeriale e quelli di progettazione esecutiva per la realizzazione di singole opere che la citata delibera del CIPE affida alla stessa società ITALMA, introducendo in tal modo restrizioni immotivate né previste dalla legge alla concorrenza nelle fasi di realizzazione delle opere, e lasciando presumere che la stessa attività di collaborazione con la commissione tecnica da parte della società in questione possa risultare viziata dal prevalere di valutazioni legate alle aspettative di ITALMA nella fase di realizzazione delle opere per le quali venga disposta la concessione del finanziamento pubblico;

per quale ragione i termini di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione del CIPE citata non siano stati rispettati e quali conseguenze intenda trarne il ministro dell'industria, commercio e artigianato in ordine alla prosecuzione dell'*iter* amministrativo di attuazione del provvedimento legislativo, rimanendo escluso che di tali termini possa darsi interpretazione nel senso di scadenze « ordinarie » e non « perentorie » e in quanto tali non vincolanti, ipotesi quest'ultima adombrata da notizie riportate dalla stampa;

quali misure siano state adottate dal ministero dell'industria, commercio e artigianato per il « riconoscimento del ruolo dei mercati », nell'ordine di quelli di interesse nazionale, regionale e provinciale, ai sensi della direttiva CIPE citata, e quale elaborato di piano generale sia stato

eventualmente predisposto a supporto della definizione delle tipologie dei mercati e delle relative localizzazioni;

se risponda a verità che la società « ITALMA » sia ad oggi formata da soli organi sociali, e risulti pertanto priva di strutture tecniche adeguate che ne consentano l'operatività;

se risponda a verità, come sostenuto da fonti di stampa, che i soci IRI della società « ITALMA » detengano ancora in parcheggio una quota del 7 per cento delle azioni che doveva essere collocata su indicazione dell'IRI presso altri soci privati — ad esempio le centrali cooperative — a garanzia di una più equilibrata partecipazione all'intervento di qualificati soggetti economici;

se il ministro delle partecipazioni statali sia a conoscenza del fatto che la società « ITALMA » erogherà, come da fonti di stampa mai smentite, al suo socio « Federmercati » una somma pari al due per cento del fatturato, stimabile, quest'ultimo, secondo fonti di stampa, in circa 5-6 mila miliardi, a titolo di compenso per lo svolgimento di attività di promozione in favore della società stessa; in caso positivo come possa essere giustificata questa consistente « donazione » dal momento che l'attività di promozione dovrebbe rientrare tra i compiti di ITALMA, spettando già ad essa una riserva (ex deliberazione CIPE) per l'attività progettuale, estesa fino alla progettazione esecutiva, e rendendosi pertanto superflua la menzionata attività promozionale di « Federmercati »;

se il ministro dell'industria, commercio e artigianato non ritenga inoltre che le attività di promozione, gli studi di fattibilità, la progettazione esecutiva e l'analisi economica sulla gestione dei centri agroalimentari debbano essere ricondotte, come da deliberazione del CIPE, ad attività proprie e direttamente esercitate dalla società ITALMA;

se i Ministri interrogati non ritengano che il Presidente della società « Fe-

dermercati » assommi cariche ed incarichi tra loro incompatibili e in particolare:

a) la presenza nella commissione tecnica istituita con decreto ministeriale del Ministro dell'industria alla quale spetta il compito di formulare i pareri sui progetti e le relative domande di finanziamento;

b) la già citata presidenza della società « Federmercati »;

c) la vice-Presidenza della società « ITALMA »;

d) la presenza negli organi di gestione di numerose società consortili miste costituite per la realizzazione dei centri agro-alimentari previsti dalla legge n. 41 del 1986;

quali iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere, ciascuno entro il proprio ambito di competenza, al fine di rimuovere le condizioni di incompatibilità che riguardano sia la distribuzione delle funzioni amministrative ed imprenditoriali sia le cariche societarie ed amministrative;

se il Ministro dell'industria, commercio e artigianato non ravvisi nel finanziamento del « CIS » di Nola, già costruito alla data della concessione dei contributi e delle agevolazioni, una destinazione impropria delle risorse, che la norma destina ad incentivazione di opere;

se risponde infine a verità che — come sembra da fonti IRI — siano già stati erogati, e a quale titolo, a Federmercati compensi per alcuni miliardi da parte dei soci pubblici, e se esistano agli atti delle imprese in questione titoli documentati a giustificazione dei versamenti effettuati; ove questi non vi fossero, quali provvedimenti siano stati adottati o il Ministro delle partecipazioni statali ritiene che l'IRI debba adottare. (3-00463)

SANNA, BIANCHI BERETTA, FERRARA, PEDRAZZI CIPOLLA, MONTEC-

CHI, ORLANDI E DI PRISCO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

quali iniziative hanno adottato o stanno per adottare al fine di accertare le responsabilità di militari in servizio nella azione continuata di intimidazione e di violenza culminata in uno stupro e seguita anche successivamente ai danni di Franca Rame;

quale giudizio si esprime su questi fatti e quali deduzioni si traggono in ordine ai comportamenti di militari addetti alla sicurezza pubblica che è innanzitutto sicurezza delle persone fisiche;

quali informazioni può fornire in ordine al coinvolgimento dei servizi di sicurezza nelle violenze sulla persona di Franca Rame. (3-00464)

MACCHERONI E SANGUINETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che all'ufficio della Motorizzazione civile di Milano si è verificato l'arresto di decine di funzionari per lo scandalo della patente truffa e considerata la gravità e la dimensione del fatto —:

quali iniziative e provvedimenti intenda assumere, anche in vista di una modifica degli attuali meccanismi legislativi e amministrativi che possono aver favorito il realizzarsi di questi scandalosi abusi. (3-00465)

MACCHERONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se — in relazione alla particolare situazione di crisi in cui versano le aziende che operano nel settore delle due ruote ed in particolare della Piaggio — non ritenga di rendere noto immediatamente:

a) quando intenda costituire « il gruppo di esperti che lavoreranno per definire il "casco-tipo" », proposta avanzata dallo stesso ministro in occasione del suo discorso all'inaugurazione dell'esposizione del motociclo a Milano;

b) quando ritenga di dover presentare l'elaborato integrativo al piano nazionale dei trasporti relativo al settore delle due ruote in rapporto anche ai problemi dell'organizzazione del traffico delle città, impegno già assunto in precedenza dal suo stesso dicastero. (3-00466)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

il risultato dell'inchiesta sulle tangenti per oltre un miliardo offerte dalle ditte farmaceutiche per rifornire gli ospedali, sulle rapidissime carriere interne del personale ospedaliero e persino sull'ombra sinistra di un omicidio di mafia;

se e come intende il Governo sradicare il malcostume della sanità a Catania ed in altre città italiane. (3-00467)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere:

gli elementi che hanno portato a scoprire come funzionava l'organizzazione che consentiva di ottenere la patente di guida senza sostenere gli esami;

quale parte in questa triste vicenda hanno avuto i quattro alti ufficiali medici arrestati e rinchiusi nel carcere di Peschiera. (3-00468)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali sono i risultati delle indagini sul rapimento di Ester Anne Ricca, bloccata mentre si recava a scuola; una vasta battuta, con numerose pattuglie di carabinieri, polizia hanno perlustrato la zona, ma pare sia difficile stabilire in quale direzione i banditi si siano diretti;

quali rimedi intende porre il Governo a questa nuova improvvisa impenata, dopo quattro anni di inattività,

delle bande di sequestratori che, operano in Toscana, hanno rapito già 29 persone. (3-00469)

DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali valutazioni di carattere sociale, politico, economico hanno indotto la Belleli a porre in cassa integrazione 600 lavoratori fra i 4.000 dipendenti, divisi nei tre stabilimenti di Mantova, Taranto e Siracusa;

se il Governo ha deciso d'intervenire per garantire l'occupazione e nello stesso tempo lo sviluppo del settore elettromeccanico con una strategia di rilancio, di diversificazione e di penetrazione più incisiva nei mercati nazionali ed esteri. (3-00470)

VESCE, AGLIETTA, FACCIO, MODUGNO E RUTELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il referendum consultivo svoltosi presso i comuni di Massa, Carrara e Montignoso per la chiusura del cosiddetto polo chimico di quella zona o per la sua riconversione ha visto esprimersi, in maniera inequivocabile, la stragrande maggioranza dei cittadini a favore della prima ipotesi;

in seguito all'esito referendario il comune di Massa non ha rinnovato alla Farmoplant, del gruppo Montedison, la licenza di produzione di due fitofarmaci;

non ritenendo più possibile né conveniente il mantenimento dello stabilimento, la Farmoplant decide il licenziamento di tutti gli operai (che sono circa 400);

in questa situazione il ministro dell'ambiente ha proposto, come mediazione, la riapertura dell'impianto (con esclusione della parte relativa alla produzione dei due fitofarmaci) ed il ritiro delle lettere di licenziamento, impegnandosi ad elaborare entro 90 giorni un'ipotesi di riconversione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

questa proposta è stata drasticamente rifiutata sia dal vertice della Farmoplant che da quello della Montedison —:

che cosa il ministro interrogato intenda ora fare e quale atteggiamento intenda assumere nei confronti del gruppo Montedison responsabile di un così grave ed irresponsabile comportamento;

se il ministro intenda proporre alla Farmoplant la Cassa integrazione per gli operai addetti alla produzione dei fitofarmaci di cui sopra e se intenda proporre un piano di risanamento ecologico per la zona di Massa, piano che assorba come mano d'opera almeno parte degli operai licenziati. (3-00471)

* * *

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per conoscere:

quali urgenti iniziative egli intende adottare, relativamente al caso Farmoplant, nei confronti dell'azienda per garantire il salario dei lavoratori;

quali iniziative intenda adottare in ordine alla riconversione produttiva e al risanamento dell'area che è stata interessata dal referendum del 25 ottobre 1987 sulla Farmoplant.

Tenendo poi conto che il caso Farmoplant è solo la punta dell'*iceberg* di una situazione dell'industria chimica le cui produzioni sono caratterizzate in decine e decine di località italiane dal duplice aspetto di un modo inquinante di produrre merci a loro volta di elevato impatto ambientale, e tenendo conto di altre sorgenti di inquinamento industriale e non, l'interpellante chiede al ministro dell'ambiente se non intenda procedere immediatamente:

a) ad una mappatura delle aree colpite da un elevato inquinamento dovuto alla presenza di industrie chimiche e, più in generale, ad una mappatura delle aree industriali in cui più elevati sono gli indici di rischio non soltanto ambientale;

b) ad una mappatura delle aree in cui gli indicatori ambientali segnalino un superamento rispetto alle soglie stabilite, non tanto dalle leggi, quanto, per le diverse componenti dell'inquinamento, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle indagini epidemiologiche di istituti o enti internazionali e italiani (Istituto Superiore di Sanità, USL eccetera);

c) all'individuazione di istituti e soggetti tecnici e amministrativi e di risorse finanziarie che, se è possibile, già a partire dalla legge finanziaria in discussione, consentano di predisporre piani di

risanamento per le aree riconosciute come più ambientalmente compromesse, indipendentemente dall'essere state dichiarate aree a elevato rischio di crisi ambientale;

d) all'individuazione di una linea di comportamento nei confronti delle industrie, e degli strumenti e delle risorse finanziarie che garantiscano, senza ricorrere alla cassa integrazione, la tutela dei salari dei lavoratori, sospesi o licenziati per emergenze ambientali o per provvedimenti aziendali connessi ad emergenze ambientali, e il mantenimento dei livelli occupazionali anche attraverso l'attuazione di progetti di riconversione delle aree individuate;

e) alla definizione di uno stato generale dell'ambiente in rapporto al complesso delle attività produttive e ai possibili livelli istituzionali di intervento.

(2-00147)

« Scalia, Filippini Rosa ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, per sapere — con riferimento alla campagna stampa condotta in questi giorni da una importante testata nazionale, alle richieste di chiarimento ripetutamente e da tempo avanzate dal vertice sindacale nazionale, alle diverse critiche situazioni locali e/o iniziative congelate da diversi mesi, alla eventualità di una sostituzione dell'attuale presidente della Rel contemporaneamente impegnato in gravi incarichi di conduzione dell'iniziativa pubblica anche nei settori della siderurgia e della carta — quali iniziative intenda prendere, sia sulla strategia di fondo della Rel, sia su una preoccupante situazione di stasi gestionale, sia su singole situazioni di crisi da tempo protratte.

Per quanto riguarda le singole situazioni:

si chiede di sapere i tempi della concreta chiusura del rapporto con l'attuale azionista privato della società partecipata Autovox, che tanti miliardi è già

costata all'azionista pubblico e senza alcun frutto; i tempi di ripresa dell'iniziativa pubblica per riattivare l'Autovox;

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso per il mantenimento degli impegni assunti con il comune di Siena e la regione Toscana per la riattivazione della Emerson, considerando che gli attuali indirizzi di attivazione di un ulteriore polo TV color in un settore già affollato sembrano confliggere sia con gli indirizzi particolari di intervento pubblico nel settore, sia con le diverse proposte già avanzate per la soluzione della ex Emerson, anche tenuto conto della situazione Autovox;

si chiede di sapere quali iniziative si intendano prendere per l'altra azienda romana del settore, ferma da anni, la Voxson, una volta confermata la non facile percorribilità della vecchia proposta di intervento di un gruppo americano;

si chiede di sapere quali ostacoli si frappongono ancora alla soluzione delle situazioni della Ducati Sud di Pontinia e della Irel di Genova pur in presenza di piani di intervento dettagliati, nel primo caso già approvati dal CIPI e dal sindacato;

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso per la tempestiva sostituzione, di adeguato contenuto tecnico ed imprenditoriale, del gruppo svedese che ancora oggi è *partner* della Rel, dichiaratamente transitorio (e lo conferma la recente vendita delle iniziative nel settore in Francia) nella iniziativa centrale nel TV color.

Per quanto riguarda la strategia di fondo della Rel, si osserva come una improvvisa campagna di stampa tendente a mettere in discussione i risultati e la concezione stessa della Rel, risultati pur conseguiti nella fase di avvio e poi compromessi da indebiti inserimenti di gruppi privati non qualificati, nasconda tentativi di basso profilo di cessione a prezzi di liquidazione di tutto il comparto ancora una volta a interessi privati managerial-

mente, tecnicamente e finanziariamente inadeguati al compito di rilancio della elettronica di consumo italiana, che sembra potersi prospettare solo in un quadro di alleanze europee e di elevate presenze, tecnologicamente e managerialmente qualificate, quali in Italia non appare pensabile reperire. Preoccupa che lo sforzo pubblico fin qui prodotto, pur tra esitazioni ed errori non più celabili, si risolva, a oltre cinque anni dall'avvio, in una sconfitta, con la perdita secca di oltre 450 miliardi di fondi pubblici.

Tutto ciò considerato si chiede di sapere se esiste invece un disegno di soluzione imprenditoriale ad ampio ed adeguato respiro di livello europeo e se sono in atto fin da ora le iniziative necessarie ed indispensabili a sensibilizzare la CEE alla opportunità di consentire allo Stato italiano di completare con gli adeguati mezzi finanziari il percorso di risanamento della elettronica civile in Italia.

Si chiede infine, se non si ritenga urgente una ripresa di iniziativa operativa della Rel, sia rispetto ai problemi sopracitati a titolo esemplificativo, sia rispetto a una generalizzata perdita di presa sulle situazioni aziendali e sul loro coordinamento a livello di gruppo.

(2-00148)

« Borgoglio, Zavettieri ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 ottobre 1987 sono stati individuati i comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

i comuni indicati nel decreto sono destinatari delle provvidenze disposte dallo Stato a titolo di intervento in favore delle popolazioni danneggiate;

è fatto notorio la circostanza che molti dei comuni indicati nell'elenco ministeriale non sono stati affatto colpiti da calamità o avversità naturali tali da giustificare oneri per lo Stato;

l'opinione pubblica di molti degli indicati comuni è, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, lo stesso ente locale, hanno giudicato errato ed ingiusto il provvedimento;

tale provvedimento comporta un enorme dispendio per le finanze dello Stato e, in quanto non giustificato, un segnale assai preoccupante di degrado del costume amministrativo dell'amministrazione della protezione civile, segnale tanto più grave in quanto motivato da bisogni e da attese delle popolazioni realmente colpite dai disastrosi eventi dell'estate 1987;

l'entità materiale dei danni è stata accertata anche dalla Commissione parlamentare che nelle zone colpite ha svolto un sopralluogo —:

quali controlli amministrativi sono stati compiuti per assicurare aiuto a chi sia stato effettivamente danneggiato e per evitare speculazioni ed indebiti arricchimenti;

le ragioni per le quali il Governo ha elargito o intende elargire provvidenze a vario titolo a persone, enti e società che non hanno avuto alcun danno in occasione dei richiamati eventi;

quali comuni, province e regioni abbiano contestato i criteri per la formazione degli aventi diritto al risarcimento;

quanti miliardi di lire perderà lo Stato in base al decreto indicato sopra, e quanta parte di tale perdita, andrà a favore di soggetti privati non danneggiati dalle calamità naturali;

le ragioni per le quali il decreto indicato non sia stato finora modificato nonostante le segnalazioni già pervenute al Governo;

se, data la evidente gravità dei fatti richiamati, le ragioni di pubblico inte-

resse e le responsabilità anche penali e contabili in materia, non si ritenga, per quanto di competenza, necessario avviare una indagine al fine di chiarire fondatezza e responsabilità di quanto esposto.

(2-00149)

« Lanzinger, Salvoldi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere — premesso che

il 16 novembre scorso due tecnici italiani, Salvatore Barone e Paolo Bellini, sono stati rapiti presso Kunzila, nella regione etiopica del Goggiam, in prossimità del cantiere della società SORIGE, impegnata in alcune opere di prospezione geologica;

tale drammatico evento fa seguito ad un analogo rapimento di due lavoratori italiani effettuato dal Fronte popolare per la liberazione dell'Etiopia nel mese di dicembre 1986 nell'area del programma Tana-Belès;

in entrambi i casi le azioni sono state motivate con l'intento di contrastare la collaborazione dell'Italia con la politica totalitaria e le deportazioni attuate dal regime di Menghistu;

le denunce di fonte neutrale concernenti la politica di cooperazione italiana con Addis Abeba hanno ormai da anni evidenziato e documentato la sproporzione tra la massiccia entità degli aiuti e finanziamenti italiani e il grado di influenza del nostro paese nella direzione di un uso razionale, equo e non discriminatorio degli aiuti medesimi, circa i quali sono state anche evidenziate distorsioni, furti, sprechi e non di rado una finalizzazione politica che comporta tragici tributi umani;

effettivamente i lavori in corso nella zona del lago Tana — con particolare riferimento ad alcune opere idrauliche e ad alcune opere di ingegneria civile — si prestano ad un uso favorevole al regime etiopico al fine di reprimere l'opposizione

interna e liquidare le organizzazioni della resistenza nella regione —:

1) quali informazioni il Governo può fornire circa il drammatico evento del rapimento, circa le responsabilità dell'accaduto, nonché sullo stato delle iniziative per salvaguardare la vita ed ottenere la liberazione dei rapiti;

2) quali misure di sicurezza sono state predisposte a tutela dei lavoratori italiani in Etiopia e particolarmente nella regione del Goggiam e per quale ragione esse, laddove poste in essere, non hanno avuto efficacia nel caso in questione;

3) se il Governo non giudica indispensabile — indipendentemente dalla gravissima e inaccettabile azione intrapresa contro cittadini italiani — rivedere in profondità e comunque congelare nell'immediato gli aiuti italiani all'Etiopia i quali non rientrino strettamente e direttamente nell'attuale fase di iniziativa internazionale predisposta per fronteggiare la drammatica emergenza alimentare in atto, così come da circa due anni i parlamentari radicali richiedono con appositi strumenti parlamentari finora mai discussi.

(2-00150) « Rutelli, Pannella, Aglietta, Faccio, Zevi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno, per conoscere quali iniziative si intendono prendere per impedire episodi d'inciviltà e di razzismo come quelli registrati domenica 29 novembre 1987 durante la partita di calcio di serie A, a Milano dove sono apparsi striscioni con frasi offensive per il Mezzogiorno e la città di Napoli. Il comunicato di condanna emesso dalla società « Internazionale » di calcio non risolve niente né ripara i danni morali; se sono state predisposte adeguate iniziative onde evitare sia queste aggressioni morali sia le false e tendenziose notizie alimentate dalla

stampa « nordica » per giustificare e ingrandire fenomeni gravi e deprecabili in se stessi.

(2-00151)

« Del Donno ».

I sottoscritti, chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — in relazione alle comunicazioni rese al Parlamento dal Presidente del Consiglio e in particolare:

a) l'intendimento di realizzare il nuovo piano energetico coerentemente con gli orientamenti espressi dall'elettorato nel voto referendario;

b) la decisione di sospendere i lavori per la realizzazione della centrale nucleare di Montalto di Castro sino a quando non fosse stata verificata la praticabilità dei progetti di trasformazione dell'impianto in centrali di altro tipo e, in ogni caso, sottoposte a verifica le condizioni di sicurezza.

Considerati i provvedimenti presi dal ministro dell'industria che:

1) il 30 novembre ha insediato un Comitato tecnico per l'energia in cui sono del tutto assenti quelle posizioni di cultura tecnico-scientifica a cui ha fatto riferimento la maggioranza referendaria;

2) in attuazione delle verifiche richieste relativamente a Montalto di Castro, ha disposto:

a) che le verifiche di sicurezza vengano effettuate dall'ENEA-DISP — che ha già dato il suo nullaosta di sicurezza sulla progettazione e sulle opere sin qui già effettuate dall'ENEL — e dall'OSART, dell'AIEA, organismo che ha tra le sue principali finalità di istituto la promozione delle centrali nucleari, escludendo invece altri organismi istituzionali, quali ad esempio l'Istituto Superiore di Sanità, e i diversi centri di ricerca universitaria e non, competenti in materia;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1987

b) che le verifiche di fattibilità dei progetti di conversione vengano effettuate dall'ENEL, che in tutti questi anni ne ha proclamato l'impraticabilità, senza coinvolgere i responsabili di tali progetti alternativi (tra i quali sono presenti qualificati per le loro attività accademiche o istituzionali) e senza nemmeno acquisire tali progetti —:

se non ritenga urgente intervenire perché vengano adottate, al fine di rendere miglior servizio d'informazione al

Parlamento e all'opinione pubblica, procedure meno unilaterali, più rispettose della pluralità delle posizioni tecnico-scientifiche presenti nel Paese e, in ogni caso, con maggior corrispondenza con gli orientamenti espressi dal voto referendario.

(2-00152) « Mattioli, Salerno, Piro, Scalia, Facchiano, Aglietta, Montessoro, Russo Franco, Rodotà, Rojch, Rutelli, Testa Enrico, Caria, Bassanini, Ronchi ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

premesso che

il sistema e l'economia dei trasporti stanno assumendo sempre di più caratteristiche sovranazionali e che la CEE si è posta l'obiettivo di concretizzare entro il 1992 un organico sistema trasportistico europeo;

l'efficienza del sistema di trasporto costituisce un fattore decisivo per lo sviluppo e un'offerta di trasporto con inadeguati livelli di qualità, di velocità, di organizzazione, di costi, verrà inesorabilmente emarginata;

con l'approvazione del Piano generale dei trasporti (PGT), il Parlamento ha finalmente e per la prima volta definito metodi e percorsi programmatici per superare i ritardi; in particolare dal PGT emerge la priorità non solo di migliorare l'efficienza dei singoli modi di trasporto, ma soprattutto di attuarne una razionale ed efficace integrazione;

considerato che

la situazione attuale è caratterizzata da squilibri fra le varie modalità del trasporto e da una pletera di enti operativi (21 centri di spesa pubblici e ben 5 Ministeri) cui fanno riscontro una grave dispersione di risorse finanziarie ed una frammentazione di interventi privi di priorità e s coordinati rispetto a qualsiasi logica di integrazione e intermodalità;

per ricondurre il settore dei trasporti in una logica di programmazione, di integrazione e di intermodalità è necessario uno sforzo unitario e convergente dei vari soggetti pubblici, e soprattutto del Parlamento e del Governo;

ritenuto in particolare che

le indicazioni contenute nell'« area 1 » del PGT devono essere considerate

pregiudiziali per la realizzazione delle sue finalità ed obiettivi;

il Consiglio dei ministri deve istituire — come più volte richiesto dai ministri dei trasporti e della marina mercantile — il CIPET e connesso segretariato tecnico. Il CIPET dovrà determinare i criteri generali per la ripartizione dei flussi finanziari fra i vari settori di intervento nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni determinando al tempo stesso criteri di priorità. La segreteria tecnica dovrà procedere alla identificazione delle linee progettuali dei corridoi plurimodali, dei piani funzionali per i sistemi portuali, retro-portuali, interportuali e dei progetti integrati delle aree urbane. In tale ottica, compito dei singoli progetti sarà quello di ottimizzare l'uso delle varie modalità di trasporto, riducendo la congestione su alcuni tratti e la sottutilizzazione di altri, per ottenere il massimo effetto di rete e di integrazione intermodale. Politica di intervento, tariffe, modalità di esercizio, devono essere finalizzate a tale obiettivo;

devono essere riequilibrati i flussi di traffico tra strada e ferrovia, con rilevante potenziamento del traffico su ferrovia, attraverso: a) flussi certi di finanziamento con apposite leggi di spesa (compresa la legge finanziaria 1988); b) efficacia e rapidità di spesa nel materiale rotabile e nell'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e di base;

devono essere recuperati i ritardi nell'attuazione del PGT per ciò che concerne il trasporto marittimo e in particolare modo: a) la definizione dei sistemi portuali, con classificazione dei porti e riordino delle gestioni; b) la realizzazione di un salto di qualità nel ruolo del cabotaggio, nel quadro di un'offerta di servizi integrati terra-mare per collegamenti longitudinali sufficientemente lunghi da risultare convenienti in termini economici;

il potenziamento del ruolo delle ferrovie e del cabotaggio sono indispensabili per una più equilibrata distribuzione del carico tra modi di trasporto, con po-

sitivi effetti per il risparmio energetico, il decongestionamento stradale, la riduzione degli incidenti, la minore usura delle infrastrutture stradali, il minore impatto ambientale;

sottolineata l'esigenza che

si pervenga rapidamente ad un indirizzo unitario nella politica dei trasporti ed ad una unificazione delle competenze amministrative, quanto meno nel momento della impostazione programmatica. Senza una riorganizzazione che renda possibile indirizzi unitari, il PGT rimane una esercitazione metodologica priva di incisività, e gli stessi provvedimenti legislativi, concepiti in un'ottica singolare e non collegata ad una visione unitaria, si traducono in aumento degli squilibri tra i vari modi del trasporto e in maggiore disorganicità del sistema (come dimostra anche il piano decennale della viabilità, affrontato secondo una logica interna al trasporto su strada trascurando criteri di intermodalità e integrazione).

D'altronde, all'interno della Camera stessa è sentita l'esigenza di un indirizzo politico unitario nel settore dei trasporti, specificando le indicazioni emerse in occasione della recente riforma delle Commissioni parlamentari: il coordinamento

delle decisioni relative al sistema dei trasporti coinvolge anche materie come la viabilità, le infrastrutture portuali e i centri intermodali, parti integranti e decisive del sistema di trasporto, che come tali non possono essere sottratte ad una visione unitaria finalizzata all'efficienza complessiva del sistema nelle sue diverse modalità; la mancanza di coordinamento delle decisioni parlamentari in questa materia comporta infatti riprodurre in seno al legislativo le stesse frantumazioni che spesso motivatamente vengono rimproverate all'azione del Governo e dell'amministrazione pubblica;

impegna il Governo:

a presentare la relazione sull'attuazione del Piano generale dei trasporti, prevista dall'articolo 4 della legge istitutiva 15 giugno 1984, n. 245;

ad uniformarsi agli indirizzi di cui sopra, tra i quali assolutamente preminente, immediato e urgente quello di un riequilibrio tra i vari modi del trasporto, a partire dagli impegni di spesa del 1988.

(1-00059) « Testa Antonio, Lamorte, Ridi, Lucchesi, Sanguineti, Maccheroni, Chella, Dutto, Donati, Bruno Antonio, Paoli, Cannelonga ».